

ALLEGATO C 1 – Schede Area A



1. Piano Specifico ANAGRAFE ZOOTECNICA

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D3 Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	 L'Anagrafe Zootecnica è basata su un sistema di identificazione e registrazione delle Aziende zootecniche, degli allevamenti e degli animali, previsto dalla UE. Il sistema ha le finalità di: garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti; garantire la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (costituzione di reti di epidemio-sorveglianza); rappresentare la fonte di informazioni essenziale per la programmazione e l'esecuzione dei controlli; assicurare l'erogazione ed il controllo dei regimi di aiuto comunitari; fornire il necessario supporto per la trasmissione di informazioni ai consumatori. L'ACL provvede a registrare in BDN le informazioni relative all'azienda - codice aziendale, indirizzo, georeferenziazione, orientamento produttivo e tecnica produttiva, previa acquisizione di una serie di informazioni fornite dall'allevatore.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Bovini Comunitari: Reg. CE/1760/2000, Reg. CE/1082/2003, Reg. CE/494/1998. Nazionali: D.L. vo 22/5/1999 n. 196, D.P.R. 19/10/2000 n. 437, D.M. 31/01/2002; D.P.R. 30/04/1996, n. 317, Provvedimento CSR 26 maggio 2005 (manuale operativo). Ovicaprini Comunitari: Reg. CE/21/2004, Reg. CE 1560/2007, Reg. CE/1505/2006. Nazionali: D.P.R. 30/04/1996 n. 317, Nota MS 27817 28/7/2005. Suini Nazionali: D.P.R. 30/04/1996 n. 317, D.L.gs 22/5/1999 n. 196, Legge 29 dicembre 2000 n. 422, D. Lgs. 26/10/2010 n. 200. Equidi Comunitari: Reg. CE/2015/262. Nazionali: D.M. 29/12/2009; D. Lgs. 16/02 2011, n. 29; D. 26/09/2011. Acquacoltura Nazionali: D. 08/07/2010. Avicoli Nazionali: D.M. 13/11/2013. Api Nazionali: D.M. 11/08/2014.
OBIETTIVO GENERALE	Verificare la correttezza dei processi operati dall'OSA, di identificazione e registrazione delle aziende, degli allevamenti e degli animali, al fine di tutelare la salute pubblica, la sanità animale e di costituire la rete di epidemio-sorveglianza.



OBIETTIVI SPECIFICI	Corretta registrazione in BDN delle coordinate geografiche di almeno il 99 % delle aziende, a cui è stato assegnato un codice aziendale come da D.P.R. 317/96 e s.m.i., con allevamenti di bovini, ovicaprini, suini, equidi, avicoli, api e ittici. Corretta registrazione in BDN di almeno il 99 % degli orientamenti produttivi, delle tipologie produttive e delle tecniche produttive degli allevamenti registrati in BDN. Verificare la registrazione in BDN delle consistenze degli allevamenti suini ed ovicaprini al 31 marzo dell'anno di riferimento. Verificare l'applicazione delle norme previste dal sistema di identificazione e registrazione degli animali, in base al il protocollo tecnico per la categorizzazione degli allevamenti basata sul rischio, comunque in almeno, al 1º gennaio dell'anno di riferimento: • bovini: il 3% delle aziende con allevamenti attivi con un numero di capi > 0; • ovicaprini: il 3% delle aziende con allevamenti attivi con un numero di capi > 0 e che rappresentino almeno il 5% del totale dei capi presenti sul territorio di competenza; • suini: l'1% delle aziende con allevamenti attivi con un numero di capi > 0; • equidi: il 5% delle aziende aperte con allevamenti attivi; • api: l'1% degli allevamenti apistici;						
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	avicoli e acquacoltura: sulla base di analisi del rischio. Selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. L'individuazione annuale delle Unità Primarie Controllabili (UPC, allevamenti), in base al Protocollo tecnico, garantisce anche che una percentuale sia estratta casualmente, in coerenza con quanto previsto negli accordi con AGREA. Condurre le ispezioni secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali di controllo e liste di riscontro regionali.						
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.						
FLUSSI INFORMATIVI	Registrazione delle ispezioni nell'applicativo "Controlli" sul portale "Sistema informativo veterinario" entro 10 giorni. Termine di validazione dei dati registrati nell'applicativo "VETINFO - CONTROLLI": 28 febbraio anno successivo.						
	Fonte dei dati	BDN					
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018			
Aziende con allevamenti attivi di bovini, ovicaprini, suini, equidi, avicoli, api e di acquacoltura	ti n. aziende aperte con allevamenti attivi al 31/12 registrate in BDN identificate da un codice aziendale D.P.R. 317/96 e						
Aziende con allevamenti bovini	n. aziende controllate con allevamenti bovini attivi in BDN al 01/01 con n. capi > 0 / n. aziende con allevamenti bovini attivi con capi > 0 registrati in BDN al 01/01	Dato 2016	3%	3%			
Aziende con allevamenti di ovicaprini	n. aziende controllate con allevamenti attivi di ovicaprini in BDN al 01/01 con n. capi > 0 / n. aziende con allevamenti di ovicaprini attivi con capi > 0 registrati in BDN al 01/01	Dato 2016	3%	3%			
Aziende con allevamenti di suini	n. aziende controllate con allevamenti attivi di suini in BDN al 01/01 con n. capi > 0 / n. aziende con allevamenti suini attivi di suini con n. capi > 0 registrati in BDN al 01/01	Dato 2016	1%	1%			
Aziende con allevamenti di equidi	n. aziende controllate con allevamenti attivi di equidi in BDN al 01/01 / n. aziende con allevamenti attivi di equidi registrati in BDN al 01/01	Dato 2016	5%	5%			
Apiari	n. allevamenti apistici attivi in BDN al 01/01 controllati /	Dato 2016	1%	1%			
Allevamenti avicoli	allevamenti anistici attivi in BDN al 01/01 controllati /						



2. Piano Specifico CONTROLLO BRUCELLOSI (BRC), LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LBE)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Le decisioni 2003/164/CE e 2003/177/CE riconoscono la Regione Emilia-Romagna territorio ufficialmente indenne nei confronti della BRC e della LBE. Resta impregiudicata la rilevanza del controllo, sia nella fase di movimentazione che come controllo periodico delle strutture di concentramento degli animali, in quanto elemento fondamentale per garantire la prevenzione, la sorveglianza sulla diffusione delle infezioni, la rintracciabilità degli animali e delle loro produzioni, la protezione degli allevamenti a tutela del benessere animale e del patrimonio zootecnico e delle qualifiche sanitarie acquisite, nonché a salvaguardia della sicurezza alimentare e protezione dalle zoonosi.					
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Nazionali: D.P.R. 08/02/1954 n. 320; L 02/05/96 n. 358 e s.m.i.; D. Regionali: DGR 493/2012.	egge 09/06/1964 n. 615 e s.m.i.; D.M. 27/08/9 Lgs 22/05/99 n. 196 e s.m.i.	, 			
OBIETTIVO GENERALE	attraverso l'applicazione de Enzootica.	taria del patrimonio bovino della Regione Emil ii piani di eradicazione della Brucellosi Bovina e	e della Leucosi Bovina			
		rolli di tutti le aziende con allevamenti di bovi	ni, per tipologia produttiva			
	ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	ondo le frequenze sotto indicate: TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CONTROLLI			
	LATTE o MISTO	Produzione latte Latte crudo vendita diretta	FREQUENZA ANNUALE 2 campioni latte di massa in ogni allevamento, distanziati di almeno 6 mesi			
OBIETTIVI	EATTE O MISTO	Latte da autoconsumo Aziende con allevamenti da latte con meno del 30% dei capi in lattazione vacche in asciutta / manze da rimonta	FREQUENZA TRIENNALE prova sierologica su sangue			
OBIETTIVI SPECIFICI	CARNE o MISTO	Aziende con allevamenti da latte con meno del 30% dei capi in lattazione	-			
	CARNE o MISTO 2. Effettuazione dei cont produttive sopraindic sierologica su sangue almeno 60 giorni dopo 3. Effettuazione dei cont riproduzione, non mu	Aziende con allevamenti da latte con meno del 30% dei capi in lattazione vacche in asciutta / manze da rimonta linea vacca vitello riproduttori a fine carriera allevamenti da ingrasso U.I. che	prova sierologica su sangue effettuata su tutti i capi di età > 24 mesi presenti in azienda va istituzione aventi le tipologie enda a un'altra: prova pre ai 12 mesi da effettuarsi 2 dell'anno di riferimento. nde con allevamenti da u tutti i capi presenti di età			



REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di SCU e/o di scheda accompagnamento campioni. Inserimento di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla programmazione di dette attività nel sistema informativo locale.					
FLUSSI INFORMATIVI	Registrazione in BDN (anagrafica allevamenti bovini) della data del controllo e della qualifica sanitaria delle aziende controllate. Inserimento di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla programmazione di dette attività in SANAN mediante cooperazione applicativa.					
	Fonte dei dati	BDN, SEER				
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
Numero di aziende con allevamenti bovini della tipologia produttiva oggetto del piano	n° aziende controllate con allevamenti della tipologia produttiva da controllare per frequenza annuale e triennale attivi in BDN al 31/12 / n° aziende con allevamenti della tipologia produttiva da controllare per frequenza annuale e triennale attivi in BDN al 31/12	Dato 2016	99,8%	99,8%		
Qualifiche sanitarie delle aziende con allevamenti attivi di bovini della tipologia produttiva oggetto del piano	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 / n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12	Dato 2016	99,8%	99,8%		



3. Piano Specifico CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI BOVINA (TBC)

- D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali
- D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La Decisione 2007/174/CE riconosce la Regione Emilia-Romagna territorio ufficialmente indenne nei confronti della TBC. Resta impregiudicata la rilevanza del controllo – sia nella fase di movimentazione che nella strutture di concentramento degli animali - in quanto elemento fondamentale per garantire la prevenzione, la sorveglianza sulla diffusione delle infezioni, la rintracciabilità degli animali e delle loro produzioni, la protezione degli allevamenti a tutela del benessere animale e del patrimonio zootecnico e delle qualifiche sanitarie acquisite, nonché a salvaguardia della sicurezza alimentare e protezione dalle zoonosi.						
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Direttiva 64/432/CEE; Decisione n. 2007/174/CE; Reg. (CE) n. 1226/2002. Nazionali: D.P.R. 08/02/1954 n. 320; Legge 09/06/1964 n. 615 e s.m.i.; D.M. 15/12/1995; DM n. 592 e s.m.i.; D. Lgs n. 196 del 22/05/99 e s.m.i.; OM 28/5/2015. Regionali: DGR n. 493/2012 "Approvazione del piano regionale di controllo della tubercolosi, della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica"						
OBIETTIVO GENERALE	l'applicazione dei piar	anitario di indennità del patrimonio bovino re ni di eradicazione della TBC. ne dei controlli di tutti le aziende con allevam					
OBIETTIVI SPECIFICI		Produzione latte Latte crudo vendita diretta Latte da autoconsumo Aziende con allevamenti da latte con meno del 30% dei capi in lattazione vacche in asciutta / manze da rimonta					
	CARNE o MISTO 2. Effettuazione	linea vacca vitello riproduttori a fine carriera allevamenti da ingrasso U.I. che movimentano capi verso altre aziende dei controlli di tutte le aziende con allevamen	·				
	tipologie prod intradermotuk effettuarsi alm riferimento. 3. Effettuazione riproduzione,	uttive sopraindicate, per movimentazione di a percolinizzazione di tutti i capi presenti di età neno 60 giorni dopo la costituzione dell'alleva dei controlli su ogni capo bovino introdotto n non multisito: intradermotubercolinizzazione 2 giorni da effettuarsi almeno 45 giorni dopo l	animali da una azienda a un'altra: superiore ai 42 giorni da mento entro il 31/12 dell'anno di elle aziende con allevamenti da di tutti i capi presenti di età				



	dell'anno di riferimento.						
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Eseguire i test di intradermotubercolinizzazione individi riproduzione su tutti i capi di oltre 24 mesi di età, con frequi Vengono controllati annualmente le aziende di cui alla segui aziende risanate da meno di 2 anni; aziende risanate da meno di 2 anni; aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito della qualifica di allevamento ufficialmente indeni aziende per le quali una valutazione del rischio reputare opportuno. Esecuzione ed interpretazione dei test di intradermotubero ottenuto da BDN o da sistemi informativi locali. Rilevare, mediante l'ispezione veterinaria delle carcasse tipiche, con segnalazione dei casi di positività. Ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria delle ai routine l'intradermotubercolinizzazione singola. Il rico comparativa può essere adottata nei casi reazione dubbi sospetto di cause aspecifiche di positività.	enza triennale ente casistica o, per qualsias ne da TBC; o di infezione colinizzazione di bovini-bui ziende e dei orso all' intr	e. si motivo, una da micobatte utilizzando il r falini al mace loro animali è adermotubero	sospensione erio lo faccia modello 2/33 llo le lesioni utilizzata di olinizzazione			
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei test intradermici mediante il modello 2/33 ottenuto da BDN o da sistemi informativi locali, firmato dal Veterinario Ufficiale operatore e dal detentore dell'allevamento e conservato presso i Servizi Veterinari. Rilascio all'OSA di copia del modello 2/33, firmato dal Veterinario Ufficiale operatore e dal detentore dell'allevamento. Inserimento di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla programmazione di dette attività nel sistema informativo locale. Registrazione su Modello 10 delle positività al macello.						
FLUSSI INFORMATIVI	Registrazione in BDN (anagrafica allevamenti bovini) de sanitaria delle aziende controllate. Inserimento di tutte le informazioni relative all'esecuzione programmazione di dette attività in SANAN mediante coope	e delle attivit	à di profilassi,				
	Fonte dei dati	BDN; sistem Vetinfo-SAN	i informativi lo AN	cali;			
INDICATORI DI PROCESSO	Formula Baseline Valore Anno 2017						
Numero di aziende con allevamenti bovini della tipologia produttiva oggetto del piano	n. aziende controllate con allevamenti della tipologia produttiva da controllare attivi al 31/12 in BDN / n. aziende con allevamenti della tipologia Dato 2016 99,9 %						
Qualifiche sanitarie delle aziende con allevamenti attivi di bovini della tipologia produttiva oggetto del piano	n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 / n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano registrati in BDN al 31/12	produttiva da controllare attivi al 31/12 in BDN n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 / n. aziende con allevamenti attivi Dato 2016 99,9 % 99,9 %					



4. Piano Specifico CONTROLLO DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA (PT)

- D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali
- D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Il rapporto della Commissione Europea SANCO/B3/R16/2000 adottato il 21 marzo 2000 auspica lo sviluppo di strumenti atti a eradicare la Paratubercolosi bovina dalla popolazione animale. La predisposizione di piani di controllo è finalizzata alla certificazione export dei prodotti a base di latte.						
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Nazionali: Accordo del 17 ottobre 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina (Rep. Atti n. 146/CSR). Regionali: DGR n. 2100 del 30/12/2013 "Recepimento dell'accordo del 17 ottobre 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome concernente le linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti della Paraturbercolosi bovina"; Determina n. 5302 del 16/04/2014 "Indicazioni tecniche in attuazione delle Linee guida della DGR n. 2100/2013"						
OBIETTIVO GENERALE	Assegnare a tutti gli allevamenti bovini da riproduzione una qualifica sanitaria, secondo le previsioni delle linee guida nazionali per permettere la certificazione per il commercio consapevole degli animali e dei loro prodotti.						
OBIETTIVI SPECIFICI	Raccogliere dati sull'insorgenza dei casi clinici di paratubero effettuando il controllo clinico degli allevamenti per il mant						
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Condurre le attività di controllo clinico, secondo le indicazioni tecniche e operative previste dalle norme di riferimento. Le visite cliniche sono svolte nell'ambito del piano di controllo periodico per la tubercolosi bovina						
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dell'esito dei controlli clinici sulla scheda 2/33 desunta da BDN o da sistemi informativi locali. Rilascio all'OSA di SCU e/o di copia della scheda. Inserimento di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla programmazione di dette attività nel sistema informativo locale.						
FLUSSI INFORMATIVI	Registrazione in BDN (anagrafica allevamenti bovini) de sanitaria per paratubercolosi delle aziende controllate.	lla data del	controllo e d	ella qualifica			
INDICATORI DI	Fonte dei dati	BDN; sistem Vetinfo-SAN	i informativi lo IAN	cali;			
PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018			
Numero di aziende con allevamenti bovini della tipologia produttiva oggetto del piano TBC	n. aziende controllate per TBC con allevamenti attivi al 31/12 in BDN / n. aziende da controllare per TBC con allevamenti attivi al 31/12 in BDN + n. aziende controllate per paratubercolosi / n. aziende con qualifica sanitaria paraTB PT1 o superiore attivi al 31/12 in BDN						
Qualifiche sanitarie delle aziende con allevamenti attivi di bovini oggetto del piano Paratubercolosi	n. aziende con qualifica sanitaria registrata in BDN non scaduta al 31/12 / n. aziende con allevamenti con qualifica PT1 o superiore registrati in BDN al 31/12	Dato 2016	99,9 %	99,9 %			



5. Piano Specifico SORVEGLIANZA SIEROLOGICA ED ENTOMOLOGICA DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BT)

- D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali
- D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La BT è una malattia virale degli ovini e altri ruminanti, trasmessa da artropodi vettori, attualmente presente con diversi sierotipi in diverse Regioni determinando limitazioni nel commercio degli animali ed embrioni. L'area orientale del territorio regionale (Romagna) è zona di restrizione a causa della presenza di focolai della malattia, a partire dalla fine del 2014.					
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Reg. (CE) 1266/2007. Nazionali: O.M. 11/5/2001 e s.m.i.; Piano di emergenza BT e Manuale Operativo. Regionali: Piano regionale annuale di sorveglianza BT; DGR n. 1874 del 24/11/2015 "Assegnazione e concessione finanziamento per piano di vaccinazione Blue Tongue 2015-2016"					
OBIETTIVO GENERALE	Individuazione precoce della presenza dei vettori (Culicoides presenza di animali viremici, secondo quanto disposto dal pi CESME (Centro di referenza per le malattie esotiche).	spp), della circo	olazione virale	•		
OBIETTIVI SPECIFICI	A livello di ACR e ACL:					
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Individuare le aziende "sentinella" e le aziende per la sorveglianza entomologica, secondo le vigenti disposizioni ministeriali. Eseguire i prelievi di sangue per esame sierologico negli animali sentinella, nel periodo e con la frequenza stabiliti dal piano regionale annuale di sorveglianza BT, utilizzando scheda accompagnamento campioni SBT11, desunta da BDN. Posizionamento con frequenza settimanale di una trappola black light per la cattura dei Culicoides in una azienda scelta per particolari caratteristiche ambientali e zootecniche, con prelievo ed invio degli					
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	insetti catturati, utilizzando la scheda accompagnamento campione, desunta da BDN. Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di SCU e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.					
FLUSSI INFORMATIVI	SEER					
	Fonte dei dati	BDN, SEER				
INDICATORI DI PROCESSO	Formula Baseline Valore Valore Anno Anno 2017 2018					
Sorveglianza sierologica in allevamenti sentinella per BT	n. campioni effettuati mensilmente nelle aziende con sentinelle / n. campioni programmati Dato 2016 90 % 90 % mensilmente nelle aziende con sentinelle					
Sorveglianza entomologica per BT	n. campioni entomologici effettuati nelle aziende sentinelle / n. campioni entomologici programmati nelle aziende sentinelle	Dato 2016	90 %	90 %		



6. Piano Specifico controllo della Brucellosi ovicaprina

- D 1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.
- D 5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D 6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D 12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La Decisione 2011/277/UE riconosce la Regione Emilia-Romagna territorio ufficialmente indenne da brucellosi (<i>Brucella melitensis</i>). Resta impregiudicata la rilevanza del controllo, sia nella fase di movimentazione che come controllo periodico delle strutture di concentramento degli animali, in quanto elemento fondamentale per garantire la prevenzione, la sorveglianza sulla diffusione dell'infezione, la rintracciabilità degli animali e delle loro produzioni, la protezione degli allevamenti a tutela del benessere animale e del patrimonio zootecnico e della qualifica sanitaria acquisita, nonché a salvaguardia della sicurezza alimentare e protezione dalle zoonosi.					
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Decisione 2011/277/UE. Nazionali: D.lgs. 4 aprile 2006, n.191, DM n. 453/92 Regionali: L.R. 9 febbraio 2004, n. 4, DGR 27/06/201	e s.m.i., O.M. 28 maggio 2015. 11 n. 917.				
OBIETTIVO GENERALE	Mantenere la qualifica sanitaria del patr attraverso l'applicazione dei piani di erad	rimonio ovino e caprino della Regione Emilia-Romagna licazione della Brucellosi ovina e caprina.				
OBIETTIVI SPECIFICI	ORIENTAMENTO PRODUTTIVO BDN / TIPOLOGIA ATTIVITÀ MISTO, CARNE, LATTE' LANA ALLEVAMENTI IN AZIENDE CON ALLEVAMENTI BOVINI DA LATTE E LINEA VACCA-VITELLO FATTORIE DIDATTICHE e AGRITURISMI PRODUZIONE DA AUTOCONSUMO 2. Effettuazione dei controlli di tutte le movimentazione di animali da una a effettuata su tutti i capi presenti di dopo la costituzione dell'allevament 3. Controllo sierologico negli ultimi 90 età superiore a sei mesi, che vengor	reaziende con allevamenti di ovini e caprini, per a di attività e secondo le frequenze sotto indicate: CONTROLLI FREQUENZA BIENNALE controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore a 6 mesi FREQUENZA ANNUALE controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore a 6 mesi in almeno il 25% degli allevamenti da autoconsumo presenti sul territori odi competenza e aziende con allevamenti di nuova istituzione, per azienda a un'altra: prova sierologica su sangue età superiore ai 6 mesi da effettuarsi almeno 60 giorni to entro il 31/12 dell'anno di riferimento. giorni prima della partenza di tutti gli ovini e caprini, di no trasportati per ragioni di pascolo o transumanza.				
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Esecuzione dei prelievi di sangue per esame sierologico negli allevamenti ovini e caprini, con puntuale controllo anagrafico dei capi ed utilizzando scheda accompagnamento campioni desunta da BDN o da sistemi informativi locali.					
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di SCU o scheda accompagnamento campioni. Inserimento di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla programmazione di dette attività nel sistema informativo locale.					
FLUSSI INFORMATIVI	sanitaria delle aziende controllate; inserir	enti ovi-caprini) della data del controllo e della qualifica mento di tutte le informazioni relative all'esecuzione grammazione di dette attività in SANAN mediante del gestionale SEER da parte di IZSLER.				



	Fonte dei dati	Vetinfo BDN e SANAN; SEER; sistema informativo locale		
INDICATORI DI	Formula	Baseline	Valore	Valore
PROCESSO			Anno	Anno
			2017	2018
Numero di aziende con allevamenti ovini e caprini dell' orientamento produttivo oggetto del piano	n. aziende controllate con allevamenti dell'orientamento produttivo da controllare con frequenza biennale attivi al 31/12 in BDN / n. aziende con allevamenti dell'orientamento produttivo da controllare con frequenza biennale attivi al 31/12 in BDN	Dato 2016	99 %	99 %
Numero di aziende con allevamenti ovini e caprini da autoconsumo oggetto del piano	n. aziende controllate con allevamenti da autoconsumo al 31/12 attivi in BDN / n. aziende con allevamenti da autoconsumo attivi al 31/12 in BDN	Dato 2016	25%	25%
Qualifiche sanitarie delle aziende con allevamenti attivi di ovini e caprini, registrati in BDN con orientamento produttivo carne, latte, lana, misto	n. aziende con allevamenti di orientamento produttivo carne, latte, lana, misto attivi con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12 / n. aziende con allevamenti di orientamento produttivo carne, latte, lana, misto attivi al 31/12 in BDN	Dato 2016	99 %	99 %



7. Piano Specifico SORVEGLIANZA ATTIVA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE)

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Dal 1990 la Comunità ha adottato una serie di misure al fine di tutelare la salute dell'uomo e degli animali dal rischio della Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE). Si tratta di una malattia neurologica di tipo degenerativo ad esito costantemente fatale che colpisce i bovini. La malattia in questi animali si ipotizza abbia avuto origine da alimenti contenenti farine di ossa e carne. La BSE rientra nel gruppo delle "Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili" (TSE) provocate da agenti non classificabili come virus o batteri. In questo gruppo di malattie rientrano anche la Scrapie degli ovi-caprini e la malattia di Creutzfeldt-Jacob dell'uomo. Data la gravità dei rischi che alcune TSE presentano per la salute umana e animale, è opportuno adottare norme specifiche per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di tali malattie. Il territorio nazionale è attualmente indenne.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Bovini Comunitari: Reg. (CE) 999/2001 e s.m.i.; Dec. (CE) 908/2008. Nazionali: DM 7 gennaio 2000; DM 16 ottobre 2003; L. 25 luglio 2001, n. 305 Regionali: DGR n. 1120 del 01/07/02 "Individuazione segnalazioni e gestione dei casi sospetti clinici di BSE" Ovicaprini Comunitari: Reg. (CE) 999/2001 e s.m.i.
OBIETTIVO GENERALE	Mantenere i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di Stato a rischio trascurabile di BSE.
OBIETTIVI SPECIFICI	Per la sorveglianza attiva prelevare il tronco encefalico (obex): • da tutti i bovini - bufalini di età > a 48 mesi morti in azienda campionabili; • da tutti gli ovicaprini di età > a 18 mesi morti in azienda campionabili; (con le esclusioni di cui alla Dec. 2008/908/CE e nota ministeriale DGSA n. 2905 del 17/02/2009, riguardanti bovini provenienti da alcuni Stati Membri e dai Paesi Terzi, per i quali vengono ancora applicati i 24 mesi); • da tutti i bovini - bufalini di età > a 48 mesi di categorie "a rischio" all'atto della macellazione (giunti alla macellazione morti, macellazioni d'urgenza o differite), da un numero di ovini di età > a 18 mesi previsto da specifici piani regionali annuali e da tutti i caprini macellati di età > 18 mesi Animali morti in azienda campionabili: animali morti in azienda per i quali non si sono dimostrate difficoltà oggettive di prelievo (avanzato stato di decomposizione, impossibilità a raggiungere l'animale morto, cadavere carbonizzato, ecc.), non imputabili a problemi organizzativi dell'ADSPV. Sorveglianza passiva: Effettuare gli accertamenti in caso di segnalazione di bovini e bufali con sintomi clinici compatibili con la BSE



MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Condurre le attività di sorveglianza attiva con campionamento secondo la normativa di riferimento e le specifiche istruzioni operative del Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) Effettuare gli accertamenti in caso di segnalazione di bovini e bufali con sintomi clinici compatibili con la BSE rilevati mediante sorveglianza passiva applicando quanto previsto dall'articolo 7 del DM 07/01/2000: ordina l'isolamento ed il divieto di spostamento dell'animale o degli animali in questione; effettua un censimento degli animali, anche di specie diverse, presenti nell'azienda; compila la scheda di indagine clinica in caso di conferma di sospetto applica le misure previste dallo stesso decreto sul capo e sull'azienda						
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Rilascio all'OSA di Per gli accertamer del controllo clinic Rilascio all'OSA di	Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di copia della scheda accompagnamento campioni. Per gli accertamenti in caso di segnalazione di animali con sintomi riferibili a BSE registrazione del controllo clinico ispettivo sulla scheda di cui all'allegato 1 del D.M. 07 gennaio 2000. Rilascio all'OSA di copia delle schede SCU. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.					
FLUSSI INFORMATIVI	Sistema informativ	Sistema informativo dell'IZSLER afferente al CEA (test rapidi TSE); sistemi informativi locali.					
INDICATORI DI PROCESSO	Controlli sui morti in allevamento bovini: per numeratore e denominatore sistema SEER Controlli sui morti in allevamento ovicaprini: per numeratore SEER o dati IZS per denominatore piano annuale nazionale scrapie Controlli al macello bovini: numeratore dati IZS, denominatore dato AUSL Controlli al macello ovicaprini: numeratore dati IZS, denominatore dato AUSL e piano nazionale						
	Formula		Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
Prelievo dell'obex nei bovini-bufalini morti in allevamento	n. bovini-bufalini e	oufalini di età > 48 mesi prelevati / età > 48 mesi registrati come n BDN campionabili	Dato 2016	99 %	99 %		
Prelievo dell'obex negli ovicaprini morti in allevamento	n. obex di ovi-caprini di età > 18mesi prelevati / n. di ovi-caprini età > 18 mesi morti in azienda campionabili		Dato 2016	99 %	99 %		
Prelievo dell'obex nei bovini-bufalini al macello	macello / n. bovin categorie "a rischi	N. obex bovini-bufalini di età > 48 mesi prelevati in macello / n. bovini - bufalini di età > a 48 mesi di categorie "a rischio" all'atto della macellazione		100 %	100 %		
Prelievo dell'obex nei ovini al macello	/ N. ovini di età > a regionale annuale		Dato 2016	100 %	100 %		
Prelievo dell'obex nei caprini al macello		di età > 18 mesi prelevati in ni di età > a 18 mesi macellati	Dato 2016	100 %	100 %		



8. Piano Specifico SELEZIONE GENETICA ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI NEGLI OVINI (TSE)

- D 1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali
- D 5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D 6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Tra il 2004 e il 2014 sono stati registrati in Emilia-Romagna 24 focolai di TSE, con abbattimento e relativo indennizzo di oltre 1500 capi ovini. La maggior parte dei focolai si è verificata in greggi non aderenti al piano regionale di selezione genetica. In Regione Emilia-Romagna si è stabilita la necessità, al fine di tutelare la salute umana e animale, di intensificare la selezione genetica alle TSE degli ovini, estendendo l'obbligo di adesione al piano di tutti i greggi con un numero di capi superiore a 50
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Reg. (CE) 999/2001 "Disposizioni per il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) "e s.m.i.; Dec. 2003/100/CE che fissa requisiti minimi per l'attivazione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Nazionali: DM 17/12/2004 "Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" Regionali: DGR 317/2013 "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini"
OBIETTIVO GENERALE	Incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle TSE nella popolazione ovina al fine di: a) contribuire alla tutela della salute umana ed animale; b) concorrere al controllo delle TSE degli ovini; c) concorrere alla creazione di aziende ovine a "basso rischio" di TSE.
OBIETTIVI SPECIFICI	Attuare i controlli ispettivi per TSE in tutti gli allevamenti aderenti al piano. Eseguire i prelievi per la genotipizzazione dei riproduttori maschi non ancora genotipizzati negli allevamenti sottoposti al piano. Registrare in BDN i codici identificativi dei capi controllati e relativo genotipo e rilasciare il certificato individuale di genotipo.
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Effettuare visita clinica e verifica gestionale secondo specifica lista di riscontro regionale. Effettuare prelievi di sangue a tutti i nuovi arieti destinati alla riproduzione che hanno raggiunto i 6 mesi d'età e a quelli già testati per i quali si evidenziano dubbi d'identità, utilizzando specifica scheda accompagnamento campioni regionale. Rilasciare il certificato individuale di genotipo.
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione attività mediante lista di riscontro, SCU, schede accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di SCU e/o scheda accompagnamento campioni. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.
FLUSSI INFORMATIVI	Registrazione in BDN (anagrafica allevamenti ovicaprini) dei codici identificativi e del genotipo dei capi controllati e della qualifica sanitaria delle aziende controllate.



	Fonte dei dati	BDN		
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Controllo allevamenti ovini per TSE	N. allevamenti controllati / n. allevamenti consistenza > 50 capi + n. allevamenti < 50 capi aderenti volontariamente al piano	Dato 2016	100 %	100 %
Controllo riproduttori maschi per genotipo negli allevamenti sottoposti al piano	N. riproduttori maschi controllati per genotipo negli allevamenti sottoposti al piano / n. riproduttori maschi non ancora genotipizzati negli allevamenti sottoposti al piano	Dato 2016	100 %	100 %



9. Piano Specifico SORVEGLIANZA DELL'INFLUENZA AVIARE NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

- D 1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali
- D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D7 Predisposizione dei sistemi di risposta ad emergenze epidemiche nelle popolazioni animali
- D 12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	L'Influenza Aviaria in entrambe le forme di patogenicità (alta HPAI e bassa LPAI) è fonte di notevole preoccupazione sia per la gravità zooeconomica, sia per il rischio zoonosico. Negli ultimi anni alcuni focolai di Influenza Aviaria LPAI sono stati rilevati sul territorio regionale. Nel 2013 si è verificata un'epidemia di HPAI con un limitato numero di aziende interessate, ma notevoli danni economici, diretti e indiretti			
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Dec. 2006/437/CE Nazionali: D.Lgs n. 9 del 25/01/2010; DM 25/06/2010; DM 13/11/2 Regionali: DGR n. 1575 del 02/11/2011; Piano regionale per il mon			enza aviare.
OBIETTIVO GENERALE	Rilevare precocemente la presenza del virus influenzale contrastarne efficacemente la diffusione.	nella popolazion	e avicola regior	nale al fine di
OBIETTIVI SPECIFICI	Effettuare controlli clinici, sierologici e virologici neg normativa vigente in periodo di pace o in periodo di pre effettuare controlli sulle strutture aziendali e si BIOSICUREZZA.	senza di focolai;		-
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Accessi negli allevamenti delle diverse specie e tipologie produttive avicole selezionati con modalità e tempi previsti dal piano di monitoraggio regionale e da diverse disposizioni se in emergenza, con valutazione dei parametri produttivi e controlli clinici e documentali, campionamento delle necessarie matrici secondo criteri e numeri prestabiliti, conferimento all'IZSLER dei campioni utilizzando la specifica modulistica da BDN. Accessi negli allevamenti commerciali delle diverse specie e tipologie produttive avicole selezionati e con frequenze stabilite dalla norma o sulla base di una valutazione del rischio, ed effettuazione del controllo ispettivo di biosicurezza con le modalità stabilite dal manuale regionale.			
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Registrazione del controllo ispettivo di biosicurezza mediante lista di riscontro, SCU/ SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.			
FLUSSI INFORMATIVI	Inserimento dei controlli di biosicurezza nel sistema info	orriativo riazioria	ie (313.1NFO.)	
	Fonte dei dati	SEER; sistem	a informativo	ocale.
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Controllo per Influenza aviare degli allevamenti avicoli	n. allevamenti avicoli controllati / n. allevamenti avicoli programmati da piano nazionale	Dato 2016	100 %	100 %



10. Piano Specifico SORVEGLIANZA DELLE SALMONELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

- D 1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali
- D 5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D 6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D 12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Le salmonellosi sono ancora causa di frequenti e a volte gravi episodi di tossinfezione alimentare nell'uomo. Piani nazionali annuali prevedono le modalità dei controlli finalizzati alla riduzione della prevalenza dell'infezione negli allevamenti avicoli
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Regolamenti CE/ UE n. 2160/2003 - 1177/2006 - 213/2009 - 200/2010 - 517/2011 - 200/2012 - 1190/2012; Nazionali: D.Lgs n. 191 del 04/04/2006 ; Piano nazionale annuale di controllo delle salmonellosi negli avicoli
OBIETTIVO GENERALE	Riduzione della prevalenza dei sierotipi rilevanti di Salmonella secondo le indicazioni comunitarie
OBIETTIVI SPECIFICI	 L'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi rilevanti di Salmonella nei gruppi di avicoli commerciali è: all'1% o meno per i polli e i tacchini da carne e da riproduzione; riduzione di almeno il 10% inferiore alla prevalenza rilevata nell'anno precedente nei gruppi di ovaiole Gallus gallus; Effettuare i controlli ufficiali secondo le frequenze dettate dal Piano di controllo nazionale: controlli ufficiali con campionamenti nei confronti delle Salmonelle pertinenti (S. typhimurium compresa la variante monofasica e S. enteritidis, negli allevamenti di galline ovaiole, polli da carne, tacchini da riproduzione e da ingrasso), (S. typhimurium compresa la variante monofasica, S. enteritidis, hadar, infantis e virchow nei riproduttori Gallus); verifica dei piani di autocontrollo delle Aziende; controlli sulle strutture e sulla corretta conduzione in materia di biosicurezza.
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Effettuare le seguenti attività: Accessi negli allevamenti commerciali delle diverse specie e tipologie produttive avicole selezionati con modalità e tempi previsti nel Piano nazionale vigente, per il campionamento delle matrici richieste, conferimento all'IZSLER dei campioni utilizzando la specifica modulistica da BDN. Accessi negli allevamenti commerciali delle diverse specie e tipologie produttive avicole tenuti all'autocontrollo con frequenze stabilite dalla norma o sulla base di una valutazione del rischio, per l'effettuazione del controllo ispettivo con verifica dei piani aziendali di autocontrollo e dei requisiti di biosicurezza con le modalità stabilite dal manuale regionale
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Registrazione del controllo ispettivo di biosicurezza mediante lista di riscontro, SCU/ SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. Inserimento dei controlli di biosicurezza nel sistema informativo nazionale (SIS.INFO).
FLUSSI INFORMATIVI	Gestiti dal SEER e da Vetinfo-SIS.INFO



	Fonte dei dati	SEER e da Vetinfo-SIS.INFO.		
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Campionamenti in gruppi di avicoli per Salmonella	n. gruppi avicoli campionati / n. gruppi avicoli programmati da Piano nazionale	Dato 2016	100 %	100 %
Ispezioni biosicurezza presso gli allevamenti avicoli	n. allevamenti avicoli ispezionati / n. allevamenti avicoli programmati	Dato 2016	100 %	100 %
Prevalenza dei sierotipi rilevanti di Salmonella nei gruppi di avicoli commerciali di tacchini e polli	n. gruppi di volatili positivi / n. gruppi presenti	Dato 2016	<1%	<1%
Prevalenza dei sierotipi rilevanti di Salmonella nei gruppi di avicoli commerciali di ovaiole	n. gruppi di volatili positivi / n. gruppi presenti	Dato 2016	riduzione del 10% rispetto al 2016	riduzione del 10% rispetto al 2017



11. Piano Specifico PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI (LEISHMANIOSI)

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	A livello mondiale si sta assistendo al rapido modificarsi di equilibri bio-geografici consolidati che aprono nuove situazioni di rischio ecologico e sanitario. Secondo la valutazione dello European Center for Disease Control (Ecdc) i cambiamenti climatici e ambientali potrebbero aumentare il rischio di malattie trasmesse da vettori in Europa e l'espansione di patologie diffuse da insetti vettori. Numerosi studi sul clima predicono che in futuro molte parti d'Europa diventeranno più calde e umide e questo potrà avere un impatto sui vettori di malattia. L'attenzione su questo tema da parte delle Autorità sanitarie è alta e in agosto 2013 è stato pubblicato dall'OMS il nuovo report "Regional framework for surveillance and control of invasive mosquito vectors and re-emerging vector-borne diseases, 2014–2020". Alcune delle malattie infettive e diffusive a carattere zoonotico, come la Leishmaniosi, rivestono una particolare importanza per la loro intrinseca pericolosità e la loro diffusione; gli insetti vettore, <i>Phlebotomus perniciosus e Phebotomus perfiliewi</i> , sono ormai diffusi su tutto il territorio regionale. La Leishmaniosi è una zoonosi causata da un protozoo trasmesso da insetti ematofagi e che il cane ne è il principale serbatoio. Dal 2007 la Regione Emilia-Romagna, allo scopo di mantenere sotto costante controllo della leishmaniosi canina, ha attivato un Piano regionale di controllo della malattia: da tali indagini è emersa una incidenza della malattia in oggetto negli ultimi anni in costante e preoccupante aumento.	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Nazionali: DPR 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria; L. 281/1991 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; Linee Guida per il controllo del serbatoio canino della leishmaniosi viscerale zoonotica in Italia (Rapporti ISTISAN 04/12). Regionali: DGR n. 1326/2007, DGR n. 240/2015 "Approvazione delle linee guida per il controllo della leishmaniosi canina in Emilia-Romagna".	
OBIETTIVO GENERALE	Controllo della Leishmaniosi canina nel territorio regionale attraverso un costante monitoraggio della presenza della zoonosi nella popolazione canina al fine della prevenzione della malattia nell'uomo. Riduzione dell'incidenza della leishmaniosi canina nelle strutture di ricovero per cani e sul territorio regionale.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Effettuare la sorveglianza sierologica su cani presenti nelle strutture di ricovero, al fine di rilevare tempestivamente l'infezione.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Classificazione in classi e notifica della classe di appartenenza ai gestori delle strutture di ricovero (canili), secondo lo schema contenuto nella norma di riferimento. Eseguire i prelievi di sangue per esame sierologico su tutti i cani di nuova introduzione, utilizzando la scheda accompagnamento campioni prevista dalla norma di riferimento. Eseguire i prelievi di sangue per esame sierologico su cani sentinella, nelle strutture di ricovero in classe 1 e 3 utilizzando scheda accompagnamento campioni prevista dalla norma di riferimento. Posizionamento con frequenza quindicinale di una trappola attrattiva, nel periodo da 15 maggio al 15 ottobre, nelle strutture di ricovero in classe 2 e 4, con prelievo ed invio degli insetti catturati, utilizzando la scheda accompagnamento campione prevista dalla norma di riferimento.	



REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Rilascio al gestore di SCU/SCU NC e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.			
FLUSSI INFORMATIVI	Gestiti direttamente dal SEER.			
	Fonte dei dati	SEER/sistemi info	rmativi locali	
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Controllo per leishmania sui cani introdotti nelle strutture di ricovero, di età superiore ai 6 mesi e non restituiti al proprietario	N° dei cani introdotti nelle strutture di ricovero, di età superiore ai 6 mesi e non restituiti al proprietario controllati per leishmania/ N° dei cani introdotti nelle strutture di ricovero, di età superiore ai 6 mesi e non restituiti al proprietario	Dato 2016	>90%	>90%
Controllo sierologico strutture di ricovero cani di cui alla L.R. 27/2000	N° strutture di ricovero cani di cui alla L.R. 27/2000 controllate / N° di strutture di ricovero di cui alla L.R. 27/2000 con cani sentinella	Dato 2016	100 %	100 %
Controllo entomologico strutture di ricovero cani di cui alla L.R. 27/2000	N° sopralluoghi per campionamenti quindicinali da giugno a settembre effettuati / n° sopralluighi per campionamenti quindicinali programmati da giugno a settembre	Dato 2016	87,5 %	87,5 %



12. Piano Specifico PIANO DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLA MVS E DELLA PSC

- D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali
- D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	In Emilia-Romagna la sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino (MVS), della Peste Suina Classica (PSC) e della Malattia di Aujeszky (MA) negli allevamenti suini vengono svolte contestualmente per ottimizzare l'impiego delle risorse. Il piano regionale di sorveglianza deve soddisfare le disposizioni relative ai diversi programmi nazionali. La situazione delle tre malattie che colpiscono i suini è diversa: mentre la PSC è stata eradicata in tutta Italia, la MVS persiste in alcune regioni e deve esserne impedita la sua reintroduzione sul territorio regionale. La sorveglianza delle tre malattie prevede l'applicazione costante di misure di biosicurezza negli allevamenti e l'esecuzione di verifiche e di controlli periodici dello stato sanitario dell'allevamento da parte dell'ACL.			
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Dec. 2005/779/CE. Nazionali: D.P.R. 08/02/1954 n. 320; D.P.R. 17/05/1996, n. 362; O.M. 12/04/2008; D. Lgs. n. 55 del 20/02/2004. Regionali: Linee guida per la applicazione dei piani nazionali di sorveglianza della MVS, della PSC e di controllo della Malattia di Aujeszky in Emilia-Romagna.			
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante scheda accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di SCU e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle attività di sorveglianza, nonché alla programmazione di dette attività nel sistema informativo locale.			
FLUSSI INFORMATIVI	Registrazione in BDN (anagrafica allevamenti suini) della data del controllo e della qualifica sanitaria delle aziende controllate; alimentazione del gestionale SEER da parte di IZSLER.			
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	BDN, SEER Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Numero di aziende con allevamenti suini dell'orientamento produttivo oggetto del piano	n° aziende con allevamenti dell'orientamento produttivo oggetto del piano attivi in BDN al 31/12 controllate / n° aziende con allevamenti attivi dell'orientamento produttivo oggetto del piano registrate in BDN al 31/12	Dato 2016	100 %	100 %
Qualifiche sanitarie delle aziende con allevamenti attivi di suini dell' orientamento produttivo oggetto del piano	n° aziende soggette al piano con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non scaduta al 31/12/ n. aziende soggette al piano registrate in BDN al 31/12	Dato 2016	100 %	100 %



13. Piano Specifico CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY (MA)

- D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali
- D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto la qualifica di indenne per malattia di Aujeszky (MA). Nelle Regioni italiane a vocazione suinicola tale qualifica è in corso di raggiungimento; il ritardo di tale raggiungimento potrebbe determinare significative penalizzazioni per il comparto produttivo suinicolo, in quanto la normativa comunitaria non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni. L'applicazione del Piano di controllo di cui al D.M. 1 aprile 1997 ha determinato sul territorio della regione Emilia-Romagna una riduzione della sieroprevalenza della Malattia di Aujeszky, che in alcune province si è stabilizzata al di sotto del 15%.		
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Dec. 2008/185/CE. Nazionali: D.P.R. 08/02/1954 n. 320; OM 29/07/1982; D. 1/04/1997. Regionali: DGR 1588/2014; Linee guida per la applicazione dei piani nazionali di sorveglianza della MVS, della PSC e di controllo della Malattia di Aujeszky in Emilia-Romagna		
OBIETTIVO GENERALE	Diminuir	e progressivamente la prevalenza de	ella MA sul territorio regionale.
OBIETTIVI SPECIFICI	 Effettuazione dei controlli come sotto indicato: monitoraggio allevamenti da ingrasso non soggetti a piano sorveglianza MVS PSC, con la sola esclusione di quelli che introducono da allevamenti sierologicamente positivi per MA; verifica dei requisiti per il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da MA o monitoraggio allevamenti da riproduzione (a ciclo chiuso e a ciclo aperto) o ingrasso già soggetti a piano sorveglianza MVS PSC. 		
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	1. Monitoraggio allevamenti da ingrasso non soggetti a piano sorveglianza MVS PSC: Tipologia Allevamento Ingrasso Cadenza prelievi Annuale Numero suini da prelevare Come da tabella per prevalenza attesa 5% - IC 95% Sede campionamento Allevamento o macello 2. Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da MA o monitoraggio allevamenda riproduzione (a ciclo chiuso e a ciclo aperto) o ingrasso già soggetti a piano sorveglianza MVS PSC: frequenza e numerosità del campionamento secondo le Linee guida regionali per la applicazione dei piani nazionali di sorveglianza della MVS, della Pse e di controllo della Malattia di Aujeszky in Emilia-Romagna; altri requisiti di biosicurezza rispetto del piano vaccinale come da DGRn.1588/2014 (scheda accompagnamento campioni all. 5). 3. Esecuzione dei prelievi al macello, utilizzando la pertinente scheda accompagnamento campioni (all. 6) desunta da "Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malatti di Aviscola per dei controlli		Ingrasso Annuale Come da tabella per prevalenza attesa 5% - IC 95% Allevamento o macello evamento indenne da MA o monitoraggio allevamenti ciclo aperto) o ingrasso già soggetti a piano e numerosità del campionamento secondo le Linee dei piani nazionali di sorveglianza della MVS, della PSC eszky in Emilia-Romagna; altri requisiti di biosicurezza e da DGRn.1588/2014 (scheda accompagnamento
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante scheda accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle attività di sorveglianza, nonché alla programmazione di dette attività nel sistema informativo locale.		
FLUSSI INFORMATIVI		zione in BDN (anagrafica allevament ende controllate; alimentazione del	i suini) della data del controllo e della qualifica sanitaria gestionale SEER da parte di IZSLER.



	Fonte dei dati	BDN; sistemi informativi locali; Vetinfo-SANAN		
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Campionamento allevamenti suini soggetti a piano	n° aziende con allevamenti soggetti a piano controllati attivi in BDN al 31/12 / n° aziende con allevamenti attivi dell'orientamento produttivo oggetto del piano registrate in BDN al 31/12	Dato 2016	100 %	100 %
Qualifiche sanitarie delle aziende con allevamenti attivi di suini dell' orientamento produttivo oggetto del piano	n° aziende soggette al piano con qualifica sanitaria registrata in BDN non scaduta al 31/12 / n° aziende soggette al piano registrati in BDN al 31/12	Dato 2016	100 %	100 %



14. Piano Specifico BIOSICUREZZA ALLEVAMENTI SUINI

- D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali
- D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Le aziende suinicole, per mantenere l'accreditamento per malattia vescicolare (MVS), per mantenere od acquisire la qualifica di indenni da Malattia di Aujeszky e per mantenere od acquisire la qualifica di aziende in condizioni di stabulazione controllata ai fini del controllo della trichinellosi, devono possedere requisiti strutturali e gestionali di biosicurezza stabiliti da specifiche norme.			
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Reg. (UE) n. 1375/2015; Reg. (CE) n. 852/2004. Nazionali: O.M. 12/04/2008. Regionali: DGR n. 1526 del 22/10/2007; DGR n. 1248 del 28/7/2008; DGR n. 217 21/02/2011, Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti n. 133 del 11/01/2008; Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti n. 2445 del 01/03/2012.			
OBIETTIVO GENERALE	Garantire l'adempimento, da parte delle aziende del comparto suinicolo, ai requisiti di biosicurezza richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per il riconoscimento dello status di aziende in condizioni di stabulazione controllata ai fini della trichinosi, per l'accreditamento dell'indennità da MVS e per la qualifica dell'indennità da Malattia di Aujeszky.			
OBIETTIVI SPECIFICI	Effettuare il controllo delle aziende suinicole determinate sulla base di analisi del rischio e con le modalità previste dal manuale regionale.			
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale; condurre le ispezioni secondo la normativa di riferimento e lo specifico manuale di controllo e lista di riscontro regionali			
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione del controllo ispettivo di biosicurezza mediante lista di riscontro, SCU/ SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale			SCU NC.
FLUSSI INFORMATIVI	Inserimento della qualifica di azienda in condizioni di stabulazione controllata ai fini del controllo della trichinosi nella BDN.			del controllo
	Fonte dei dati	BDN, SEER		
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Controllo aziende con allevamenti di suini per la biosicurezza	n. aziende con allevamenti suini attivi in BDN al 31/12 controllate / n. aziende con allevamenti suini attivi programmate registrate in BDN al 31/12	Dato 2016	100 %	100 %



15. Piano Specifico SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D 12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Afferiscono a questo piano numerose malattie di rilevanza zoonosica o di importanza zoo economica quali West Nile Disease (WND), Trichinosi, Influenza Aviaria, Peste suina classica, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky, Usutu, Malattia di Newcastle, Tubercolosi, Brucellosi, Influenza Suina. Alcune di queste sono presenti con andamento sporadico o con bassa prevalenza sul territorio regionale. La sorveglianza dei selvatici è stata introdotta per individuare importanti fattori di rischio per il controllo delle malattie degli animali e delle zoonosi che hanno serbatoi nella fauna selvatica.	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Reg. (CE) 1375/2015. Nazionali: L. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma"; Dispositivo DGSAF n. 3632-13/02/2015; D.Lgs n. 191 del 04/04/2006; DM 3 giugno 2014 "Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile". Regionali: LR n. 8/94 e successive modifiche (protezione fauna selvatica e attività venatoria); Piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica; DGR n. 1248 del 28/7/2008; Piano regionale di sorveglianza della West Nile Disease, Chikungunya e Dengue	
OBIETTIVO GENERALE	Monitorare lo stato sanitario della fauna selvatica al fine di contribuire alla protezione della fauna stessa, di prevenire patologie comuni alle popolazioni animali domestiche, nonché patologie trasmissibili all'uomo e contribuire alla valutazione sanitaria dell'ambiente.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Sottoscrizione di un protocollo di coordinamento fra i diversi attori. Programmazione di incontri finalizzati alla diffusione di informazioni inerenti al piano di monitoraggio. Conferimento all'IZS di almeno il numero minimo di campioni delle diverse specie animali previsti dal piano.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Condurre l'incontro per la sottoscrizione di specifico protocollo seguendo lo schema - allegato 5 al piano. Condurre gli incontri finalizzati alla diffusione di informazioni inerenti al piano di monitoraggio, producendo pertinente verbale. Conferire all'IZS i campioni delle diverse specie animali previsti dal piano, utilizzando le specifiche scheda accompagnamento allegate al piano.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Protocollo per la raccolta e conferimento dei campioni mediante allegato 5. Verbalizzazione incontri finalizzati alla diffusione di informazioni inerenti al piano di monitoraggio. Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni.	
FLUSSI INFORMATIVI	Trasmissione allegato 5 dalla ACL alla ACR entro il 30 giugno. Alimentazione del gestionale SEER da parte di IZSLER. Da parte di ACR: alimentazione sistema informativo nazionale zoonosi e flusso informativo trichinella.	



	Fonte dei dati	BDN; SEER; sistema informativo locale.		
INDICATORI DI			Valore	Valore
PROCESSO	Formula	Baseline	Anno	Anno
			2017	2018
Incontri finalizzati alla diffusione di informazioni inerenti al piano di monitoraggio	Evidenza verbali incontri	Dato 2016	100%	100%
Protocollo di coordinamento	Evidenza documentale	Dato 2016	100%	100%



16. Piano Specifico SORVEGLIANZA MALATTIE ORGANISMI ACQUATICI

- D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali
- D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali
- D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali

Il territorio regionale ospita acquacolture che allevano pesci, crostacei o molluschi bivalvi eduli di				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Nazionali: D.lgs. n. 148/2008 "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie"; DM 08/07/2010 disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura; DM 03/08/2011. Regionali: L.R. n. 11/2012; DGR n. 1601 dell'11/11/2013 "Linee guida per l'applicazione al settore della acquacoltura del decreto del ministero della salute 3 agosto 2011 concernente le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese d'acquacoltura, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 148/2008".				
Garantire mediante controlli ufficiali la sanità degli organismi acquatici allevati e le qualifiche sanitarie per alcune malattie di interesse comunitario nelle aziende di acquacoltura, anche in previsione dell'eventuale riconoscimento di indennità territoriali finalizzate ad incrementare le opportunità di libero scambio dei prodotti dell'acquacoltura				
Dare attuazione alle Linee guida regionali per quanto riguarda la fase autorizzativa delle acquacolture già in attività e delle nuove aziende secondo procedura e modulistica stabilite e con criterio di uniformità. Verificare i programmi di sorveglianza sanitaria implementati dalle aziende sulla base di una valutazione del rischio approvata, ed effettuare i controlli ufficiali che saranno programmati sulla base della medesima valutazione del rischio				
Le Imprese di acquacoltura possono chiedere di essere autorizzati e / o registrati, secondo apposita modulistica da inoltrare ai SUAP. Le domande e gli allegati (buone prassi igieniche, valutazione del rischio, programma di sorveglianza sanitaria, curriculum del professionista laureato qualificato) sono valutate dall'ACL che effettua, anche in loco, la verifica dei requisiti dichiarati, rilasciando, al termine del procedimento, il parere di competenza, inoltrato poi alla Regione per la successiva autorizzazione. La pratica viene poi utilizzata per l'implementazione in BDN. Gli Operatori delle acquacolture producono una valutazione del rischio sanitario secondo Linee guida regionali, valutazione che deve essere validata dall'ACL. Il programma di sorveglianza sanitaria per ogni azienda di acquacoltura in autocontrollo e in controllo ufficiale viene declinato sulla base di tale				
Registrazione delle aziende in BDN tramite modello D2 della DGR n. 1601/2013. Registrazione dei controlli per la validazione del documento di valutazione del rischio con l'ausilio di lista di riscontro (allegato C1 alla DGR n. 1601/2013), SCU/ SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.				
BDN; sistema informativo locale.				
Fonte dei dati	BDN; Sistemi infor			
Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	
n. acquacolture autorizzate o registrate / n. acquacolture che hanno richiesto autorizzazione o registrazione	Dato 2016	100 %	100 %	
	specie sensibili a malattie di grande impatto economic piani sanitari obbligatori. Nazionali: D.lgs. n. 148/2008 "Attuazione della direttiva 2006/88 applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relat malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta co per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltu Regionali: L.R. n. 11/2012; DGR n. 1601 dell'11/11/2013 "Linee gui acquacoltura del decreto del ministero della salute 3 rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese d'ai 148/2008". Garantire mediante controlli ufficiali la sanità degli orgi per alcune malattie di interesse comunitario nelle dell'eventuale riconoscimento di indennità territoriali libero scambio dei prodotti dell'acquacoltura Dare attuazione alle Linee guida regionali per quanto rigià in attività e delle nuove aziende secondo proce uniformità. Verificare i programmi di sorveglianza sanitaria im valutazione del rischio approvata, ed effettuare i contro della medesima valutazione del rischio. Le Imprese di acquacoltura possono chiedere di esser modulistica da inoltrare ai SUAP. Le domande e gli ai rischio, programma di sorveglianza sanitaria, curriculu valutate dall'ACL che effettua, anche in loco, la verifica del procedimento, il parere di competenza, inoltrato por La pratica viene poi utilizzata per l'implementazione in EGli Operatori delle acquacolture producono una valuta regionali, valutazione che deve essere validata dall'ACL. azienda di acquacoltura in autocontrollo e in contro valutazione del rischio in conformità alle Linee guida regenerazione delle aziende in BDN tramite modello D2 Registrazione deli controlli per la validazione del documi lista di riscontro (allegato C1 alla DGR n. 1601/2013), Scinserimento dei dati nel sistema informativo locale. BDN; sistema informativo locale. Fonte dei dati Formula n. acquacolture autorizzate o registrate / n. acquacolture che hanno richiesto autorizzazione o	specie sensibili a malattie di grande impatto economico e sottoposte dalli piani sanitari obbligatori. Nazionali: Digs. n. 148/2008 "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle co applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie"; I per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura; DM 03/08/2011 Regionali: LR. n. 11/2012; DGR n. 1601 dell'11/11/2013 "Linee guida per l'applicazione acquacoltura del decreto del ministero della salute 3 agosto 2011 concer rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese d'acquacoltura, ai sen 148/2008". Garantire mediante controlli ufficiali la sanità degli organismi acquatici alle per alcune malattie di interesse comunitario nelle aziende di acquaco dell'eventuale riconoscimento di indennità territoriali finalizzate ad incre libero scambio dei prodotti dell'acquacoltura Dare attuazione alle Linee guida regionali per quanto riguarda la fase auto già in attività e delle nuove aziende secondo procedura e modulistica uniformità. Verificare i programmi di sorveglianza sanitaria implementati dalle a valutazione del rischio approvata, ed effettuare i controlli ufficiali che sarar della medesima valutazione del rischio. Le Imprese di acquacoltura possono chiedere di essere autorizzati e / or modulistica da inoltrare ai SUAP. Le domande e gli allegati (buone prass rischio, programma di sorveglianza sanitaria, curriculum del professionisti valutate dall'ACL che effettua, anche in loco, la verifica dei requisiti dichia del procedimento, il parere di competenza, inoltrato poi alla Regione per la La pratica viene poi utilizzata per l'implementazione in BDN. Gli Operatori delle acquacolture producono una valutazione del rischio sar regionali, valutazione che deve essere validata dall'ACL. Il programma di sor azienda di acquacoltura in autocontrollo e in controllo ufficiale viene di valutazione del rischio in conformità alle Linee guida regionali. Registrazion	specie sensibili a malattie di grande impatto economico e sottoposte dalla normativa copiani sanitari obbligatori. Nazionali: D.lgs. n. 148/2008 "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di pol applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzio malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie"; DM 08/07/2010 per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura; DM 03/08/2011. Regionali: L.R. n. 11/2012; DGR n. 1601 dell'11/11/2013 "Linee guida per l'applicazione al settore dell'acquacoltura del decreto del ministero della salute 3 agosto 2011 concernente le disporilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese d'acquacoltura, ai sensi dell'art. 6 de 148/2008". Garantire mediante controlli ufficiali la sanità degli organismi acquatici allevati e le qualifi per alcune malattie di interesse comunitario nelle aziende di acquacoltura, anche in dell'eventuale riconoscimento di indennità territoriali finalizzate ad incrementare le opibero scambio dei prodotti dell'acquacoltura Dare attuazione alle Linee guida regionali per quanto riguarda la fase autorizzativa delle agià in attività e delle nuove aziende secondo procedura e modulistica stabilite e co uniformità. Verificare i programmi di sorveglianza sanitaria implementati dalle aziende sulla tivalutazione del rischio approvata, ed effettuare i controlli ufficiali che saranno programma della medesima valutazione del rischio. Le Imprese di acquacoltura possono chiedere di essere autorizzati e / o registrati, secon modulistica da inoltrare ai SUAP. Le domande e gli allegati (buone prassi igieniche, val rischio, programma di sorveglianza sanitaria, curriculum del professionista laureato qual valutate dall'ACL che effettua, anche in loco, la verifica dei requisiti dichiarati, rilascianda del procedimento, il parere di competenza, inoltrato poi alla Regione per la successiva au La pratica viene poi utilizzata per l'implementazione del rischio sanitario secondo regi	



17. Piano Specifico IGIENE URBANA VETERINARIA

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D9 - Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione

D10 - Igiene Urbana veterinaria, controllo delle popolazioni sinantropiche, controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani

D12- Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E **MOTIVAZIONE**

Nella società gli animali d'affezione sono diventati parte integrante della nostra vita e sempre più spesso considerati a tutti gli effetti componenti del nucleo familiare. Quasi una famiglia italiana su due convive con un animale domestico e più di una su tre con un cane o un gatto. Il positivo aumento della sensibilità nei confronti degli animali è stato solo in parte accompagnato da una progressiva consapevolezza di cognizioni sui diritti dell'animale e sui doveri del proprietario che vive in compagnia di un animale domestico d'affezione.

È quindi importante attuare le disposizioni atte ad assicurare il benessere degli animali, evitarne utilizzi riprovevoli, verificarne l'identificazione, incentivare le Attività assistite con animali (AAA) per l'assistenza di anziani e bambini, al fine di giungere a modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali.

Per raggiungere le suddette finalità oltre alle modalità di detenzione degli animali d'affezione, sono rilevanti le metodiche del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di animali sinantropi o selvatici che, in assenza di predatori specifici, si sono notevolmente riprodotte nelle città (piccioni e gabbiani) e nelle nostre campagne (nutrie).

Ai fini della tutela delle persone, degli animali e dell'ambiente è necessario prevenire e perseguire l'utilizzo e la detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Comunitari:

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13/11/1987; Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto 2008 n. 130 che sancisce che l'UE e gli Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.

Nazionali:

Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i.; Accordo 6/2/2003 tra Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy

D.P.C.M. 28/2/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";

Legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

OM 18/12/08 e s.m.i. norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati;

problematiche;

PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI **RIFERIMENTO**

OM 3/3/2009, cani pericolosi prevede una partecipazione dei Servizi Veterinari alla gestione di queste

OM 21 luglio 2009;

O.M. 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali d'affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs 163/2006;

DM 26/11/09 "Percorsi formativi per i proprietari di cani";

O.M. 10 febbraio 2012 "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati" e s.m.i.

Regionali:

L.R. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";

DGR n. 339/2004 "Modifica delle procedure per l'identificazione dei cani mediante microchip";

L.R. n. 5/2005 2Norme a tutela del benessere animale" e s.m.i.;

DGR n. 394/2006 "Indicazioni tecniche in attuazione alla LR 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali "e s.m.i.;

DGR n. 647/2007. Indicazioni tecniche in attuazione alla LR 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica della delibera n. 394/2006.

DGR n. 679/2015 "Recepimento delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali";

DGR n. 2040/2013 "approvazione della disciplina per l'accesso degli animali nelle strutture ospedaliere pubbliche e private in caso di paziente ricoverato".



OBIETTIVO GENERALE	Tutelare la salute pubblica, il benessere degli animali d'affezione e degli animali utilizzati in spettacoli e l'ambiente, tramite la promozione di modalità corrette di convivenza tra persone e animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e soprattutto di benessere degli animali, verificando le corrette modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento di spettacoli con animali, compresa l'attività circense. In situazioni di alterato equilibrio di popolazioni animali selvatiche e sinantropiche libere nel contesto urbanizzato, mediante sopralluoghi, verifiche, monitoraggi, effettuare valutazioni, sia a supporto di decisioni di competenza delle pubbliche Amministrazioni, sia di efficacia rispetto ad azioni già intraprese.				
OBIETTIVI SPECIFICI	Effettuare i seguenti controlli o attività secondo le modalità stabilite da Delibere e Linee Guida regionali: controlli per la verifica dell'iscrizione all'anagrafe canina e l'applicazione del microchip, unico sistema ufficiale d'identificazione, per ridurre il fenomeno del randagismo; ispezioni presso le attività connesse al commercio di animali d'affezione quali negozi di vendita di animali, pensioni per animali, attività di toelettatura ed addestramento, nonché fiere e mercati che si avvalgono dell'esposizione di animali; rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e furetti o altre pertinenti certificazioni per i Paesi extraeuropei; visite sanitarie degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica e la contestuale "Classificazione del rischio" provocato da cani con aggressività non controllata, sia negli episodi di morsicatura sia su segnalazione, al fine di attivare idonei percorsi di gestione o recupero comportamentale degli animali, con registrazione del caso nel database Anagrafe regionale animali d'affezione; in caso di sospetto avvelenamento, invio al laboratorio analisi, Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, di esche sospette o di carcasse di animali deceduti, al fine dell'identificazione dell'eventuale sostanza venefica; controllo nello svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari e verificare i requisiti tecnici previsti, e le relative autorizzazioni, per la detenzione di animali, in particolare esotici, utilizzati nell'attività circense; controlli su segnalazione di presunti maltrattamenti di animali; rilascio di pareri, su richiesta delle Amministrazioni, sulla congruità e l'efficacia di programmi di gestione e controllo delle popolazioni di animali sinantropi quali colombi, gabbiani, ecc. rilascio di pareri, su richiesta delle Amministrazioni, sull'efficacia della gestione e del controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti quali le nutrie realizzare programmi di informazione ri				
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL, selezionare le strutture connesse al commercio di animali da sottoporre a controllo (ispezioni) secondo gli standard di frequenza minima previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento.				
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC o copia verbale d'ispezione Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.				
FLUSSI INFORMATIVI	L Da ACL ad ACR rendicontazione dati attività (schede Sisvet)				
INDICATORI DI	Fonte dei dati	Dati relazione Sisvet Anagrafe Regionale Animali Affezione (AR.		ione (ARAA)	
PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	
Strutture connesse al commercio di animali d'affezione	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	20 %	20 %	
Fiere e mercati con esposizione animali	n. eventi controllati / n. eventi segnalati	Dato 2016	100 %	100 %	
Rilascio passaporti per cani, gatti e furetti	n. documenti rilasciati / n. documenti richiesti	Dato 2016	100 %	100 %	



Visite sanitarie animali morsicatori	n. animali controllati / n. segnalazioni in cui è identificabile il proprietario dell'animale	Dato 2016	100 %	100 %
Sospetti avvelenamenti segnalati	n. avvelenamenti gestiti/ n. avvelenamenti segnalati	Dato 2016	100 %	100 %
Gare di equidi nelle manifestazioni popolari e circhi equestri con animali	n. controlli eseguiti / n. eventi segnalati	Dato 2016	100 %	100 %



18. Piano Specifico INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D9 Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione

D10 Igiene Urbana veterinaria, controllo delle popolazioni sinantrope, controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani

D 12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo , animale e ambiente

D14 Soccorso degli animali a seguito di incidenti stradali (legge 281/91, art.2 c12, legge 120/2010 Nuovo codice della strada Art 31.)

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La presenza di cani vaganti o randagi, abbandonati o di proprietà, mette a rischio in primis il benessere degli animali, ma oltre a ciò determina situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza stradale e per l'incolumità di persone ed animali, costituendo fattore di rischio per la diffusione di zoonosi. Anche l'incontrollato incremento numerico delle colonie di gatti che vivono in libertà può causare rischi per il benessere degli stessi, per la sanità pubblica e per la fauna selvatica protetta. La Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ha demandato alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina. La regione Emilia-Romagna già dal 1988 aveva normato in materia e con LR n. 27/2000 ha definito le competenze dei Comuni, delle province e delle Aziende USL, stabilendo i criteri per l'identificazione degli animali d'affezione, cani, gatti e furetti, mediante "microchip" e per la realizzazione di campagne di limitazione delle nascite. Con il progetto 2.19 "Realizzazione di campagne informative ai fini della prevenzione del Randagismo" del PRP 2015-2018, la Regione si propone, attraverso la progettazione e la realizzazione di campagne informative, di favorire il possesso responsabile e incentivare l'iscrizione da parte dei proprietari degli animali domestici (cani, gatti, furetti) all'anagrafe canina. Attraverso queste azioni si intende migliorare la corretta relazione uomo/animale, disincentivare l'abbandono degli animali, facilitare la restituzione ai proprietari dei soggetti eventualmente smarriti e incentivare l'adozione dei cani dei canili.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Nazionali: DPR n. 320/1954 Regolamento di Polizia veterinaria; L. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; OM 6/8/08 e successive proroghe. Regionali: LR 27/00; DGR n. 139 del 07/02/2011 (procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione); DGR n. 1892 del 19/12/11 (progetto regionale per il controllo delle nascite dei cani ricoverati nelle strutture pubbliche di ricovero e di proprietà appartenenti a categorie socialmente deboli e dei gatti delle colonie feline); DGR n. 409 del 15/4/13 (Recepimento dell'Accordo sancito in data 24/1/2013 in sede di Conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione); DGR n. 1302 del 16/7/13 (Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti. Oasi e colonie feline); Piano regionale prevenzione 2015-2018.
OBIETTIVO	Garantire le azioni necessarie alla limitazione del randagismo canino e felino con il fine di prevenire la diffusione
OBIETTIVI SPECIFICI	delle zoonosi e tutelare il benessere degli animali. A livello di ACR: progettare e realizzare campagne informative per favorire il possesso responsabile degli animali e incentivare l'iscrizione da parte dei proprietari degli animali domestici (cani, gatti, furetti) all'anagrafe canina. A livello di ACL: effettuare ispezioni al fine di verificare la conformità della gestione e delle strutture di ricovero dei cani e dei gatti e tutelare il benessere e la salute degli animali ospitati e la conformità delle registrazioni nei registri informatizzati dei canili; effettuare sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà. Coordinare gli enti preposti e le associazioni per il recupero e la stabilizzazione degli animali d'affezione coinvolti in un incidente stradale e fornire informazioni all'utenza sulle modalità di accesso al sistema di primo soccorso.
MODALITÀ	I Servizi Veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali effettuano quadrimestralmente ispezioni nei canili e gattili di
OPERATIVE E	competenza con la finalità di valutare la corretta registrazione degli animali nel registro informatizzato.



				1	
STRUMENTI	I Servizi Veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione co				
	aventi fini di lucro, e con l'Ordine provinciale dei medici veterinari, prevedono nei propri piani di lavoro programn				
	motivati di sterilizzazione dei cani ospiti dei canili, dei gatti delle strutture di ricovero (gattili, oasi feline) e delle				
	colonie feline regolarmente istituite.				
	Gli interventi per la limitazione delle nascite sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti,				
	presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero o presso ambulator			a Veterinari	
	dell'Azienda USL, dai veterinari addetti all'assistenza presso le strutture di				
	convenzionati. Tutti gli interventi di sterilizzazione devono essere registrat	i nel data base A	Anagrafe Regio	nale	
	Animali d'Affezione.				
REGISTRAZIONE	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di a	audit, SCU/ SCU	NC.		
ATTIVITÀ	Rilascio al Gestore della struttura di SCU/SCU NC.				
	Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.				
	Registrazione degli interventi di sterilizzazione nel database Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA).				
FLUSSI	Inserimento dei dati nel sistema informativo locale e nel database Anagraf	fe Regionale deg	gli Animali d'Af	fezione	
INFORMATIVI	(ARAA).				
INDICATORI DI	Fonte dei dati	sistemi informativi locali			
PROCESSO			Valore	Valore	
PROCESSO	Formula	Baseline	Anno	Anno	
			2017	2018	
Controllo delle					
strutture di	n. canili-gattili sottoposti ad ispezione / n. canili-gattili esistenti Dato 2016 100 %				
ricovero per					
cani e gatti					
Sterilizzazioni di	n. sterilizzazioni di gatti di colonia effettuate / n. gatti dei quali è				
gatti di colonie	programmata la sterilizzazione	Dato 2016	100 %	100 %	
feline	programmata la stermizzazione				
Sterilizzazioni di	n. sterilizzazione di cani di canili effettuate / n. cani ricoverati nei canili				
cani ricoverati	erati dei quali si è programmata la sterilizzazione				
carii ricoverati	l dei quali și è programmata la sterilizzazione	5410 2010	100,0	100 %	



ALLEGATO C 2 – Schede Area B



1.Piano Specifico CONTROLLO ATTIVITÀ DI DEPOSITO FRIGORIFERO ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (SEZ.0) E IMPIANTI DI RICONFEZIONAMENTO (SEZ.0 - RW)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E 1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
- E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Questa tipologia di attività sta evolvendo da semplice centro specializzato per la conservazione di prodotti esposti/imballati ad impianti a servizio della logistica della distribuzione degli alimenti con aspetti gestionali più articolati, che possono prevedere il reimballaggio, il "groupage" fino al riconfezionamento degli alimenti, con relativa rilavorazione, e rietichettatura. Di rilievo l'attività che queste tipologie di impianti, che richiedono il riconoscimento comunitario, rivestono nell'ambito dell'import/export degli alimenti con i Paesi Terzi e negli scambi intracomunitari. Il controllo ufficiale su tale attività consiste nella verifica che gli Operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare. Sono ricompresi anche i controlli disposti dagli uffici periferici del Ministero della Salute (PIF e UVAC).
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Normativa comunitaria Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento(CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari ; Regolamento(CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Regolamento (CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamento (CE) n. 1375/2005 della Commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni; Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il

regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni



- prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione;
- Regolamento(CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
 non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002
 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale;
- Regolamento(UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni
 di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
 non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto
 riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- Regolamento (CE) N. 1760/2000 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000
 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
 all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il
 regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 17 60/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- Regolamento(CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Regolamento(CE) N. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;
- Regolamento (CE) N. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi
- Regolamento(UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili
- Regolamento (UE) N. 150/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina
- Regolamento (UE) N. 151/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina Legge n. 157/92 Selvaggina,

Normativa nazionale

- DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193:" Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;"
- Deliberazione di Giunta Regionale n.2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009);
- Linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073/05 (Rep. n. 93/C5R);
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo);
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC),
- Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari Piano Regionale Alimenti;
- Rete regionale di controllo della radioattività ambientale piano di campionamenti;



	 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) Normativa regionale "Ridefinizione del Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Versione dicembre 2016"; Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale". Determinazione RER n. 15856 del 29/11/07 (commercializzazione della selvaggina abbattuta), Determina RER n. 939/2011 (corso di formazione per cacciatori in materia di igiene e sanità); DGR n. 1397 del 05/09/2016 Recepimento d'intesa tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all'applicazione del reg. ce 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti" 			
OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli stabilimenti al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore.			
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo annuale di tutti gli impianti di deposito frigorifero di alimenti di origine animale e impianti di riconfezionamento riconosciuti secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti.			
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL programmare i controlli (verifica/ispezione/audit) di tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti.			
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.			
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET/ORSA da ACL a ACR e da ACR a ACC (Modello B e Allegato 3).			
	Fonte dei dati	Schede Sisvet /ORSA		
INDICATORI DI PROCESSO Baseline Valore Anno 201		Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	
Deposito frigorifero alimenti di origine animale (Sez. 0)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%
Impianti di riconfezionamento (RW)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%



2.Piano Specifico CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE E DEI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA RICONOSCIUTI

DPCM 12 Gennaio2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E 1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 2 Sorveglianza sulle attività di macellazione degli animali e della selvaggina destinata al consumo umano.

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	In Regione Emilia-Romagna, l'attività di macellazione, primo settore della lavorazione delle carni, riveste particolare importanza per la valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali e nazionali soprattutto per il comparto suinicolo, avicolo e bovino. Sono presenti sia impianti di dimensioni industriali, sia piccoli impianti a servizio delle filiere locali. Le carni ottenute da questi impianti sono destinate sia al consumo fresco, sia per la produzione di prodotti trasformati (prosciutti, salami, mortadelle, ecc.) andando ad alimentare uno dei principali settori dell'economia regionale. Il controllo sanitario alla macellazione costituisce un elemento cardine per la sicurezza dell'intera filiera produttiva. Le carni fresche possono rappresentare un veicolo di malattia per l'uomo derivante da agenti eziologici presenti negli animali in vita e/o veicolati da cattiva igiene nel processo di lavorazione delle carni. Il controllo ufficiale svolto in tutti gli impianti di macellazione o di lavorazione della selvaggina riconosciuti oltre agli aspetti di sicurezza alimentare delle carni ha la finalità di garantire: - la sorveglianza epidemiologica per le patologie degli animali d'allevamento e dei selvatici cacciati - il rispetto del benessere degli animali durante il trasporto - la protezione degli animali durante la macellazione, anche in caso di macellazione secondo rito religioso - la corretta gestione dei sottoprodotti (SOA).	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Normativa comunitaria Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento(CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Regolamento (CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio e Modifica dei regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004; Regolamento(CE) N. 1375/2005 della Commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme	

- specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
- Regolamento(CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione:
- Regolamento(CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale;
- Regolamento(UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni
 di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
 destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda
 taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- Regolamento (CE) N. 1760/2000 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 17 60/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- Regolamento(CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Regolamento(CE) N. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;
- Regolamento (CE) N. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi
- Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili
- Regolamento (UE) N. 150/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina
- Regolamento (UE) N. 151/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina
- Legge n. 157/92 Selvaggina,

- DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193:" Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;"
- Deliberazione di Giunta Regionale n.2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conferenza Stato Regioni del 17/12/2009)
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo),



	 Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC), Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimic per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti; Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Att n. 212/CSR del 10/11/2016) Normativa regionale "Rideterminazione del Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operator del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale", Versione Dicembre 2016; Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti dorigine animale (SOA) e della riproduzione animale". Determina RER n. 939/2011(Corsi di formazione per cacciatori in materia di Igiene e sanità) DGR n. 1397 del 05/09/2016 RECEPIMENTO D'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REG. CE 2073/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SU CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI" 			nicrobiologici e chimici nti; poionamenti. 131, tra il Governo, le concernente "Linee e 854/2004" (Rep. Atti rischio degli operatori zazione del controllo ne e il riconoscimento , dei sottoprodotti di REGIONI E PROVINCE NEE GUIDA RELATIVE
OBIETTIVO GENERALE	Verificare il rispetto dei requisiti normativi previsti a carico dell'Operatore del Settore Alimentare. Effettuare le attività di ispezione veterinaria delle carni.			
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo annuale di tutti gli impianti di macellazione e sui centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti SVET garantendo la copertura dei controlli come da protocollo tecnico regionale categorizzazione rischio. Garantire l'attività ispettiva delle carni ad ogni seduta di macellazione, che comprende i seguenti aspetti: a) le informazioni sulla catena alimentare; b) l'ispezione ante mortem; c) la protezione degli animali; d) l'ispezione post mortem; e) la gestione del materiale specifico a rischio; f) le prove di laboratorio necessarie. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti.			
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL sottoporre a controllo (verifica/ispezione/audit) tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali. Effettuare l'ispezione veterinaria, durante le giornate di macellazione concordate ed autorizzate presso l'impianto e sovrintendere alla bollatura sanitaria. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti.			
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.			
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET/ORSA da ACL a ACR e da ACR a ACC (Modello B e Allegato 3).			
	Fonte dei dati	Schede Sisvet; ORSA		
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline Valore Anno 2016	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018



Carni di ungulati domestici - Macello - SH	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%	100%	100%
Carni di pollame e di lagomorfi - Macello - SH	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%	100%	100%
Centri lavorazione selvaggina cacciata - GHE	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	100%	100%	100%



3. Piano Specifico CONTROLLO ATTIVITÀ DI SEZIONA-MENTO DELLE CARNI FRESCHE, (SEZ. I, II, III, IV), PRODUZIONE DI CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNI E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE (SEZ.V)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E 1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
- E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg.CE 882/2004)

	1
ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	In Regione Emilia-Romagna sono numerosi gli impianti che effettuano la lavorazione delle carni fresche intese sia come materie prime utilizzate per la successiva trasformazione in prodotti a base di carne o come preparazioni destinate al consumatore finale. Questi prodotti possono rappresentare un veicolo di malattia per l'uomo a causa della contaminazione con agenti patogeni derivanti da cattiva igiene nel processo di lavorazione delle carni. Il controllo ufficiale sulla produzione delle carni è necessario per verificare che gli Operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	 Normativa Comunitaria Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento(CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamento (CE) n. 853/2005 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 nov



- origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione;
- Regolamento(CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
 destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui
 sottoprodotti di origine animale;
- Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- Regolamento (CE) N. 1760/2000 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 17 60/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- Regolamento(CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Regolamento(CE) N. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;
- Regolamento (CE) N. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi
- Regolamento(UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili
- Regolamento (UE) N. 150/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina
- Regolamento (UE) N. 151/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina
- Legge n. 157/92 Selvaggina,

- DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193:" Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore:"
- Deliberazione di Giunta Regionale n.2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009);
- Linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073/05 (Rep. n. 93/C5R);
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo);
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC),
- Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti;
- Rete regionale di controllo della radioattività ambientale piano di campionamenti.
- Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti;
- Rete regionale di controllo della radioattività ambientale piano di campionamenti. Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo



OBIETTIVO GENERALE	 ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti; Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016)			
OBIETTIVI SPECIFICI	Operatori del settore. Realizzare il controllo annuale di tutti gli impianti di sezionamento delle carni fresche, di produzione di carni macinate, di preparazioni di carni e carni separate meccanicamente riconosciuti secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio.			
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti. Sottoporre a controllo (verifica/ispezione/audit) tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti.			
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.			
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET/ORSA da ACL a ACR e da ACR a ACC (Modello B e Allegato 3).			
	Fonte dei dati	Schede Sisvet,	/ORSA	
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Carni di ungulati domestici - Sezionamento - CP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%
Carni di Pollame - Sezionamento - CP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%
Produzione di carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%



4.Piano Specifico CONTROLLO STABILIMENTI DI PRODOTTI A BASE DI CARNE (SEZ. VI), GRASSI ANIMALI FUSI (SEZ. XII) STOMACI, VESCICHE, INTESTINI (SEZ. XIII) GELATINE (SEZ. XIV) E COLLAGENE (SEZ. XV)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E 1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
- E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

	,
ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	In Regione Emilia-Romagna, l'attività di lavorazione delle carni, finalizzata alla produzione di prodotti di salumeria (sia crudi che cotti) rappresenta uno dei più importanti settori produttivi dell'agroalimentare sia per numero di stabilimenti, sia dal punto di vista economico. Ricopre, inoltre, un ruolo fondamentale per la valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali. Proprio i prodotti a base di carne sono, tra le produzioni di origine animale, quelli più commercializzati con gli altri Paesi comunitari e con i Paesi Terzi. Il controllo ufficiale su tale attività è necessario per verificare che gli operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa a garanzia della sicurezza alimentare.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	 Normativa comunitaria Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento(CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004; Regolamento(CE) N. 1375/2005 della Commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni; Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione

- prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione;
- Regolamento(CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale;
- Regolamento(UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni
 di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
 non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto
 riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- Regolamento (CE) N. 1760/2000 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000
 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
 all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il
 regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 17 60/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- Regolamento(CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Regolamento(CE) N. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;
- Regolamento (CE) N. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi
- Regolamento(UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili
- Regolamento (UE) N. 150/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina
- Regolamento (UE) N. 151/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina
- Legge n. 157/92 Selvaggina,

- DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193:" Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;"
- Deliberazione di Giunta Regionale n.2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009)
- Linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073/05 (Rep. n. 93/C5R),
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo),
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC), Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016)



	 Normativa regionale "Ridefinizione del Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale", Versione dicembre 2016; Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale". Determinazione RER n. 15856 del 29/11/07 (commercializzazione della selvaggina abbattuta), Determina RER n. 939/2011 (corso di formazione per cacciatori in materia di igiene e sanità) DGR n. 1397 del 05/09/2016 RECEPIMENTO D'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REG. CE 2073/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI" 			
OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli stabilimenti al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore.			
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo annuale di tutti gli impianti di produzione prodotti a base di carne, di grassi animali fusi, stomaci, vesciche, intestini , gelatine e collagene riconosciuti secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti.			
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Sottoporre a controllo (verifica/ispezione/audit) tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti.			
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.			
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET/ORSA da ACL a ACR e da ACR a ACC (Modello B e Allegato 3).			
	Fonte dei dati	Schede Sisvet/ORSA		
PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Stabilimento trasformazione prodotti a base di carne – PP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%
Stab. Trasformazione grassi animali fusi – PP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%
Stab. Trasformazione stomaci, vesciche intestini trattati – PP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%



5.Piano Specifico CONTROLLO DELLA FILIERA PRODUTTIVA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI DALLA PRODUZIONE PRIMARIA AI CENTRI DI DEPURAZIONE E SPEDIZIONE (SEZ.VII)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E 1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 8 Sorveglianza sanitaria delle zone di produzione e / o allevamento molluschi
- E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
- E 6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La molluschicoltura rappresenta in Regione Emilia-Romagna una realtà economicamente rilevante. Presenta rischi connessi alla fisiologia dei molluschi stessi in quanto organismi filtratori che possono contaminarsi dal punto di vista biologico, biotossicologico e chimico; al contesto idrogeologico in cui questi organismi vivono che riceve corpi idrici apportatori di nutrienti e di potenziali inquinanti, soprattutto di natura microbiologica; al frequente accumulo nelle zone di produzione/allevamento di biotossine algali che negli ultimi anni hanno interessato anche le vongole veraci e gasteropodi marini. Il controllo della filiera produttiva dei molluschi bivalvi vivi, a partire dalla produzione primaria fino agli impianti di depurazione (CDM) e spedizione (CSM), è imprescindibile per la verifica di salubrità del prodotto per il consumo umano. Negli ultimi anni si registra il riconoscimento di centri di spedizione anche in ambiti territoriali diversi da quelli tradizionali costieri.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Normativa Comunitaria Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento(CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004 del (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004; Regolamento(CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il reg

- attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione;
- Regolamento(CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale;
- Regolamento(UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Regulation 854/2004; rev. 2 del 13/01/2014,
- Microbiological monitoring of Bivalve Monitoring Harvesting Areas; Guide to Good Pratice: Technical Application, rev. 5 giugno 2014.

- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152,
- D.Lgs. 4 agosto 2008 n. 148,
- Linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073/05 (Rep. n. 93/C5R),
- Circolare del Ministero della Salute n. 703/31.64/1647 del 20/3/96 relativa alla classificazione delle zone di produzione e stabulazione,
- Circolare del Ministero della Salute n. 600.9/31.64/1249 del 9/4/98 relativa al sistema di sorveglianza periodica nelle zone di produzione e di stabulazione,
- Nota del Ministero della Salute DGISAN prot. 4821-P-11/02/2013 "Sorveglianza sanitaria molluschi bivalvi vivi",
- Nota del Ministero della Salute DGISAN prot. 31501-P-23/07/2013 "Molluschi bivalvi vivi: Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zona di produzione di classe A, D. Lgs. 193 del 6/11/2007. Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari Piano Regionale Alimenti;
- Rete regionale di controllo della radioattività ambientale piano di campionamenti;
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016)

Normativa regionale

- Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano, di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15/12/2005, recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 723/2006;
- Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trentino e Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi (Rep. atti n. 79/C5R del 08/07/10), recepita dalla Regione Emilia Romagna con Delibera cod. GPG20101558 del 11/10/2010;
- Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1648/2002 "Autorizzazione alla raccolta per l'immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi (Mytilus spp.) prelevati dalle parti sommerse delle piattaforme della Società ENI s. p. a. – Divisione AGIP";
- Determinazione N. 016348 del 19/12/2008 della Giunta della Regione Emilia Romagna che stabilisce le procedure e modalità operative concernenti il sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione e raccolta dei molluschi bivalvi vivi; Determinazione n. 199 del 18/01/2010 della Giunta della Regione Emilia Romagna "Integrazione alle procedure e modalità concernenti il sistema di sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione e raccolta di molluschi bivalvi vivi e la classificazione delle acque destinate a tali produzioni" di cui alla propria determinazione n. 016348 del 19/12/2008;
- Deliberazione della giunta regionale 11 novembre 2013, n. 1601: linee guida per l'applicazione al settore della acquacoltura del decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011 concernente le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese d'acquacoltura, ai sensi dell'art. 6 del DLgs n. 148/2008;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti
 13 novembre 2013, n. 14738; procedura per la registrazione e il riconoscimento



	 delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale; Deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 94: Classificazione delle zone per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi, e gasteropodi marini della regione Emilia-Romagna; DGR n. 1397 del 05/09/2016 Recepimento d'intesa fra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee Guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti" DGR n. 776 del 30/05/2016 RECEPIMENTO D'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI DELLA PESCA"
OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli impianti di produzione, di depurazione e di commercializzazione dei Molluschi bivalvi vivi al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore.
OBIETTIVI SPECIFICI	Produzione primaria: piano di sorveglianza delle zone di allevamento / raccolta, con esecuzione dei campionamenti di acqua e di bivalvi nelle singole stazioni di monitoraggio, nel rispetto delle frequenze previste in applicazione alla normativa vigente e della valutazione del rischio in relazione sia al sistema di sorveglianza sanitaria che alle risultanze dei dati storici del monitoraggio, e delle variabili accidentali; verifica della rintracciabilità del prodotto, dell'applicazione di una procedura specifica finalizzata all'attivazione del ritiro in caso di non conformità. Controllo impianti di depurazione e spedizione di molluschi: realizzare il controllo annuale di tutti gli impianti di depurazione/spedizione molluschi secondo le frequenze indicate dal documento di categorizzazione del rischio regionale.
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	 A Livello di ACR: Classificazione delle zone di produzione, con sorveglianza per il mantenimento e l'aggiornamento periodico della classificazione delle acque destinate alla produzione e raccolta dei molluschi bivalvi vivi, in raccordo tra Assessorato regionale Sanità e Agricoltura; A livello di ACL: controllo Produzione primaria:
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit. • Inserimento dei dati nel sistema informativo locale e ministeriale.
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET Modello Molluschi/ORSA da ACL a ACR e da ACR a ACC (Modello B e allegato 3). • Vetinfo BDN e SINVSA (Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare).



	Fonte dei dati	Schede Sisvet Modello Molluschi/ORSA, Vetinfo BDN e SINVSA.		
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Piano di monitoraggio MBV	n. aree di produzione controllate / n. aree classificate	Dato 2016	100%	100%
Centri di depurazione molluschi – PC	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%
Centri di spedizione molluschi – DC	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%



6.Piano Specifico CONTROLLO PRODOTTI DELLA PESCA COSCE DI RANE E LUMACHE (SEZ. VIII - SEZ. XI)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E 1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
- E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

_	
ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La realtà produttiva del settore ittico rappresenta una quota significativa dell'economia regionale sia per quanto riguarda le attività legate alla pesca sia per quelle di lavorazione e trasformazione. Di rilievo l'attività che queste tipologie di impianti rivestono nell'ambito dell'import/export degli alimenti con i Paesi Terzi e degli scambi intracomunitari, entrambe attività che richiedono il riconoscimento comunitario. Il controllo ufficiale su tale attività si rende necessario al fine di verificare che gli operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare, nonché ai controlli disposti dagli uffici periferici del Ministero della Salute (PIF e UVAC).
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Normativa comunitaria Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento(CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione; Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio d



- sottoprodotti di origine animale;
- Regolamento(UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- Regolamento(UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
- Regolamento (CE) 1881/2006;
- Regolamento (CE) n. 479/2007; Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20.11.2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. (art. 4: definizioni, la restante parte riguarda aspetti della pesca marittima);
- Regolamento (UE) n. 1276/2011 della Commissione dell'8 dicembre 2011 che modifica l'Allegato III del Reg. (CE) n. 853/ relativamente al trattamento per l'uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano,
- Regolamento (UE) 16/2012 del 16 gennaio 2012 che modifica l'allegato II del Regolamento (CE)
 n. 853/2004 per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano;
- Reg. (UE) n. 1379 dell'11.12.2013 concernente informazioni che devono obbligatoriamente essere date ai consumatori; Reg. (UE) n. 1019/2013 del 23.10.2013 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all'istamina nei prodotti della pesca; Regolamento (UE) n. 1321/2013 del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati;
- Regolamento (UE) n. 1019/2013 del 23 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all'istamina nei prodotti della pesca.

- DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193:" Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;"
- Deliberazione di Giunta Regionale n.2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009)
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo),
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC),
- Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.131 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria Rep. 2674 del 16 novembre 2006 recepita dalla Regione Emilia-Romagna con DGR del 21.05.2007 n. 696;
- D.M. 23 dicembre 2010 "Denominazione in lingua italiana alle specie ittiche indicate nell'elenco
 allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, che integra e modifica l'elenco
 allegato al DM del 31 gennaio 2008 come successivamente modificato e integrato dal DM del 5
 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011);
- Decreto Legge 13.09.2012 n. 158 (Decreto Balduzzi) convertito con Legge 08.11.2012;
- Nota del Ministero della Salute prot. 2010. 0204177 del 11.08.2010 "Controlli sanitari presso i
 punti di sbarco e sulle operazioni di trasporto di prodotti della pesca al primo stabilimento di
 destinazione";
- Nota del Ministero della Salute prot. 0004379-P-17/02/2011 "Chiarimenti concernenti alcuni aspetti applicativi del Regolamento CE 853/2002 in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi";
- Nota del Ministero della Salute prot. 0024111-P-05/07/2012 "Vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi";
- Nota del Ministero della Salute prot 2012. 0088501 del 06.04.2012 "Monossido di carbonio in



	prodotti della pesca";
	Decreto del Ministro della Salute del 17.07.2013 riguardante le informazioni a tutela del
	consumatore in materia di prodotti ittici;
	 Decreto Ministero Politiche Agricole del 10.11.2011 e Decreto Direttoriale del 28.12.2011 attuativo del precedente emesso dal Ministero delle Politiche Agricole.
	Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici
	per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti;
	Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti.
	Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le
	Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016)
	Normativa regionale
	 "Ridefinizione del "Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale", versione dicembre 2016;
	Determinazione n. 14738 del 13.11.2013 della Regione Emilia-Romagna "Procedura per la
	Registrazione delle attività e Riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, dei sottoprodotti di origine animale, dei mangimi e della riproduzione animale";
	 Legge Regionale n. 4 del 12.02.2010 "Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010;
	DGR n. 1397 del 05/09/2016 RECEPIMENTO D'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE
	AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REG. CE 2073/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SUI
	CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI";
	DGR n. 776 del 30/05/2016 RECEPIMENTO D'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI DELLA PESCA"
OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli stabilimenti al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore.
	Controllo produzione primaria:
	verificare le condizioni di idoneità sanitaria pescherecci e le modalità di sbarco
OBIETTIVI SPECIFICI	Controllo stabilimenti riconosciuti:
	 realizzare il controllo annuale di tutti gli impianti riconosciuti del settore dei prodotti della pesca Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini della registrazione e riconoscimento degli OSA.
	Controllo produzione primaria:
	sottoporre a controllo con le modalità previste i punti di sbarco e le unità da pesca registrate.
	Controllo stabilimenti riconosciuti secondo le frequenze previste dal documento regionale di
11051117)	categorizzazione del rischio:
MODALITÀ OPERATIVE E	sottoporre a controllo (verifica/ispezione/audit) tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione
STRUMENTI	del rischio indicati dal documento di riferimento regionale;
STROWERT	condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di
	riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali degli impianti riconosciuti e delle imprese di acquacoltura
	registrate.
	Designations delicentualli officiali modificate liste di sissente accessione del 1990 COM/COM/COM/COM/COM/COM/COM/COM/COM/COM/
REGISTRAZIONE	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit.
ATTIVITÀ	Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET/ORSA da ACL a ACR e da ACR a ACC (Modello B e Allegato 3).
INFORMATIVI	



	Fonte dei dati	Schede Sisvet/O	PRSA	
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Punto di sbarco	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016		
Motopescherecci registrati	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016		
Impianto collettivo aste – AH Mercato ittico – WM	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%
Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP - Loc. macellazione acquacoltura - Loc. cernita e sezionamento	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%
Impianto di trasformazione prodotti della pesca – PP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%
Cosce di rana e lumache Stabilimento di trasformazione – PP Macello - SH	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%



7.Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI LATTE (SEZ. IX)

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E 1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
- E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La produzione di latte della Regione Emilia-Romagna rappresenta il 16% di quella nazionale (dati 2013). Particolare rilevanza assume la trasformazione del latte in formaggi DOP (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Formaggio di fossa, ecc.) Di rilievo l'attività che queste tipologie di impianti rivestono nell'ambito dell'import/export degli alimenti con i Paesi Terzi e degli scambi intracomunitari entrambe attività che richiedono il riconoscimento comunitario.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Normativa comunitaria Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2: gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo dell sicurezza alimentare; Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 200 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia c mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento(CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 200 sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 200 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 aprile 200 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti o origine animale destinati al consumo umano Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criter microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Regolamento (CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalit di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 de Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma de regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004; Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisco norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisco norme



- DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193:" Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;"
- Deliberazione di Giunta Regionale n.2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009)
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo),
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC).
- Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008 Linee guida per il controllo della produzione del latte crudo destinato al trattamento e alla trasformazione;
- Intesa Stato Regioni del 25 gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana;
- Intesa Stato Regione 29 maggio 2007 in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo superiore a 60 gg prodotti con latte ovi caprino e deroghe per il latte prodotto durante il pascolo estivo in montagna;
- Procedure operative straordinarie per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatossine nella filiera lattiero casearia e nella produzione del mais destinato all'alimentazione umana e vegetale a seguito di condizioni climatiche avverse (nota MIN SAL DGSAF 0000855-P-16/01/2013)
- Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti;
- Rete regionale di controllo della radioattività ambientale piano di campionamenti;
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016)

Normativa regionale

- "Ridefinizione del Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale", Versione dicembre 2016;
- Determinazione n. 14738 del 13.11.2013 della Regione Emilia-Romagna "Procedura per la Registrazione delle attività e Riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, dei sottoprodotti di origine animale, dei mangimi e della riproduzione animale";
- D.G.R. n. 842 del 11 giugno 2007 Recepimento Intesa Stato Regioni in materia di vendita diretta di latte crudo;
- Determinazione n. 4418 del 21 aprile 2008 Vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovicaprino, bufalino e asinino dell'azienda di produzione;
- Determinazione n. 5977 del 07/05/2012 Linee Guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico ed alla trasformazione – revisione;
- DGR n. 1397 del 05/09/2016 Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all'applicazione del reg. ce 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti"



OBIETTIVO GENERALE	Mantenere un'adeguata sorveglianza sulle produzioni lattiero casearie della regione verificando il rispetto dei requisiti normativi previsti a carico dell'OSA, i requisiti della materia prima e dei prodotti derivati richiesti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare attraverso monitoraggi dei controlli propri degli OSA.				
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo annuale di tutti gli impianti di produzione di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte riconosciuti secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti.				
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL programmare i controlli (verifica/ispezione/audit) di tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti.				
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.				
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET/ORSA da	ACL a ACR e da ACR a A	CC (Modello B e Allegato 3	3).	
	Fonte dei dati		Schede Sisvet/ORSA		
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore anno 2018	
Centro di raccolta, di standardizzazione del latte (CC – PP) e Stabilimento trattamento termico (PP)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%	
Stabilimento di trasformazione (PP)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%	
Stabilimento di stagionatura (PP)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%	



8.Piano Specifico CONTROLLO IMPIANTI DI IMBALLAGGIO UOVA E OVOPRODOTTI (SEZ.X)

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E 1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
- E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

E6 - Sorvegilanza	a e controllo sulle attivita connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)					
ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La produzione di uova da consumo a livello regionale è un'importante voce della produzione zootecnica. Questo settore comprende i tradizionali centri di imballaggio uova e impianti di sgusciatura e ovoprodotti. Il controllo ufficiale su tale attività, necessario per verificare che gli Operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare e della corretta identificazione in funzione del sistema dell'allevamento (allevamento in gabbia – a terra – biologico). Anche in questo settore sono presenti flussi commerciali di scambio intracomunitario e di import/export con i Paesi Terzi.					
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	 Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento(CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Regolamento (CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004; Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica il regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il					



- Regolamento(UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni
 di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati
 non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto
 riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- Regolamento(UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

- DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193:" Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;"
- Decreto Ministeriale (MIPAF) 11/12/2009 sulla commercializzazione delle uova da consumo;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009)
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo),
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC).
- Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.131 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria Rep. 2674 del 16 novembre 2006 recepita dalla Regione Emilia-Romagna con DGR del 21.05.2007 n. 696; Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016)

Normativa regionale

- "Ridefinizione del Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale", versione dicembre 2016;
- Determinazione n. 14738 del 13.11.2013 della Regione Emilia-Romagna "Procedura per la Registrazione delle attività e Riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, dei sottoprodotti di origine animale, dei mangimi e della riproduzione animale";
- DGR n. 1397 del 05/09/2016 RECEPIMENTO D'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REG. CE 2073/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI"



OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli stabilimenti al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore.					
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo annuale di tutti i centri di imballaggio uova e degli impianti ovoprodotti riconosciuti secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti.					
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	del rischio indicati dal c Condurre i controlli uffi riscontro regionali.	Programmare i controlli (verifica/ispezione/audit) di tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti.				
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.					
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET/ORSA da	Schede SISVET/ORSA da ACL a ACR e da ACR a ACC (Modello B e Allegato 3).				
INDICATORI DI	Fonte dei dati	Schede Sisvet /ORSA				
PROCESSO	Formula	Baseline	Formula	Baseline		
Centri di imballaggio uova – EPC	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	controllate / Dato 2016 100% 100%				
Ovoprodotti Stabilimento produzione uova liquide – LEP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016 100% 100%				
Ovoprodotti Stabilimento di trasformazione – PP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%		



9.Piano Specifico CONTROLLO ATTIVITÀ DEL SETTORE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE

DPCM 12 Gennaio 2017 - Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E 1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
- E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita compresa la produzione primaria che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) 852/2004 sono soggette ad obbligo di notifica presso le ACL al fine della loro registrazione. Il controllo ufficiale su tale attività, necessario per verificare che gli operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria a garanzia della sicurezza.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Normativa comunitaria Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento(CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Regolamento(CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 Regolamento(CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 Regolamento sui sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; Regolamento (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 87/250/CEE
	relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti

- comunitari nel medesimo settore;"
- Deliberazione di Giunta Regionale n.2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conferenza Stato Regioni del 17/12/2009),
- Linee guida applicative del Reg. CE 2073/2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo),
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC),
- Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.131 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria Rep. 2674 del 16 novembre 2006 recepita dalla Regione Emilia-Romagna con DGR del 21.05.2007 n. 696; Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti;
- Rete regionale di controllo della radioattività ambientale piano di campionamenti.
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004"
- Legge 30 aprile 1962, n.283;
- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327: "Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande."
- R. D. n. 3298 del 20/12/1928,
- LEGGE N. 753 DEL 12 OTTOBRE 1982: "Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della Cee concernenti il miele;
- DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109: "Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016)

Normativa regionale

- D.G.R. n. 1869 del 17/11/2008 "Semplificazione del sistema HACCP per alcune imprese del settore alimentare",
- Lett. R.E.R. n. 563 del 07/05/2008 Accordo 17/12/2009 tra Governo, Regioni e province autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";
- Legge regionale n. 4 del 12/02/2010 "Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010";
- Determinazione del Responsabile Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti 22/11/2011,
 n. 15217, avente per oggetto: revisione della procedura regionale per l'iscrizione aggiornamento, cancellazione dall'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari, gestione dell'elenco regionale e indicazioni per l'effettuazione di verifiche ispettive sui suddetti laboratori;
- Delibera di Giunta n. 386 del 28.03.2011 di Recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità Operative di Iscrizione, Aggiornamento, Cancellazione dagli Elenchi Regionali di Laboratori e Modalità per l'effettuazione di Verifiche Ispettive Uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori".
- "Ridefinizione di Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Versione dicembre 2016";
- Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale".
- DGR n. 1397 del 05/09/2016 recepimento d'intesa tra governo, regioni e province



	autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "linee guida relative all'applicazione del reg. ce 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti"					
OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali delle attività al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore.					
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo degli impianti registrati secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio e, laddove non definite, le frequenze riportate nella tabella in calce. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini della registrazione delle strutture.					
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	categorizzazione del rischio Condurre i controlli ufficiali riscontro regionali.	A livello di ACL programmare i controlli (verifica/ispezione) di tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali delle strutture registrate.				
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli u Rilascio all'Operatore del se Inserimento dei dati nel sist	ttore di SCU, SCU,				
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET/ORSA da ACL a ACR e da ACR a ACC (Modello B).					
	Fonte dei dati	Fonte dei dati Schede Sisvet/ORSA				
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
Vendita latte crudo	n. strutture controllate semestralmente / n. strutture esistenti	dato 2016	100%	100%		
Impianto di lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base carne annesso a esercizio di vendita a sede fissa	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	dato 2016	50%	50%		
Impianto di lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base carne annesso a esercizio di vendita ambulante	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	dato 2016	25%	25%		
Impianto lavorazione prodotti della pesca annesso a esercizi di vendita a sede fissa	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	dato 2016	50%	50%		
Impianto lavorazione prodotti della pesca annesso a esercizi di vendita	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	dato 2016	25%	25%		



		1		
ambulante				
Distributore automatico di latte crudo	n. strutture controllate semestralmente / n. strutture esistenti	dato 2016	100%	100%
Trasporto conto terzi di alimenti in cisterna	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	dato 2016	25%	25%
Trasporto conto terzi di alimenti in regime di temperatura controllata	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	dato 2016	25%	25%
Deposito conto terzi di alimenti in regime di temperatura	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	dato 2016	25%	25%
Deposito conto terzi di alimenti non in regime di temperatura	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	dato 2016	20%	20%
Piattaforma di distribuzione alimenti	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	dato 2016	25%	25%
Strutture per cui non è stata ancora definita una categorizzazione del rischio (1)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	dato 2016	/	/

⁽¹⁾ Centro di raccolta selvaggina cacciata, Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura, Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole e agrituristiche, Raccolta (centro conferimento) e lavorazione di prodotti dell'apiario (esclusa prod. primaria), Produzione di prodotti a base di latte (in impianti registrati) e Deposito funzionalmente ma non materialmente annessi ad esercizi di vendita di alimenti: frequenza di controllo non fissata dal documento di categorizzazione del rischio regionale.



10. Piano Specifico CAMPIONAMENTO ALIMENTI

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 4 – Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti

E11- Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti

Normativa comunitaria

- Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (e s.m.i) che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
- Regolamento (CE) 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (e s.m.i) che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 1883 (2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (e s.m.i) che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e PCB diossina simili in alcuni prodotti alimentari
- Regolamento 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari
- REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2008 del Parlamento Europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE)n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97
- Regolamento (CE) n.1331 del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
- Regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
- Regolamento (CE) 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità i alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE;
- Regolamento (CE) 1935/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
- Regolamento (CE) 2013/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- Direttiva 1999/2/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
- Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

Normativa nazionale

- L. n. 283 del 30/04/1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande":
- DPR n. 327 del 26/03/80 "Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande";
- D.P.R. n.777 del 23 agosto 1982 "Attuazione della Direttiva (CEE) n.76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari"
- D.Lgs. n.108 del 25 gennaio 1992 "Attuazione della Direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari"
- D.Lgs. n. 94 del 30/01/2001 "Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti";
- D.Lgs. n. 176 del 8/10/2011 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali";
- DM 10 febbraio 2015 "Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali"; Circolare Ministero della Sanità n. 17 del 13/09/1991

PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO



	 Circolare Ministero della Sanità n. 19 del 14/05/1993 sulle acque minerali. Piano Nazionale OGM (triennale) Piano Nazionale Additivi(triennale) Piano Nazionale radiazioni Ionizzanti (triennale) Piano Nazionale micotossine Normativa regionale Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti; Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 Linee guida regione Emilia- Romagna per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatossine nel latte e prodotti a base di latte e piano di campionamento anno 2017 DGR n. 1397 del 05/09/2016 "Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all'applicazione del Reg. (CE) 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti " 						
OBIETTIVO GENERALE	Monitorare/sorvegliare i pericoli microb regionale a supporto ed orientamento d						
OBIETTIVI SPECIFICI		Effettuare i campioni previsti dai piani di campionamento di alimenti programmati a livello nazionale e regionale secondo le numerosità in funzione degli standard stabiliti.					
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA presso i quali effettuare i campionamenti secondo le indicazioni dei diversi piani. Effettuare i prelievi ufficiali con le modalità indicate dal PRA, normative di riferimento, e procedure.						
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campioni ufficiali medi Rilascio all'OSA dei verbali di campionam Inserimento dei dati nel sistema informa	nento.		ntrollo ministeriali.			
FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSO VIG su NSIS: dai laboratori al Ministero previa validazione locale /regionale FLUSSO CROGM: specifico per OGM.						
	Fonte dei dati	Flusso VIG – CR	OGM _ ARPA _IZSLER				
INDICATORI DI PROCESSO	Formula e standard Baseline Valore Anno 2017 Valore Anno 2018						
Piano Regionale Alimenti (PRA)	n. campioni effettuati/ n. campioni programmati Dato 2016 95% 95%						
Piano di Controllo sulle acque minerali	n. campioni effettuati da ACL / n. campioni programmati a livello ACL Dato 2016 95% 95% 95%						
Piano Nazionale Radioattività ambientale	n. campioni effettuati / n. campioni programmati Standard >95%	n. campioni effettuati / n. campioni programmati Dato 2016 95% 95%					



11. Piano Specifico CONTROLLO AI FINI DEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI EXPORT

Si tratta di attività effettuata su richiesta dell'OSA ed è finalizzata all'esportazione di alimenti verso Paesi Terzi. Nell'anno 2014 sono state rilasciate circa n. 62.000 tra certificazioni veterinarie per export, attestazioni pre-export e altre certificazioni.

Gli adempimenti relativi all'esportazione di prodotti di origine animale verso Paesi Extra UE coinvolgono sia la responsabilità dell'OSA, che deve adeguare il proprio sistema produttivo alle particolari richieste del Paese Terzo, sia il Controllo Ufficiale, cui è richiesto di verificare e certificare la rispondenza degli impianti e dei prodotti esportati con quanto previsto in termini di "sanità animale" e "sicurezza alimentare" dal Paese importatore.

Sono sempre di più i casi in cui l'esportazione verso paesi Terzi è subordinata all'inserimento dell'impianto in una lista "positiva" di esportazione.

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE

In ogni modo le modalità di applicazione del controllo ufficiale in tali impianti rappresentano un importante momento di verifica e di confronto per l'Autorità competente che ricopre il ruolo di garante degli impegni contenuti negli accordi con le Autorità centrali dei Paesi Terzi. Tale attività è sottoposta inoltre a periodiche verifiche e audit da parte delle Autorità Regionali, Nazionali, Comunitarie e dei diversi Paesi Terzi.

Per gli stabilimenti inseriti nelle liste export Paesi Terzi, gestite dal Ministero della Salute, oltre agli adempimenti relativi alla verifica dei requisiti per l'inserimento dell'impianto in dette liste, le ACL devono dare applicazione al contenuto della nota ministeriale DGSAN/IX/33585/P del 23.11.2009 con oggetto "Estensione dell'applicazione del sistema SINVSA", documento che prevede la "ricertificazione" annuale dello stabilimento inserito in almeno una delle liste export gestite dal Ministero della Salute.

Oltre a tali adempimenti di carattere generale sono previste altre attività specifiche, di controllo ufficiale e/o di campionamento da effettuare presso stabilimenti che esportano verso USA e Federazione Russa.

Normativa comunitaria

Reg. (CE) n. 882/2004 del 29/04/2004 "Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali"

Normativa nazionale

- DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1993, n. 28: Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;
- D.M. 19 giugno 2000, n. 303: "Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.
- Nota Ministero della Salute /600.3.8.BSE/37 del 30 /04/ 2002;
- Nota Ministero della Salute /DSVET-3/642/P-1.ac-b del 27/03/07;
- Nota DGSAN/33585 del 23/11/2009;
- DGSAN/8842 del 24/3/2011;
- Nota DGVet 5775-P del 24/10/2011;
- Nota DGSAN/19708 del 14/5/2013.

Si rimanda, inoltre, a quanto disponibile sul sito Ministeriale alla sezione Veterinaria Internazionale per quanto riguarda la documentazione relativa ai Paesi con i quali esistono accordi, intese, memorandum specifici.

Normativa regionale

- DGR n. 1488/2012 Integrazione alla delibera di giunta regionale n. 385/2011 "Requisiti specifici per l'accreditamento dei dipartimenti di sanità pubblica" per quanto riguarda i requisiti di funzionamento/accreditamento dei servizi dei dipartimenti di sanità pubblica delle aziende USL che espletano attività di controllo ufficiale in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali.
- DGR n. 1397 del 05/09/2016 RECEPIMENTO D'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REG. CE 2073/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI"

PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO



OBIETTIVO GENERALE	Assicurare che gli stabilimenti ed i prodotti esportati verso Paesi Terzi rispondano ai requisiti comunitari e ad eventuali requisiti specifici previsti dagli accordi.			
OBIETTIVI SPECIFICI	Verificare, a richiesta degli Operatori interessati, il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti per gli Impianti di produzione di alimenti di origine animale abilitati ad esportare verso particolari Paesi Terzi. Assicurare, a richiesta degli Operatori interessati, la certificazione dei prodotti di origine animale oggetto di esportazione verso Paesi Terzi e, qualora ciò sia previsto, anche per gli scambi intracomunitari, presso gli impianti riconosciuti.			
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL sottoporre a controllo tutti gli OSA che effettuano attività di esportazione di prodotti di Origine Animale, per la verifica dei requisiti generali di igiene (rispetto normativa comunitaria) e quelli specifici del Paese importatore. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento (accordi, intese, memorandum e normative specifiche del Paese Terzo) tenendo conto delle Circolari Ministeriali esplicative e utilizzando, per quanto possibile, gli strumenti regionali.			
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC., verbali e schede di controllo ministeriali Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.			
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET/ORSA	da ACL a ACR e da .	ACR a ACC.	
	Fonte dei dati	Schede Sisvet/C	DRSA	
PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Verifica idoneità degli stabilimenti	n. strutture ispezionate / n. strutture richiedenti Dato 2016			
N. certificazioni rilasciate	/	n.		



12. Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE NEI LABORATORI CHE ESEGUONO LE ANALISI NELL'AMBITO DELL'AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE ALIMENTARI

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 7 – Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese nell'ambito delle procedure di autocontrollo

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La Regione Emilia-Romagna si caratterizza per una notevole rete di laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari e mangimistiche. I laboratori di analisi censiti sono sia annessi che non annessi alle imprese, la maggior parte di questi risultano essere annessi alle imprese. L'attività di controllo ufficiale mira a valutare la conformità del dato analitico attraverso aspetti come la tracciabilità, la produttività e il controllo qualità interno. Il controllo sui laboratori di analisi completa l'attività di controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare e mangimistico.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	 Normativa comunitaria Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento(CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento (CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE Regolamento (CE) n. 1833/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93 Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la Direttiva 2000/13/CE, la Direttiva 200



- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari". Punto 4B — Repertorio Atti n. 93/CSR del 10/05/2007
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore
- L. 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee— Legge comunitaria 2008" (art. 40)
- Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori", Rep. Atti n. 78/CSR del 08/07/2010
- Decreto 22 dicembre 2009 Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato
- Decreto 22 dicembre 2009 Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008

Normativa regionale

- DGR n. 386/2011 di recepimento dell'accordo sancito in data 8 luglio 2010 (Rep. Atti n.78/CSR) concernete "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori";
- DGR 1502/2015 di recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DLgs 281/1997 tra il governo, le regioni e le provincie autono0me di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari"
- DGR n. 1397 del 05/09/2016 RECEPIMENTO D'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REG. CE 2073/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI"

Altri documenti di riferimento

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 " requisiti generali per competenza dei laboratori di prova e di taratura"
- UNI EN ISO 19011:2012 "Linee guida per audit di sistemi di gestione"



OBIETTIVO GENERALE	Garantire la qualità del dato analitico al fine di tutelare la salute pubblica attraverso la verifica della correttezza dei processi di analisi.				
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo annuale dei laboratori di analisi annessi e non annessi alle imprese. Gestire le istanze di iscrizione, mantenimento e cancellazione dei laboratori dall'elenco regionale. Gestire il censimento dei laboratori annessi alle imprese.				
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Sottoporre a controllo (verifica/ispezione) i laboratori annessi alle imprese. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e il manuale e check list regionale. Implementare la banca dati locali e regionale dei laboratori annessi e non annessi alle imprese.				
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, SCU, SCU/NC Rilascio al laboratorio di SCU e SCU/NC. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.				
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET/ORSA da ACL a ACR.				
	Fonte dei dati	Schede Sisvet/O	PRSA		
INDICATORI DI PROCESSO	Formula Baseline Valore Anno 2017 Valore Anno 2018				
Laboratori annessi alle imprese	n. laboratori controllati / n. laboratori esistenti Dato 2017 5% 33%				
Laboratori non annessi alle imprese	n. laboratori controllati / n. laboratori esistenti	Dato 2017	5%	33%	



ALLEGATO C 3 – Schede Area C



1. Piano Specifico FARMACO-SORVEGLIANZA

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D8 Sorveglianza sull'impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmaco resistenza

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	L'utilizzo del farmaco veterinario è indispensabile nell'allevamento degli animali destinati alla produzione di alimenti e da affezione. Un utilizzo non corretto del medicinale veterinario determina una serie di gravi problematiche, quali la presenza di residui negli alimenti, l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di antibiotico resistenza, l'abuso e l'utilizzo illecito o improprio con implicazioni sul benessere degli animali. In Regione Emilia Romagna, ove è presente una notevole concentrazione zootecnica ed un numero elevato di allevamenti intensivi, è necessario raggiungere un equilibrio tra l'esecuzione dei trattamenti farmacologici indispensabili e la garanzia della salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale per i consumatori. Questo obiettivo può essere raggiunto solo tramite un'efficace attività di controllo unita a interventi di formazione rivolti a veterinari, allevatori e a tutti gli altri Operatori coinvolti nella filiera del farmaco veterinario. Dal 2014 la Regione ha intrapreso il Progetto "Valutazione sull'uso degli antibiotici in Medicina Veterinaria per la prevenzione dell'antibioticoresistenza con particolare interesse ai principali agenti zoonotici presenti in Emilia Romagna", approvato con Determina n. 956 del 14/11/2013. Obiettivo è l'utilizzo prudente ed appropriato degli antibiotici con conseguente riduzione dell'utilizzo di medicinali veterinari, privilegiando strategie di prevenzione diretta ed indiretta per evitare la presenza di residui di sostanze farmacologiche negli alimenti di origine animale, oltre che contrastare l'abuso nell'utilizzo di farmaci veterinari con implicazioni sul benessere degli animali trattati e con rischi di diffusione nell'ambiente di molecole farmacologicamente attive favorenti l'antibiotico-resistenza. La Regione ha aderito al piano di campionamento presso i macelli e la grande distribuzione, per lo studio dell'antibiotico-resistenza come previsto dal Piano comunitario di monitoraggio armonizzato della resistenza agli antimicrobici di
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	 Comunitari: Dec. n. 2013/652/UE "Piano comunitario di monitoraggio armonizzato della resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali 2014-2020". Nazionali: D.Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari"; D.Lgs. 16 marzo 2006, n.158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali"; Nota DGSAF n. 8168-P-30/03/2015 "Monitoraggio antibioticoresistenza". Regionali: Nota RER PG n. 39763 del 15.2.2012 linee guida ministeriali per la predisposizione, effettuazione e gestione dei controlli sulla distribuzione e l'impiego dei medicinali veterinari in ER, nonché altre attività comprese nell'ambito della farmacosorveglianza; Nota RER PG n. 80785 del 28.03.2013 - Linee guida per la predisposizione, effettuazione e gestione dei controlli sulla distribuzione dei medicinali veterinari in Emilia-Romagna, nonché altre attività comprese nell'ambito della farmacosorveglianza.
OBIETTIVO GENERALE	Tutelare la salute pubblica, gli animali e l'ambiente attraverso il controllo del corretto utilizzo del farmaco veterinario, verificando la gestione delle varie fasi della filiera, dalla distribuzione all'utilizzo, al fine di evitare usi illeciti/impropri di medicinali veterinari o di sostanze vietate e la somministrazione abusiva di sostanze autorizzate.



OBIETTIVI SPECIFICI	effettuando controlli co	inza delle disposizioni relation le seguenti frequenze: so i grossisti di medicinali vicamentosi autorizzati alla so gli impianti di allevameni alimenti (DPA) autorizzati so gli allevamenti DPA nei ci adi allevamento o nei quanda di allevamento o nei quanda di protocollo regionale con e le farmacie che, in bastispensano meno di 100 riche di alimenti, ma più di 40 in base al controllo delle riche di farmaci veterinari per an re controllate ogni 3 anni. nale degli allevamenti di an ività zooiatrica pionamento presso i macel zoonotici antibiotico resistato della resistenza antimica	eterinari e i fabbrican vendita diretta di med ito/custodia degli anir alla detenzione di sco quali l' assenza di pres ali sia stato rilevato si calcolata mediante l di categorizzazione, pro armacie seguendo il si se al controllo delle ri cette di farmaci veter o, possono essere con icette dell'anno prece nimali destinati alla pro di categorizzazione, pro si al controllo delle ri cette di farmaci veter o, possono essere con icette dell'anno prece nimali non DPA, degli i	ti di premiscele per dicinali veterinari mali destinati alla prite di medicinali crizioni non sia coerente marrimento del registro da categorizzazione del resso gli altri allevamenti deguente criterio di cette dell'anno inari per animali destinati trollate ogni 2 anni. Le redente, dispensano meno oduzione di alimenti mpianti di cura e delle zione degli alimenti, per il				
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL, selezior audit) secondo il protoco Condurre i controlli uffi riscontro regionali. La procedura per il contrelativa check list deve negli allevamenti di ani seguenti consistenze: Allevamenti di vitelli a ci suini da ingrasso con pi con più di 250 capi , alle avicoli con più di 250 capi; allevon più di 50 capi; allevon più di 50 capi; allevon	La procedura per il controllo ufficiale sull'utilizzo del farmaco in allevamento di animali DPA e la relativa check list deve essere integrata con la valutazione del rischio antibiotico resistenza SOLO negli allevamenti di animali DPA autorizzati alla detenzione di scorte e negli allevamenti con le seguenti consistenze: Allevamenti di vitelli a carne bianca: tutti ; allevamenti bovini con più di 50 capi; allevamenti suini da ingrasso con più di 40 capi e da riproduzione con più di 6 scrofe; allevamenti di ovaiole con più di 250 capi , allevamenti di boiler con più di 500 capi, allevamenti di tacchini e altri avicoli con più di 250 capi; allevamenti di conigli con più di 250 capi; allevamenti di ovicaprini con più di 50 capi; allevamenti di equidi con più di 10 capi La valutazione viene utilizzata secondo quanto previsto dal protocollo di categorizzazione del						
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Rilascio all'Operatore d	olli ufficiali mediante lista d el settore di SCU, SCU/NC d I sistema informativo local	e rapporto di audit.	di audit, SCU, SCU/NC				
FLUSSI INFORMATIVI	Da ACL a ACR e da ACR a ACC flusso informativo dati attività in ambito farmacosorveglianza: entro il 28 febbraio Da ACL ad ACR rendicontazione dati attività (schede Sisvet) Registrazione delle ispezioni con esito non conforme (NO) sull'applicativo "Controlli" accessibile tramite il sito https://www.vetinfo.sanita.it/ entro 15 giorni dalla compilazione della lista di riscontro e caricamento della documentazione tramite la funzione "inserimento documentazione". Flusso informativo Vetinfo-SINVSA per campionamenti antibioticoresistenza.							
	Fonte dei dati	Relazione farmacosorveg	lianza: Sisvet: Vetinfo	-SINVSA				
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018				
Grossisti e fabbricanti di premiscele medicamentose con	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%				



vendita diretta di medicinali veterinari				
Allevamenti animali DPA autorizzati scorte	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%
Allevamenti vitelli a carne bianca	n. allevamenti controllati / n. allevamenti presenti in BDN escluso autoconsumo	Dato 2016	100%	100%
Allevamenti bovini e bufalini, allevamenti suini, allevamenti ovicaprini	n. allevamenti controllati / n. allevamenti presenti in BDN escluso autoconsumo	Dato 2016	Almeno 33%	Almeno 33%
Allevamenti polli da carne	n. allevamenti controllati / n. allevamenti con più di 500 capi	Dato 2016	Almeno 33%	Almeno 33%
Allevamenti ovaiole, altri avicoli e conigli	n. allevamenti controllati / n. allevamenti con più di 250 capi	Dato 2016	Almeno 33%	Almeno 33%
Allevamenti struzzi	n. allevamenti controllati / n. allevamenti con più di 10 capi	Dato 2016	Almeno 33%	Almeno 33%
Allevamenti cavalli (ippodromi, maneggi, scuderie e altri a scopo ludico sportivo) DPA e non DPA	n. allevamenti controllati / n. allevamenti presenti con più di 10 capi (dato definito e comunicato dalle U.U.O.O. Territoriali)	Dato 2016	Almeno 33%	Almeno 33%
Allevamenti cavalli da carne con o senza fattrici	n. allevamenti controllati / n. allevamenti presenti in BDN con più di 10 capi (dato definito e comunicato dalle U.U.O.O. Territoriali)	Dato 2016	Almeno 33%	Almeno 33%
Allevamenti di pesci	n. allevamenti controllati / n. allevamenti autorizzati Dlgs 148 (esclusi i laghetti di pesca sportiva)	Dato 2016	Almeno 33%	Almeno 33%
Altri allevamenti di animali DPA	n. allevamenti controllati / n. allevamenti presenti escluso autoconsumo	Dato 2016	Almeno 33%	Almeno 33%
Allevamenti animali non DPA, impianti di cura, scorte per attività zooiatrica	n. strutture, allevamenti controllati / n. strutture, allevamenti esistenti	Dato 2016	Almeno 33%	Almeno 33%
Farmacie e parafarmacie	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	Almeno 33%	Almeno 33%



Piano Specifico PIANO NAZIONALE RESIDUI (PNR)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La tutela della salute pubblica si realizza anche attraverso la garanzia della sicurezza delle produzioni dimentari tramite piani di campionamento ai fini del controllo del processo di allevamento degli inimali e degli impianti di prima trasformazione dei prodotti di origine animale. L'attività ha lo scopo di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione non corretta di ostanze autorizzate, di antiparassitari nonché di agenti contaminanti per l'ambiente con la verifica del ispetto dei limiti massimi di residui o di tenori massimi fissati dalle normative comunitarie o nazionali, a presenza sul territorio regionale di numerosi impianti di macellazione di grandi dimensioni e la ilevante presenza di allevamenti a carattere intensivo richiede la realizzazione di un corposo piano di tampionamento, significativo in rapporto alla realtà nazionale. In relazione a specifiche problematiche del territorio, viene elaborato un ulteriore piano regionale di tampionamento (extra piano), effettuato secondo i medesimi criteri del Piano Nazionale Residui.						
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	 Regolamento (UE) N. 37 della Commissione Concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale; Nazionali: Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari e s.m.i.; Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e s.m.i.; Piano nazionale per la ricerca dei residui ai sensi del decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 Circolare Ministeriale Linee Guida Applicative Linee Guida Applicative del Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158 per l'armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e prima. Regionali: Piano nazionale per la ricerca dei residui ai sensi del decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006. Programmazione della Regione Emilia Romagna. 						
OBIETTIVO GENERALE	Effettuare i campionamenti assegnati dal Ministero della Salute alla Regione Emilia Romagna mediante il Piano Nazionale Residui annuale e gli ulteriori campionamenti Extra PNR stabiliti in ambito regionale, distribuendoli secondo criteri di categorizzazione del rischio delle attività produttive presenti sul territorio, quali il numero, l'indirizzo produttivo e consistenza degli allevamenti, l'ubicazione per le ricerche di contaminanti ambientali, i volumi di macellazione, le non conformità registrate negli anni precedenti.						
OBIETTIVI SPECIFICI	 Realizzare i campionamenti assegnati alla Regione dal Piano Nazionale Residui, secondo le istruzioni e le indicazioni dello stesso, negli allevamenti e nei macelli realizzare i campionamenti extra PNR stabiliti a livello Regionale comprensivi dei campioni del piano Fitosanitari sulle matrici di origine animale. 						
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACR effettuare la programmazione con assegnazione dei campioni alle AUSL secondo criteri sopra richiamati. A livello di ACL: • selezionare gli allevamenti e gli animali da sottoporre a campionamento, in base a criteri di categorizzazione del rischio;						



	 selezionare i macelli nei quali effettuare i campionamenti e individuare gli animali o le partite da campionare, in base a criteri di rischio; effettuare tutti i campionamenti entro il 15 dic. secondo le indicazioni operative emesse dalla ACR e ACC e la relativa modulistica: Verbale di campionamento Piano Nazionale Residui 								
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	·	Rilascio e/o invio all'Operatore del settore di una copia del verbale di campionamento; inserimento dei dati nel sistema informativo locale.							
FLUSSI INFORMATIVI	30 giorni dal ricevime Registrazione esiti po il sito https://www.vd Flusso informativo da invio documentazion	Flusso informativo dati da ACL a ACR: <u>questionario</u> sulle attività conseguenti a non conformità entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito ufficiale. Registrazione esiti positivi per trattamenti illeciti utilizzando l'applicativo "controlli" accessibile tramite il sito https://www.vetinfo.sanita.it/ al termine del procedimento. Flusso informativo dati da ACL ad Agrea e a ACR, nei casi di positività per trattamenti illeciti: invio documentazione del controllo ufficiale a cadenza trimestrale. Flusso informativo dati da ACL a ACR e da ACR a Ministero della Salute: validazione semestrale delle positività.							
INDICATORI DI	Fonte dei dati	Relazione annu	ale PNR; Vetinfo						
PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018				
Campioni PNR	n. campioni PNR effettuati / n. campioni PNR assegnati	campioni PNR fettuati / 98% 98% 98% 98% 98%							
Campioni extra PNR	n. campioni extra PNR effettuati / n. campioni extra PNR assegnati	95%	95%	95%	95%				



3. Piano Specifico CONTROLLO ALIMENTAZIONE ANIMALE

DPCM 12 Gennaio 2017: Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D11 Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi

Il legislatore comunitario, nell'intento di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori di alimenti di origine animale, ha emanato una serie di normative che hanno la finalità di garantire la sicurezza dei mangimi a partire dalla produzione primaria fino alla loro somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti. Anche gli alimenti per animali da compagnia sono stati interessati dall'attività normativa dell'Unione Europea, con la finalità di prevenire e contrastare eventuali frodi e di proteggere la salute ed il benessere animale. Il Piano Nazionale Alimentazione Animale, aggiornato con cadenza triennale dal Ministero della Salute, raccoglie ed integra l'insieme delle normative di settore, allo scopo di fornire indicazioni e di coordinare i controlli presso gli Operatori del settore dei mangimi (OSM). Nel suo complesso il PNAA è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, alla tutela della salute pubblica, fornendo ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale, tramite il controllo ufficiale dei mangimi.

Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE

- assicurare, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza sui mangimi zootecnici e per animali da compagnia, una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia;
- conformarsi a quanto previsto dal D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223, "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale", e dal Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- rappresentare uno strumento che favorisca l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

Il Piano viene recepito e integrato in ambito regionale, in un territorio nel quale sono presenti e diversamente rappresentate tutte le numerose tipologie di Operatori del settore dei mangimi, a partire dai coltivatori diretti, produttori primari, ai produttori di mangimi per l'alimentazione dei propri animali, ai depositi e ai commercianti di alimenti per animali, fino alle vere e proprie strutture a carattere industriale, quali mangimifici, essiccatoi di granaglie, stabilimenti di lavorazione di sottoprodotti con produzione di materie prime per mangimi e alimenti per animali da compagnia.

Esiste anche un'importante attività di importazione e scambio di materie prime e mangimi via mare, che determina un'intensa attività di controllo ufficiale e campionamento presso la realtà portuale di Ravenna.

PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO

Comunitari:

Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22/05/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie trasmissibili e successive modifiche e integrazioni; Regolamento (CE) 178/2002 del 28/01/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Direttiva 2002/32/CE del 7/05/2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 22/09/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale; Regolamento (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi; Regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003; Regolamento (UE)n. 225/2012 del 15 marzo 2012; Regolamento (CE) n. 152/2009 del 27/01/2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali; Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano; Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

Nazionali:

Legge 15/02/1963, n. 281 disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e s.m.i. D.Lgs. n. 90 del 03/03/1993, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di



	preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità; D.M. 16/11/1993, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità; D.Lgs n. 149 del 10/05/2004 relativo alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) 2015-2017).
OBIETTIVO GENERALE	Tutelare la salute pubblica, gli animali e l'ambiente fornendo ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale attraverso il controllo ufficiale dei mangimi, ivi compresi quelli destinati ad animali da compagnia. Verificare il possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria in materia di mangimi, nonché le corrette pratiche di produzione, la correttezza e l'applicazione dei sistemi di autocontrollo e la tracciabilità degli alimenti per gli animali. Prevenire l'utilizzo accidentale o fraudolento delle proteine animali trasformate (PAT) non consentite nei mangimi destinati agli animali produttori di alimenti per l'uomo e la contaminazione di mangimi non medicati con principi attivi medicamentosi al fine di ridurre i fenomeni di antibioticoresistenza.
	Realizzare il controllo con frequenza almeno annuale dei seguenti Operatori del settore dei mangimi: - impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi; - aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo; - imprese di produzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) n. 183/2005; - stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia; - stabilimenti di trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004; - stabilimenti che operano la produzione/trattamento oleochimico di acidi grassi; - stabilimenti di miscelazione di grassi.
OBIETTIVI	 Realizzare il controllo con frequenza almeno biennale dei seguenti Operatori del settore dei mangimi: stabilimenti di commercializzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), b), del Regolamento (CE) n. 183/2005; impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi; laboratori di analisi autorizzati ad effettuare analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi (D.M. 16 novembre 1993) imprese di commercializzazione e distribuzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) 183/2005.
SPECIFICI	Realizzare il controllo del 10% all'anno dei produttori primari (allevatori), considerando come livello minimo le seguenti consistenze: - vitelli a carne bianca tutti - suini maggiori di 40 capi o 6 scrofe - ovaiole maggiori di 250 capi - broiler maggiori di 500 capi - allevamenti bovini maggiori di 50 capi (compresi gli allevamenti con vitelli) - equidi maggiori di 10 capi - struzzi maggiori di 10 capi - tacchini e altri avicoli maggiori di 250 capi - conigli maggiori di 250 capi - ovini e caprini maggiori di 50 capi - pesci (autorizzati Dlgs 148, esclusi i laghetti da pesca). Tali frequenze possono essere comprensive del campione minimo inviato annualmente da AGREA per la condizionalità, per il settore "sicurezza alimentare" Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento e della registrazione degli impianti.
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Effettuare il controllo, previa categorizzazione del rischio degli OSM sopra elencati, secondo le modalità operative stabilite dall'allegato 9 del Piano Nazionale Alimentazione Animale. Realizzare il controllo degli operatori del settore mangimi allevatori registrati in base all'art. 5 comma 1 del Reg. (CE) n. 183/2005 secondo le frequenze stabilite dal protocollo di categorizzazione del rischio regionale. A livello di ACL selezionare gli allevamenti e le strutture da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo criteri di categorizzazione del rischio. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali o utilizzando le liste di riscontro Ministeriali riportate nel PNAA 2015 – 2017. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti registrati o riconosciuti.



REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC. Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.						
FLUSSI INFORMATIVI	da ACL a ACR flusso informativo semestrale dati Scheda Ispezioni da ACR a Ministero della Salute flusso informativo semestrale dati Scheda Ispezioni da ACL a ACR e da ACR a Ministero della Salute relazione annuale PNAA da ACL a ACR e da ACR a Ministero della Salute flusso informativo OIE semestrale Registrazione delle ispezioni con esito di non conformità maggiore (NO) sull'applicativo "Controlli" accessibile tramite il sito https://www.vetinfo.sanita.it/ entro 15 giorni dalla compilazione della lista di riscontro e caricamento della documentazione tramite la funzione "inserimento documentazione". Rendicontazione dati attività (schede SISVET) dalle Aziende USL.						
INDICATORI DI	Fonte dei dati	Flusso informati Sinvsa	vo PNAA scheda Ispezioni				
PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018			
Controllo ufficiale OSM a frequenza annuale	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016 100% 100%					
Controllo ufficiale OSM a frequenza biennale	n. strutture controllate / n. strutture esistenti Dato 2016 50% 50%						
Controllo ufficiale produttori primari allevatori	n. allevamenti controllati / n. allevamenti registrati BDN (con le consistenze minime sopra specificate)	Dato 2016	10%	10%			



4.Piano Specifico CONTROLLO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA) O LORO DERIVATI

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

E9 Sorveglianza su sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	I sottoprodotti di origine animale e i loro derivati (non destinati al consumo umano) costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica nonché per l'ambiente e situazioni critiche ad essi collegate possono avere un impatto avverso sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. I vincoli imposti dai Regolamenti della UE in materia di Sottoprodotti di origine animale agli Operatori del settore e la presenza nel territorio regionale di numerose strutture riconosciute o registrate che operano in questo ambito, con volumi di attività rilevanti e con scambi di notevoli quantitativi di sottoprodotti con altre Regioni, in ambito comunitario ed extra, hanno reso necessaria l'acquisizione di nuove competenze specialistiche e la predisposizione di adeguati strumenti di controllo.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale) Regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera e sue successive modifiche e integrazioni; Nazionali: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004. Regionali: Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2013 n.274 "Approvazione delle Linee Guida per l'applicazione del Reg. CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Reg. CE n. 1774/2002 oggetto di Accordo sancito in data 7/2/2013 in sede di Conferenza unificata; Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti 17 aprile 2013 n.3992 Modalità procedurali applicative delle Linee Guida per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009 ai sensi della DGR 274/2013 della Regione Emilia Romagna.
OBIETTIVO GENERALE	Verificare la correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore in relazione alle attività di raccolta, trasporto, manipolazione, trattamento, trasformazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento di sottoprodotti di origine animale, anche in relazione alla parallela normativa sui mangimi, sui fertilizzanti, sulle biomasse utilizzate per la produzione di energia, al fine di tutelare la salute pubblica, la sanità animale nonché l'ambiente e di prevenire l'utilizzo accidentale o fraudolento di proteine animali trasformate non consentite nei mangimi destinati agli animali produttori di alimenti per l'uomo.



	Realizzare almeno un o animale:	controllo annuale s	sugli operatori del settore dei	sottoprodotti di origine				
OBIETTIVI SPECIFICI								
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli Operatori del settore da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo i criteri di categorizzazione del rischio. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali.							
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Rilascio all'Operatore o	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.						
FLUSSI INFORMATIVI	a Ministero della Salut Flusso informativo OIE	Flusso informativo dati di attività in ambito Sottoprodotti di origine animale da ACL a ACR e da ACR a Ministero della Salute: entro il 15 febbraio Flusso informativo OIE semestrale da ACL a ACR e da ACR a ACC Rendicontazione dati attività (schede SISVET) da ACL a ACR						
	Fonte dei dati	Sisvet e flusso S	OA					
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018				
Magazzinaggio prodotti non trasformati (attività intermedie) categoria 1-2-3	n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività esistenti	Dato 2016	100%	100%				
Magazzinaggio prodotti derivati e sottoprodotti senza manipolazione	n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività esistenti	controllate / n. strutture-attività Dato 2016 100% 100%						
Impianti trasformazione categoria 1 e 2	n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività esistenti	n. strutture-attività controllate / Dato 2016 100% 100%						
Impianti trasformazione categoria 3	n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività esistenti	Dato 2016	100%	100%				
Compostaggio e biogas	n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività esistenti	Dato 2016	100%	100%				



Incenerimento e coincenerimento ad alta capacità	n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività esistenti	Dato 2016	100%	100%
Incenerimento e coincenerimento a bassa capacità	n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività esistenti	Dato 2016	100%	100%

	Fonte dei dati	Sisvet e flusso SC)A	
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Utilizzo di grasso animale in motore endotermico	n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività esistenti	Dato 2016	100%	100%
Produzione petfood	n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività esistenti	Dato 2016	100%	100%
Produzione fertilizzanti/ammendanti	n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività esistenti	Dato 2016	100%	100%
Uso in deroga di sottoprodotti per alimentazione animali, impianti tecnici e altro	n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività esistenti	Dato 2016	100%	100%
Mezzi di trasporto di sottoprodotti freschi e trasformati - Commercianti	n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività esistenti	Dato 2016	100%	100%

Frequenze previste dall'Atto dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 novembre 2016 relativa alla categorizzazione in base al rischio degli stabilimenti soggetti a registrazione/riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009.

		FR	EQUENZE CONTRO	ILLI				
			ISPEZIONI		AUDIT			
Reg. 1069/09	Tipologia impianto	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso	
Art. 24 (a)	Trasformazione	Mensile	Bimestrale	Trimestrale		Biennale		
Art. 24 (b)	Inceneritore	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale		Biennale		
Art. 24 (c)	Coincenerimento	Mensile	Bimestrale	Quadrimestrale		Biennale		
Art. 24 (d)	Uso come combustibile	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale		Biennale		
Art. 24 (e)	Produzione petfood (1) (2)	Bimestrale	Trimestrale	Semestrale		Biennale		
Art. 24 (f)	Produzione Fertilizzanti	Trimestrale	Semestrale	Annuale		Biennale		
Art. 24 (g)	Compostaggio/Biogas	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale		Biennale		
Art. 24 (h)	Attività Intermedie	Trimestrale	Semestrale	Annuale		Biennale		
Art. 24 (i)	Magazzinaggio sottoprodotti senza manipolazione	Trimestrale	Semestrale	Annuale		Biennale		
Art. 24 (j)	Magazzinaggio prodotti derivati	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale		Biennale		
Art. 17 (1), Art. 18 (a), Art. 18 (b), Art. 18 (c), Art. 18 (d), Art. 18 (e), Art. 18 (f), Art. 18 (g), Art. 18 (h), Art. 18 (2), Art. 18 (3),	Uso in deroga di sottoprodotti per alimentazione animali, impianti tecnici e altro		Annuale					
Art. 23	Stabilimenti e impianti che manipolano		Annuale					
Art. 23	Mezzi di trasporto di sottoprodotti freschi e trasformati - Commercianti		Annuale					

Impianti di petfood che introducono e trasformano sottoprodotti freschi.
In merito agli impianti di petfood che introducono prodotti già trasformati da altri stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. 1069/2009 l'attività di controllo ufficiale ricade nella programmazione relativa ai mangimifici.



5. Piano Specifico CAMPIONAMENTO PIANO REGIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE (PRAA)

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

LEA E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Le garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale sono fornite ai consumatori anche attraverso il controllo ufficiale degli alimenti destinati agli animali. Una parte consistente di questi controlli è rappresentata da campionamenti ufficiali, programmati in base a criteri forniti a livello ministeriale attraverso il Piano Nazionale Alimentazione Animale. Tale Piano si propone di assicurare una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia, verificando la conformità alla normativa in materia di mangimi, anche nel rispetto dei criteri di salute e benessere animale. La presenza sul territorio regionale di numerosi Operatori del settore mangimistico anche di grandi dimensioni e la rilevante presenza di allevamenti a carattere intensivo richiede la realizzazione di una notevole quantità di campionamenti che sono percentualmente significativ rispetto all'ambito nazionale. Particolare rilevanza assume inoltre la presenza nel territorio regionale del Porto commerciale e Ravenna, importante per la introduzione di notevoli quantitativi di materie prime destinate all'alimentazione zootecnica. Il rilievo di particolari necessità di controllo in relazione a specifiche problematiche è all'origine dell'elaborazione di un ulteriore piano annuale specifico regionale di campionamento effettuat secondo i criteri del Piano nazionale alimentazione animale (campionamenti extra piano).		
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. Nazionali: Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) 2015-2017. Regionali: Piano Regionale Alimentazione Animale (PRAA) 2015-2017.		
OBIETTIVO GENERALE	Effettuare i campionamenti per monitoraggio e sorveglianza assegnati dal Ministero della Salute alla Regione Emilia Romagna mediante il Piano Nazionale Alimentazione Animale e gli ulteriori campionamenti Extra Piano eventualmente stabiliti in ambito regionale, distribuendoli secondo criteri di categorizzazione del rischio delle diverse attività produttive, quali il numero, l'indirizzo produttivo e consistenza degli allevamenti, l'ubicazione per le ricerche di contaminanti ambientali e le non conformità registrate negli anni precedenti.		
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare i campionamenti assegnati alla Regione dal Piano Nazionale Alimentazione Animale, secondo le istruzioni e le indicazioni dello stesso, negli allevamenti e presso gli Operatori del settore mangimistico; Realizzare presso i terminal portuali che movimentano mangimi i campioni stabiliti a livello Regionale Realizzare i campionamenti extrapiano eventualmente stabiliti a livello regionale.		
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACR effettuare la programmazione con assegnazione dei campioni alle ACL secondo i criteri sopra richiamati. A livello di ACL: • selezionare le strutture e gli allevamenti da sottoporre a campionamento, in base ai criteri indicati nel piano • effettuare i campionamenti secondo le indicazioni operative della ACC e ACR e con la modulistica prevista dal Piano Regionale Alimentazione Animale, scaricabile dal sistema SINVSA.		



REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Rilascio e/o invio all'Operatore del settore mangimistico (OSM) di una copia del verbale di campionamento. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.			
FLUSSI INFORMATIVI	Allegato 3 PNAA Segnalazione di Provvedimenti Adottati nei casi di positività/ Non Conformità negli alimenti zootecnici entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito ufficiale Flusso informativo semestrale dati da ACL a ACR e da ACR ad ACC.			
	Fonte dei dati	Flusso informati	vo PNAA; SINVSA	
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Campioni PNAA	n. campioni PNAA effettuati / n. campioni PNAA assegnati	Flusso PNAA 2016	98%	98%
Campioni Extra PNAA	n. campioni extra PNAA effettuati/ n. campioni extra PNAA assegnati	Flusso PNAA 2016	95%	95%
Campioni PNAA presso terminal portuali	n. campioni PNAA effettuati / n. campioni PNAA assegnati	Flusso PNAA 2016	98%	98%
Campioni Extra PNAA presso terminal portuali	n. campioni extra PNAA effettuati/ n. campioni extra PNAA assegnati	Flusso PNAA 2016	95%	95%



6. Piano Specifico CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D2- Riproduzione Animale

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Nell'ambito della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico nonché della salvaguardia della sanità animale, riveste particolare importanza il controllo degli impianti e delle attività relative alla riproduzione animale: stazioni di monta naturale pubblica per la specie bovina, bufalina, suina ed ovicaprina, equina, centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, recapiti di materiale seminale, stazioni di inseminazione artificiale privata per gli equini, centri di produzione embrioni, di inseminazione artificiale aziendale di suini, centri di magazzinaggio di materiale seminale e di raccolta e spedizione di embrioni. Tale compito viene attuato sia tramite il controllo delle caratteristiche igienico sanitarie delle strutture e relative autorizzazioni, sia attraverso la verifica periodica dello stato di salute e della idoneità dei riproduttori. Le attività sono esercitate presso tutti gli impianti regionali autorizzati alle attività di riproduzione animale per le specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina e equina. L'Assessorato Agricoltura della Regione gestisce le autorizzazioni di tutte le attività e strutture suddette.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Direttiva 92/65/CEE del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE e s.m.i. Regolamento (UE)2016/2012 de Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8/06/2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento (UE) n. 652/2014, le Direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali" Nazionali: D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 Regolamento di Polizia Veterinaria; Legge 15/01/1991 n. 30 e s.m.i. Disciplina della riproduzione animale; Decreto Ministero della Sanità 19 luglio 2000 n. 403 Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991 n. 30. D.Lgs n. 633 del 12 novembre 1996 Attuazione della Direttiva 92/65/CEE e ss.mm. e ii. Regionali: Legge Regionale 15 febbraio 1980, n. 11 Organizzazione e disciplina della Riproduzione Animale; Determinazione del Direttore Generale Agricoltura 27 luglio 2001 n. 7489.
OBIETTIVO GENERALE	Garantire la verifica dei requisiti igienico sanitari delle attività e degli impianti relativi alla riproduzione animale, rilasciando i pareri necessari per l'attivazione delle suddette strutture o per la registrazione / riconoscimento ai fini dell'esportazione o dello scambio comunitario di materiale seminale, verificando i requisiti sanitari dei riproduttori maschi.
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo delle condizioni igienico-sanitarie con le seguenti frequenze: • annuale delle stazioni di fecondazione pubblica dei recapiti di sperma e degli allevamenti suinicoli che praticano l'inseminazione artificiale; • semestrale dei centri di produzione di materiale seminale, dei centri di magazzinaggio, dei centri di raccolta e spedizione di embrioni. Su richiesta, effettuare la visita e gli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori, per constatare l'assenza di malattie infettive e diffusive trasmissibili tramite la riproduzione.



MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL, selezionare gli Operatori del settore da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo le frequenze previste. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali.				
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ		el settore di SCU, So	e lista di riscontro, rapporto di CU/NC e rapporto di audit. vo locale	audit, SCU, SCU/NC	
FLUSSI INFORMATIVI		Rendicontazione dati attività (schede SISVET) da ACL a ACR); invio degli elenchi delle strutture autorizzate dal Assessorato agricoltura alle ACR e ACL.			
	Fonte dei dati	Sisvet			
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	
Stazioni di monta	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%	
Allevamenti suinicoli che praticano l'inseminazione artificiale aziendale	n. allevamenti controllati / n. allevamenti esistenti	Dato 2016	100%	100%	
Centri di produzione di materiale seminale	n. strutture controllate semestralmente / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%	
Centri di magazzinaggio di materiale seminale, centri di raccolta e spedizione embrioni	n. strutture controllate semestralmente / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%	
Recapiti di materiale seminale	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	100%	100%	



7. Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE SULLA PRODUZIONE DEL LATTE NELLA FASE PRIMARIA

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori:

E3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE

Il Regolamento CE n. 853/2004 e s.m.i. dedica un'intera sezione al latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati. La sezione IX, in particolare, si occupa della produzione primaria del latte crudo, obbligando gli allevatori al rispetto di requisiti sanitari specifici per gli animali adibiti alla produzione e a requisiti di igiene per le aziende produttrici di latte. In questa sezione sono descritti, infatti, i requisiti per i locali, le attrezzature per la mungitura, le regole per l'igiene della mungitura, per la raccolta e trasporto del latte nonché le norme per l'igiene del Personale addetto alla mungitura e/o alla manipolazione del latte crudo e i requisiti igienico sanitari del prodotto stesso.

La produzione del latte della Regione Emilia-Romagna è rilevante in particolare per la trasformazione del latte in formaggi DOP (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Formaggio di Fossa, ecc.). Il controllo ufficiale del latte in questa fase riveste pertanto un'importanza fondamentale ai fini delle garanzie di sicurezza e qualità di prodotti con caratteristiche così peculiari.

Comunitari:

- Reg. (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, Autorità europea per la sicurezza alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare; Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e s.m.i.;
- Reg. (CE) N. 854 del 29 aprile 2004 Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 2073 /2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e s.m.i.

Nazionali:

- Intesa Stato Regioni 25 gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana;
- Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008 Linee guida per il controllo della produzione del latte crudo destinato al trattamento e alla trasformazione;
- Intesa Stato Regione 29 maggio 2007 in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo superiore a 60 gg prodotti con latte ovi caprino e deroghe per il latte prodotto durante il pascolo estivo in montagna;

DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO

PRINCIPALI

Regionali:

- D.G.R. n. 842 del 11 giugno 2007 Recepimento Intesa Stato Regioni in materia di vendita diretta di latte crudo;
- Determinazione n. 4418 del 21 aprile 2008 Vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovicaprino, bufalino e asinino dell'azienda di produzione;
- Determinazione n. 5977 del 07/05/2012 Linee Guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico ed alla trasformazione – revisione.
- DGR n. 1397 del 05/09/2016 "Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all'applicazione del Reg. (CE) 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti "



OBIETTIVO GENERALE	Mantenere un'adeguata sorveglianza sulle produzioni lattiero casearie verificando il rispetto dei requisiti della materia prima richiesti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, attraverso la verifica della gestione igienico sanitaria degli animali, delle strutture e delle attrezzature e il rispetto dei criteri igienico sanitari del latte crudo destinato alla trasformazione e mediante il monitoraggio dell'autocontrollo degli OSA.				
OBIETTIVI SPECIFICI	 Realizzare il controllo annuale: del 100% degli allevamenti che non rispettano i criteri igienico sanitari del latte crudo destinato alla trasformazione per il tenore cellule somatiche, nel caso di richiesta di proroga di ulteriori tre mesi per la risoluzione della non conformità effettuata dall'OSA; del 100% degli allevamenti che non rispettano i criteri igienico sanitari del latte crudo destinato alla trasformazione per il tenore CBT in caso di avvio del procedimento di sospensione temporanea di destinazione del latte ad uso alimentare umano; del 100% degli allevamenti da latte destinati alla vendita diretta del latte crudo; delle aziende zootecniche registrate per la produzione di latte ai sensi del Reg. 852/2004, con frequenze calcolate mediante la categorizzazione del rischio, secondo il protocollo regionale di categorizzazione. 				
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezion protocollo di categorizz Condurre i controlli uffi riscontro regionali.	Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini della registrazione in BDN. A livello di ACL selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo il protocollo di categorizzazione del rischio regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali (BDN) degli allevamenti registrati.			
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei contr	Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporti di audit. Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.			
FLUSSI INFORMATIVI	Da ACL a ACR Rendicontazione dati attività (schede SISVET/ORSA) Condizionalità: in caso di requisiti completamente non rispettati (NO Grande), sul portale VETINFO – sistema "controlli", dovrà essere caricata la documentazione relativa alla non conformità tramite la funzione "inserimento documentazione". Flusso informativo trimestrale aflatossine da ACL a ACR integrato dalle comunicazioni relative al superamento del livello di attenzione/soglia relative a AflaM1.				
	Fonte dei dati		ORSA; BDN; Sistema Agrinet		
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	
Allevamenti per la produzione di latte destinati alla vendita diretta	n. strutture controllate semestralmente / n. strutture esistenti	100%	100%	100%	
Allevamenti con produzione di latte	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	15%	15%	
Allevamenti-che non rispettano i criteri igienico sanitari del latte crudo destinato alla trasformazione per il tenore cellule somatiche, nel caso di richiesta di proroga di ulteriori tre mesi per la risoluzione della non conformità.	n. strutture controllate/ n. strutture che richiedono la proroga	/	100%	100%	
allevamenti che non rispettano i criteri igienico sanitari del latte crudo destinato alla trasformazione per il	n. strutture controllate/ n. strutture con avvio del procedimento di sospensione	/	100%	100%	



tenore CBT, in caso di avvio del procedimento di sospensione temporanea di destinazione del latte ad uso alimentare umano;	temporanea.			
Allevamenti per la produzione di latte non aderenti al sistema Agrinet o che non forniscono dati di autocontrollo	n. strutture controllate / n. strutture non aderenti al sistema Agrinet o che non forniscono dati di autocontrollo	Dato 2016	100%	100%



8. Piano Specifico SISTEMA REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLE AFLATOSSINE NELLA FILIERA DI PRODUZIONE DEL LATTE

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento E Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori:

E4- Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Le severe condizioni di siccità e le alte temperature che si verificano sempre più di frequente nel periodo estivo nel territorio della Pianura Padana hanno come conseguenza lo sviluppo di aflatossine già sui cereali in campo, con concentrazioni superiori ai limiti consentiti e conseguenti ripercussioni negative sugli alimenti destinati all'uomo e al bestiame. A partire dal 2004, in seguito all'emergenza verificatasi nel 2003, è stato attuato un piano regionale specifico per la sorveglianza del livello di contaminazione da micotossine del latte, dei mangimi, dei cereali e di altri prodotti vegetali e derivati destinati al consumo umano, con particolare riguardo alla prevenzione della presenza di aflatossine nel latte bovino.		
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Regolamento (CE) n. 1881/2006 del 19/12/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; Regolamento (CE) n. 152/2009 del 27/01/2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. Nazionali: Decreto del Presidente della Repubblica 26.03.1980, n.327 Regolamento di esecuzione della L. 30/04/1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Decreto Legislativo 10/05/2004, n. 149 Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali e s.m.i.; Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) 2015-2017) Piano Nazionale per la ricerca dei residui ai sensi del decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006; Regionali: Piano Regionale Alimentazione Animale (PNAA) 2015-2017); Piano Nazionale per la ricerca dei residui ai sensi del decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006. Programmazione della Regione Emilia Romagna; Sistema Regionale di Sorveglianza per la presenza di aflatossine nel latte bovino.		
OBIETTIVO GENERALE	Sorvegliare costantemente il livello di contaminazione da aflatossine dei mangimi e del latte nelle diverse fasi della filiera lattiero-casearia.		



OBIETTIVI SPECIFICI	Fatto salvo quanto già previsto dal PNAA 2015 – 2017 per la ricerca delle aflatossine nei mangimi, realizzare i campionamenti di monitoraggio assegnati dal PIANO DI CAMPIONAMENTO REGIONALE PER LA RICERCA DI AFLATOSSINE NEL LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE e le ispezioni e i campionamenti in caso di sospetto clinico-anamnestico o a seguito di positività, secondo le istruzioni e le indicazioni degli stessi, presso gli Operatori: • produzione mais per uso zootecnico • essiccatoi e depositi di granaglie per uso zootecnico • industrie molitorie per prodotti destinati all'alimentazione animale • mangimifici • aziende zootecniche da latte • centri di raccolta e Stabilimenti di trattamento del latte ad uso alimentare • stabilimenti di produzione e trasformazione lattiero caseari • distributori con vendita diretta di latte.						
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	criteri indicati nei piani so Effettuare i campionamen	A livello di ACL selezionare le strutture e gli allevamenti da sottoporre a campionamento, in base ai criteri indicati nei piani sopra richiamati. Effettuare i campionamenti utilizzando la modulistica prevista (verbale di prelievo: per il latte verbale PNR e per il mangime verbale PNAA).					
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Rilascio e/o invio all'Opera Inserimento dei dati nel si			e di campionamento.			
FLUSSI INFORMATIVI	Flusso informativo dati da ACL a ACR entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito ufficiale: Allegato 3 PNAA Segnalazione di Provvedimenti Adottati nei casi di positività/ Non Conformità negli alimenti zootecnici. Questionario sulle attività conseguenti a non conformità (questionario PNR sulle azioni conseguenti a non conformità). Flusso informativo trimestrale aflatossine da ACL a ACR integrato dalle comunicazioni relative al superamento del livello di attenzione/sogli a relative a AflaM1.						
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Flusso informati	T	Mala a A a a a	Malana		
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
Mais per uso zootecnico	n. campioni effettuati/ n. campioni assegnati	98%	98%	98%	98%		
Essiccatoi / Depositi granaglie per uso zootecnico	n. campioni effettuati/ n. campioni assegnati	98%	98%	98%	98%		
Industrie molitorie per prodotti destinati all'alimentazione animale	n. campioni effettuati/ n. campioni assegnati	98%	98%	98%	98%		
Mangimifici	n. campioni effettuati/ n. campioni assegnati	98%	98%	98%	98%		
Aziende zootecniche da latte	n. campioni effettuati/ n. campioni assegnati	98%	98%	98%	98%		
Centri di raccolta e Stabilimenti di trattamento del latte ad uso alimentare	n. campioni effettuati/ n. campioni assegnati 98% 98% 98%						
Stabilimenti di produzione e trasformazione lattiero caseari	n. campioni effettuati/ n. campioni assegnati	1 48% 1 48% 1 48% 1 48%					
Distributori latte vendita diretta	n. campioni effettuati/ n. campioni assegnati	98%	98%	98%	98%		



9. Piano Specifico BENESSERE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

DPCM 12 Gennaio 2017 - Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D4 - Controllo sul benessere degli animali da reddito

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Il Trattato di Lisbona, che nel 2007 ha sancito il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e, come tali, portatori di diritti, ha indotto il legislatore comunitario ad interessarsi con maggiore attenzione alle problematiche relative al benessere degli animali negli allevamenti. Nel contempo, tra i consumatori sono diventati sempre più numerosi coloro che optano per il consumo di prodotti che provengono da animali allevati con metodi rispettosi delle loro esigenze naturali. Sono state pertanto emanate in materia numerose normative, orizzontali e verticali, allo scopo di stabilire i parametri minimi di benessere da rispettare negli allevamenti degli animali da reddito. Dal momento in cui la Politica Agricola Comune (PAC) ha incluso il benessere animale tra i criteri obbligatori da rispettare per accedere ai contributi comunitari, i controlli ufficiali sono stati inseriti in un contesto integrato che prevede uno scambio di informazioni tra coloro che effettuano i controlli e gli Enti incaricati dell'erogazione dei contributi, in Emilia Romagna, AGREA. La Regione Emilia-Romagna si caratterizza per un territorio a notevole vocazione zootecnica, nel quale tutte le specie di animali da reddito contemplate dal Piano Nazionale Benessere Animale sono presenti e distribuite nelle diverse Province.	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Decisione del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali. Nazionali: Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali in allevamento"; Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 "attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; Decreto legislativo 7 luglio 2011, n 126 "attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"; Decreto legislativo 7 luglio 2011, n 122 "attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"; Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 "attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne"; Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 "Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3,4,6, e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n 181"; Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA).	
OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli impianti utilizzati per l'allevamento degli animali allevati a fini zootecnici, al fine di tutelarne il benessere, di favorire la qualità igienico sanitaria dei relativi prodotti, di tutelare l'ambiente e di garantire la sicurezza degli operatori, sorvegliando l'applicazione delle norme che tutelano gli animali da reddito in allevamento.	



OBIETTIVI SPECIFICI	 Effettuare il controllo ufficiale per benessere animale secondo le frequenze minime dettate dal Piano Nazionale Benessere animale (PNBA): Realizzare il controllo annuale almeno del 100% di tutti gli allevamenti di vitelli a carne bianca e del 20% degli allevamenti bovini con vitelli con più di 50 capi Realizzare il controllo annuale almeno del 20% degli allevamenti di galline ovaiole con più di 250 capi Realizzare il controllo annuale almeno del 20% degli allevamenti di polli da carne con più di 500 capi Realizzare il controllo annuale almeno del 20% degli allevamenti di suini da riproduzione con più di 6 scrofe Realizzare il controllo annuale almeno del 20% degli allevamenti di suini da ingrasso con più di 40 soggetti Realizzare il controllo annuale di almeno il 15% del totale dei seguenti allevamenti: bovini adulti con più di 50 capi , ovini e caprini con più di 50 capi; bufalini, cavalli e struzzi con più di 10 capi; tacchini, altri avicoli e conigli con più di 250 capi, pesci (autorizzati Dlgs 148, esclusi i laghetti da pesca). Realizzare il controllo annuale del 100% degli allevamenti di animali da pelliccia. Tali quote non sono comprensive del campione minimo estratto in modo casuale da AGREA per la condizionalità. 			
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	di categorizzazione del risch basata sul rischio, al fine del Regione Emilia Romagna, co Condurre i controlli ufficiali riscontro regionali o utilizza	A livello di ACL selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo criteri di categorizzazione del rischio stabiliti dal Protocollo Tecnico per la categorizzazione degli allevamenti basata sul rischio, al fine della effettuazione dei controlli di competenza dei Servizi Veterinari in Regione Emilia Romagna, comunque compatibili con le frequenze dettate dal PNBA. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali o utilizzando la lista di riscontro Ministeriale per animali di altre specie Protezione degli animali in allevamento "Altre specie"		
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.			
FLUSSI INFORMATIVI	Registrazione delle ispezioni sull'applicativo "Controlli" accessibile tramite il sito https://www.vetinfo.sanita.it/ entro 15 giorni dalla compilazione della lista di riscontro e, in caso di esito sfavorevole, caricamento della documentazione tramite la funzione "inserimento documentazione". Termine di validazione dei dati registrati nell'applicativo "VETINFO - CONTROLLI": 28 febbraio anno successivo. Rendicontazione dati attività (schede Sisvet) da ACL a ACR			
INDICATORI DI	Fonte dei dati	BDN; Applicative locale	o "Controlli" di Vetinfo; Sisv	vet; Sistema informativo
PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Allevamenti vitelli a carne bianca	n. allevamenti controllati / n. allevamenti presenti in BDN	dato attività 2016	100%	100%
Allevamenti bovini con vitelli	n. allevamenti controllati / n. allevamenti presenti in BDN con più di 50 capi	dato attività 2016	20%	20%
Allevamenti galline ovaiole	n. allevamenti controllati / n. allevamenti con più di 250 capi	dato attività 2016	20%	20%



Allevamenti polli da carne	n. allevamenti controllati / n. allevamenti con più di 500 capi	dato attività 2016	20%	20%
Allevamenti suini	n. allevamenti controllati / n. allevamenti suini da riproduzione con più di 6 scrofe e allevamenti suini da ingrasso con più di 40 capi presenti in BDN	dato attività 2016	20%	20%
Allevamenti animali da pelliccia	n. allevamenti controllati/ n. allevamenti presenti	dato attività 2016	100%	100%
Allevamenti bovini adulti, ovini e caprini, bufalini e struzzi , tacchini, altri avicoli e conigli, pesci	n. allevamenti controllati / n. allevamenti bovini adulti con più di 50 capi, ovini e caprini con più di 50 capi, bufalini e struzzi con più di 10 capi, tacchini, altri avicoli e conigli con più di 250 capi, pesci autorizzati D.lgs 148 (esclusi laghetti da pesca)	dato attività 2016	15%	15%
Allevamenti cavalli da carne con e senza fattrici	n. allevamenti controllati/ n. allevamenti presenti con più di 10 capi	dato attività 2016	15%	15%
Allevamenti cavalli (ippodromi, maneggi, scuderie e altri a scolo ludico-sportivo) DPA e non DPA	n. allevamenti controllati/ n. allevamenti presenti con più di 10 capi	dato attività 2016	15%	15%



10. Piano Specifico CONTROLLO DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI AL MACELLO E DURANTE L'ABBATTIMENTO

Area di Intervento D Salute animale e Igiene Urbana Veterinaria:

D4 Controllo sul benessere degli animali da reddito

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, già disciplinata dalla normativa comunitaria a partire dagli anni '70, è stata progressivamente rafforzata nel corso dei decenni successivi e ha subito recentemente un aggiornamento con il Regolamento (CE) n. 1099/2009 in virtù della mutata sensibilità delle persone, dello sviluppo di nuove conoscenze in merito ai parametri di sofferenza/stress degli animali e della messa a punto di nuove tecnologie in tema di stordimento e abbattimento, più rispettose degli stessi. Il futuro della volontà delle istituzioni europee vede, infatti, l'integrazione del benessere animale con i temi relativi alla sostenibilità delle politiche europee e la maggiore competitività degli alimenti prodotti secondo pratiche che rispettino il benessere animale. Una migliore protezione degli animali durante la macellazione contribuisce, inoltre, a migliorare la qualità della carne e indirettamente produce un impatto positivo sulla sicurezza del lavoro nei macelli. La presenza nel territorio della Regione di numerose strutture di macellazione a carattere industriale che raccolgono gran parte del flusso di animali provenienti da altre zone del territorio nazionale e in parte anche da Paesi dell'Unione Europea, rende fondamentale focalizzare le strategie di programmazione e di controllo su questo settore, per garantire l'uniforme e corretta applicazione delle misure introdotte dalla normativa comunitaria.	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	 Comunitari: Regolamento (CE) 854/2004; Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Nazionali: Nota del Ministero della Salute del 07/01/2013 Prime indicazioni per l'applicazione del Regolamento CE 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento; nota del Ministero della Salute prot. n. DGSAF 15111 del 18/07/2014 "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE n. 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento". Regionali: Determinazione del Responsabile Serv. Veterinario e Igiene degli Alimenti n. 4157 del 28/03/2014 (indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza). 	
OBIETTIVO GENERALE	Controllare, ai sensi del Regolamento (CE) 1099/2009, l'adeguatezza delle procedure poste in essere dagli Operatori del settore alimentare nella tutela della protezione degli animali durante la macellazione. Verificare, inoltre, il rispetto delle procedure per la macellazione rituale, in tutti i macelli autorizzati.	



OBIETTIVI SPECIFICI	 Realizzare la verifica sistematica del rispetto della protezione degli animali al momento della macellazione secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) 854/2004; realizzare in tutti i macelli di ungulati domestici, volatili da cortile, selvaggina allevata e lagomorfi almeno una verifica annuale sui requisiti di carattere generale riguardanti le strutture, gli impianti e le attrezzature deputate alla protezione degli animali e sull'attuazione di adeguate procedure nelle varie fasi della macellazione; realizzare negli impianti di macellazione di avicunicoli registrati ai sensi del Regolamento 852/2004 una percentuale di controlli stabilita a livello aziendale in base al numero degli impianti presenti sul territorio e a criteri di valutazione del rischio. realizzare in tutti gli allevamenti di animali da pelliccia almeno una verifica annuale durante l'abbattimento realizzare l'attività di formazione del Personale addetto alla macellazione ai fini della protezione degli animali. 						
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	abbeveraggio, al dissanguamento protezione degli A livello di ACL so maggiore rischio	Effettuare l'attività con particolare riferimento alla gestione delle modalità di scarico, stabulazione, abbeveraggio, alimentazione, trasferimento, immobilizzazione, stordimento, jugulazione e dissanguamento, valutando l'implementazione e la adeguatezza delle procedure per il rispetto della protezione degli animali poste in essere dai macellatori. A livello di ACL selezionare le strutture da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo criteri di maggiore rischio. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e le specifiche liste di riscontro.					
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit Inserimento dei dati nel sistema informativo locale; compilazione del registro di macellazione.						
FLUSSI INFORMATIVI	Rendicontazione dati attività da ACL a ACR e da ACR a Ministero MODULO RENDICONTATIVO DEI CONTROLLI UFFICIALI PER LA VERIFICA DEL BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1099/2009						
INDICATORI DI	Fonte dei dati		ntativo ministeriale dei controlli uffic enessere animale IZSLER.	ciali; sito Berenice del Centro di			
PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018			
Macelli di Ungulati (stabilimenti riconosciuti Reg. 853/2004)	n. strutture controllate / n. strutture presenti	Dato 2016 100% 100%					
Macelli Selvaggina allevata (stabilimenti riconosciuti Reg. 853/2004)	n. strutture controllate / n. strutture presenti	Dato 2016 100% 100%					
Macelli Avicunicoli (stabilimenti riconosciuti Reg. 853/2004)	n. strutture controllate / n. strutture presenti	ontrollate / Dato 2016 100% 100%					
Impianti di macellazione avicunicoli registrati Reg.852/2004	n. strutture controllate/ n.strutture presenti	tture					
Allevamenti Animali da Pelliccia	n. allevamenti controllati / n. allevamenti presenti	evamenti rollati / Dato 2016 100% 100%					



11. Piano Specifico CONTROLLO DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D4 - Controllo sul benessere degli animali da reddito

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Gli animali allevati a scopo zootecnico e, più raramente, quelli da affezione vengono trasportati, nel corso della loro vita produttiva o a fine carriera, verso luoghi di destinazione situati a distanze variabili rispetto al luogo di partenza. Il trasporto rappresenta uno dei momenti più critici per la vita dell'animale e genera stress agli animali, in alcuni casi vere e proprie sofferenze che costituiscono un problema etico di per sé e si possono ripercuotere negativamente sulla qualità e sulla salubrità delle carni. A seguito di gravi episodi di mancato rispetto del benessere animale durante il trasporto, il consumatore europeo è particolarmente sensibilizzato e ha richiesto un'intensificazione e una maggiore accuratezza dei controlli sui trasporti di animali. La normativa europea e comunitaria in materia di benessere animale durante il trasporto è stata, quindi, radicalmente modificata con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1/2005, che ha previsto disposizioni più severe e restrittive e ha introdotto modalità di controllo più accurate, al fine di tutelare il gran numero di animali che viaggiano nel territorio della UE, diretti verso allevamenti o macelli. La Regione Emilia-Romagna rappresenta un importante punto di destinazione per questo commercio, a causa dell'elevato numero di allevamenti zootecnici, di macelli e di due "Posti di controllo o di emergenza" presenti nel suo territorio ed è un'importante area di transito, a causa della sua posizione cruciale di collegamento tra Nord e Sud Italia.		
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Regolamento (CE) n.1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Nazionali: Decreto Legislativo 25 Luglio 2007, n. 151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate; Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2015; Protocollo di Intesa tra Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute sul potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali vivi. Regionali: Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Comando Regionale Polizia Stradale.		
OBIETTIVO GENERALE	Verificare che durante il trasporto degli animali siano rispettate le condizioni di benessere stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, effettuando controlli durante il viaggio, su strada, nei punti di sosta e all'arrivo degli animali a destinazione, presso il macello o l'allevamento.		
OBIETTIVI SPECIFICI	 A livello di ACL, effettuare il controllo ufficiale per benessere animale secondo le frequenze minime dettate dal Piano Nazionale Benessere animale (PNBA): Realizzare il controllo annuale presso i macelli del 10% dei mezzi in arrivo da lunghi viaggi (superiori a 8 ore o a 12 ore in territorio nazionale); Realizzare il controllo annuale presso i macelli del 2% delle partite in arrivo da brevi viaggi (inferiori a 8 ore o a 12 ore in territorio nazionale Realizzare il controllo annuale presso i posti di controllo del 5% delle partite di animali in arrivo; Realizzare i controlli congiunti con la Polizia Stradale per controllo del benessere animale durante il trasporto per ogni territorio di ACL, nel rispetto del calendario definito dal Ministero degli Interni nell'ambito dell'Operazione Alto Impatto e del Protocollo d'intesa regionale; Effettuare i previsti esami di idoneità, con rilascio di attestazione, dei conducenti e guardiani addetti al trasporto di animali. 		



	A livello di ACL programmare il numero di interventi da effettuare allo scarico degli animali presso macelli e presso i "Posti di controllo"						
	A livello di ACL programmare, in collaborazione con il Comando di Polizia Stradale, il numero di interventi da effettuare su strada.						
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Presso i macelli selezionare gli automezzi e le partite di animali da sottoporre a ispezione in base a criteri di maggiore rischio, effettuando controlli non discriminatori che interessino il maggior numero di trasportatori, che prevedano almeno un controllo completo annuale per tutti i conferenti abituali e per quelli occasionali (controllo completo, documentale, del mezzo e della partita) e un numero variabile di controlli limitati ad un minor numero di requisiti (partita, idoneità degli animali e caratteristiche "variabili" del mezzo)						
	Condurre i contro	olli ufficiali secono	do la normativa di riferiment	o e utilizzando la specifio	ca <u>lista di</u>		
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Rilascio all'Opera	i controlli ufficiali atore del settore d dati nel sistema ir		rapporto di audit, SCU, S	CU/NC.		
FLUSSI INFORMATIVI	Flusso trasporto animali: modello ministeriale armonizzato per le relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti da ACL ad ACR e da ACR a ACC entro il 15 febbraio. Rendicontazione dati attività (schede SISVET) da ACL a ACR.						
INDICATORI DI	Fonte dei dati Modello ministeriale di relazione annuale; sistema informativo locale; Sisvet.						
PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
Macelli: mezzi in arrivo da lunghi viaggi	n. mezzi ispezionati / n. mezzi arrivati anno precedente	10%	10%	10%	10%		
Macelli: partite in arrivo da brevi viaggi	n. partite controllate / n. partite arrivate anno precedente	2%	2%	2%	2%		
Posti di controllo: partite in arrivo	n. partite controllate / n. partite arrivate anno precedente	5% 5% 5%					
Appostamenti congiunti su strada con Polizia Stradale	n. appostamenti effettuati / n. appostamenti programmati	90% 90% 90%					



12. Piano Specifico CONTROLLO SULL'IMPIEGO DI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

D13 Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Benché sia auspicabile la graduale sostituzione nelle procedure sperimentali dell'uso di animali con altri metodi che non ne prevedano l'utilizzo, l'impiego di animali vivi continua ad essere autorizzato per tutelare la salute umana e animale ed è pertanto indispensabile che gli stabilimenti di allevamento e fornitura di animali utilizzati ai fini scientifici siano sottoposti ad un controllo ufficiale dotato di elevata specializzazione, in grado di garantire un alto livello di protezione degli animali stessi. La Regione Emilia-Romagna ha recepito la normativa del settore dando chiare indicazioni sulle modalità e sulle frequenze di controllo. Ha, inoltre, implementato un progetto, in collaborazione con alma Mater Studiorum UNIBO che prevede la realizzazione di un registro di carico-scarico informatizzato presso gli stabilimenti utilizzatori di animali ai fini scientifici.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Nazionali: Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali Decreto legislativo 26/2014 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici". Regionali: Legge Regionale n. 20 del 1 agosto 2002 - Norme contro la vivisezione; Nota della Regione Emilia Romagna prot. 335756/pg del 23/09/2014 DLgs n. 26/2014 note esplicative.
OBIETTIVO GENERALE	Verificare le condizioni igieniche e strutturali degli stabilimenti di allevamento e fornitura degli animali utilizzati ai fini scientifici e il rispetto delle condizioni di benessere degli animali allevati e verificare le condizioni igieniche e strutturali degli stabilimenti utilizzatori degli stessi per il rilascio o per il rinnovo dei pareri richiesti per le autorizzazioni.
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare i controlli secondo una frequenza triennale degli stabilimenti di allevamento e fornitura di animali utilizzati per fini sperimentali e, per gli aspetti igienico-sanitari, degli stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali. Controllare le attività in base a criteri di maggior rischio stabiliti dalla nota Regionale del 23/09/2014. Rilasciare i pareri richiesti dagli Stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati per fini sperimentali per il rilascio o per il rinnovo delle autorizzazioni (condizioni igienico strutturali).
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali



REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale			
FLUSSI INFORMATIVI	Rendicontazione dati attività (schede SISVET) da ACL a ACR			
	Fonte dei dati Sistema informativo locale; Sisvet; ORSA.			
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori di animali utilizzati per fini sperimentali	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016	33%	33%



13. Piano Specifico PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DAI RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Nell'ambito della normativa sulla semplificazione della disciplina edilizia sono riconosciute, tra le attività produttive caratterizzate da significativa interazione con l'ambiente e la salute, alcune di interesse veterinario quali attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, la macellazione, la produzione di mangimi, il rendering, le strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande quali centri di produzione pasti, ristorazione collettiva e le attività zootecniche quali gli impianti di allevamento animali di interesse zootecnico, gli impianti di allevamento e di custodia animali da compagnia da compagnia (pensioni per animali, canili, gattili). Per tali attività la verifica in ordine alla conformità dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi comporta valutazioni tecniche di particolare complessità, tale da richiedere il supporto professionale dei Servizi dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, che si esprimono mediante pareri.					
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Nazionali: Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale"; D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)". Norme verticali dei diversi settori produttivi. Regionali: Legge Regionale n. 21/2004, "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"; LR n. 15 del 30/07/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia"; DGR n. 193/2014 "Adempimenti di competenza delle aziende USL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi".					
OBIETTIVO GENERALE	Congiuntamente agli altri Servizi del Dipartimento e agli Enti del territorio, valutare la conformità ai requisiti richiesti, esprimendo pareri per l'attivazione di strutture zootecniche, di stabilimenti di produzione di alimenti, di gestione dei sottoprodotti e di altre attività.					
OBIETTIVI SPECIFICI	Esprimere i pareri richiesti o partecipare alle Commissioni attivate dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL o dagli Enti del territorio per l'attivazione di strutture di competenza.					
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Esprimere i pareri richiesti, anche mediante partecipazione a Commissioni, applicando la normativa dello specifico settore dell'attività in esame.					
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Rilascio del parere all'Ente che gestisce il processo. Registrazione del parere nel sistema informativo locale.					
FLUSSI INFORMATIVI	Sisvet					
	Fonte dei dati Sistema informativo locale					



PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Rilascio pareri	n. pareri rilasciati / n. pareri richiesti	100%	100%	100%	100%



ALLEGATO C 4 - Schede SIAN



1. Piano Specifico PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E3- Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria, e sugli stabilimenti riconosciuti

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Nel 2010 in Emilia Romagna sono state censite oltre 71.000 aziende agricole con una superficie agricola totale di circa 1,2 milioni di ettari (oltre il 60% del territorio regionale). Rispetto al 2000 il numero di aziende è diminuito del 44%, mentre la superficie utilizzata solo del 6%. (Fonte: profilo di salute dell'Emilia Romagna Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018). Il Reg. CE 852/2004 inserisce nell'ambito degli OSA anche i produttori primari, specificando i requisiti nell'Allegato I. La Regione Emilia-Romagna considera registrate le aziende della produzione primaria inserite nell'archivio SIAR dell'Assessorato Agricoltura Regionale. Il piano fitosanitario nazionale e regionale sul controllo dei residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti prevede il controllo anche sulla produzione primaria. Le normative comunitarie e nazionali sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari mettono in capo anche alla Sanità Pubblica il controllo del corretto utilizzo in campo di tali prodotti.		
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Reg. CE/852/2004; Reg. CE/210/2013 (semi germogliati); Reg. CE 1107/ 2009. Nazionali: DL.gs 194/95, DPR 290/2001, DL.gs 150/12, Decreto 22/01/2014 (PAN); DPR 55/2012, DL.gs 69/2014 Regionali: Determinazione RER 14738/2013; Protocollo tecnico per la categorizzazione del rischio degli OSA in ER ai fini della organizzazione del controllo ufficiale del 27/12/2012; DGR 1722/2014.		
OBIETTIVO GENERALE	Verificare la filiera della produzione primaria con controlli programmati negli ambiti previsi attraverso la verifica degli aspetti normati dall'allegato I del Regolamento CE 852/2004.		
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo degli OSA ad indirizzo ortofrutticolo proporzionato al numero di aziende esistenti, garantendo i controlli secondo una programmazione locale come da protocollo tecnico regionale categorizzazione del rischio.		
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo (ispezioni) secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali.		



REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, SCU/ SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC inserimento dei dati nel sistema informativo locale.				
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC.				
	Fonte dei dati	Schede regionali SIAN			
INDICATORI DI PROCESSO	Formula Baseline Valore Anno 2017 Valore Anno				
Operatori registrati per la produzione primaria ortofrutticola	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2016			

NB L'archivio SIAR non consente di estrarre il dato delle aziende esistenti con facilità



2. Piano Specifico RISTORAZIONE

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E1 registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità della sua alimentazione. Fra i fattori di rischio correlati all'alimentazione vanno considerati anche quelli legati all'ingestione di alimenti contaminati da agenti microbiologici, chimici, fisici, sia all'origine, sia durante i processi di lavorazione che di commercializzazione. Il comparto della ristorazione, data la vocazione turistica regionale, è un settore di notevole e diffusa estensione a livello regionale. Il controllo ufficiale su tali attività è necessario per verificare che gli Operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa a garanzia della sicurezza del consumatore, con particolare riferimento alla utenza sensibile (ospedaliera, scolastica, socio-assistenziale).
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Reg. CE/852/2004. Reg. CE 41/2009; Reg. CE /828/2014 (glutine); Reg. CE/1169/2011; Reg. CE/1935/2004 (MOCA). Nazionali: L. 283/62; DPR327/80; DPR 376 del 14/7/95 (funghi); L. 55/2005 (sale iodato). Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) Regionali: Determinazione RER 14738/2013; Deliberazione RER 16963/2011 LR 6/96 e LR 15/2011 (funghi); Ridefinizione del Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Versione dicembre 2016; DGR 921/2017
OBIETTIVO GENERALE	Verificare la filiera della ristorazione con controlli programmati degli ambiti previsti, attraverso la verifica degli aspetti previsti all'art. 8 Regolamento CE 882/2004.



OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo con frequenza dei controlli come da protocollo tecnico regionale di categorizzazione del rischio: • da biennale a quadriennale degli OSA dei comparti di ristorazione per utenza non sensibile; • realizzare il controllo con frequenza annuale degli OSA dei comparti di ristorazione per utenza sensibile; • realizzare il controllo con frequenza annuale degli OSA dei comparti di ristorazione che producono alimenti senza glutine destinati alla somministrazione diretta.				
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali.				
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit; inserimento dei dati nel sistema informativo locale.				
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC.				
	Fonte dei dati Schede SIAN				
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline Dato 2016	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	
Ristorazione (tranne somministrazioni temporanee)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti		25-100%(*)	25-100%*	

^(*) in funzione della tipologia



3.Piano Specifico COMMERCIO ALIMENTI

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E1 registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità della sua alimentazione. Fra i fattori di rischio correlati all'alimentazione vanno considerati anche quelli legati all'ingestione di alimenti contaminati da agenti microbiologici, chimici, fisici, sia all'origine, sia durante i processi di lavorazione che di commercializzazione.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Reg. CE/852/2004; Reg. CE/41/2009; Reg. CE/609/2013 (ADAP); Reg. CE/609/2013 (ADAP); Reg. CE/1924/2006; Reg. CE/1924/2006; Reg. CE/1925/06; Direttiva CE/125/2006 (alimenti a base di cereali ed altri) Reg. CE/1331/2008; Reg. CE 1333/2008; Reg. CE 1333/2008; Reg. CE 1333/2008; Reg. CE/1129/2011; Reg CE/129/2011; Reg CE/120/2013 (semi germogliati); REG CE/231/2012; Reg CE/210/2013 (semi germogliati); Reg CE/258/97 (novel food); Reg 1169/2011 Reg CE 1829/2003; Reg. CE/1830/2003 (OGM); Direttiva 2009/54/CE (acque minerali); Direttiva 2009/54/CE (acque minerali); Reg. CE/1935/2004; Reg. CE/1935/2004; Reg. CE/1935/2004; Reg. CE/1935/2004; Reg. CE/1935/2004; DPR 376 del 14/7/95 (funghi); DIV 111/92; DPR 376 del 14/7/95 (funghi); DIV 23/02/2006 (ADAP); DPR 57/2002 (AFMS); DN M.82/2009; (alimenti per lattanti e proseguimento); DI. vo 169/2004 (integratori); DI. vo 169/2004 (integratori); DI. vo 94/2001 (radiazioni ionizzanti), no 169/2004 (integratori); DI. vo 169/2004 (integratori); DI. vo 94/2001 (radiazioni ionizzanti), no 169/2001, no 131, tra il governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento



	concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) Regionali: Determinazione RER 14738/2013; Deliberazione RER 16963/2011 LR 6/96 e LR 15/2011 (funghi); "Ridefinizione del Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Versione dicembre 2016; DGR 921/2017					
OBIETTIVO GENERALE		Verificare la filiera del commercio con controlli programmati degli ambiti previsti, attraverso la verifica degli aspetti previsti all'art. 8 Regolamento CE 882/2004.				
OBIETTIVI SPECIFICI		Realizzare il controllo garantendo la copertura minima dei controlli come da protocollo tecnico regionale, con frequenza da quadriennale a quinquennale degli OSA registrati dei comparti di commercio.				
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali.					
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	rilascio all'OSA di SCU/	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit; inserimento dei dati nel sistema informativo locale.				
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi dati c	li attività da ACL a	ACR e da ACR a	a ACC.		
	Fonte dei dati	Schede SIAN				
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore anno 2015	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Operatori registrati / riconosciuti per il commercio all'ingrosso di alimenti e bevande	n. strutture controllate / n. strutture esistenti Dato 2014 34,2% 20-25% 20-25% 20-25% 20-25%					
GDO (Grande Distribuzione Organizzata)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti Dato 2014 51% 25% 25% 25% 25%					
Operatori registrati commercio al dettaglio	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2014 15,6%	5%	5%	5%	5%



4.Piano Specifico TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE, ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, ADDITIVI E BEVANDE

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E1 registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità della sua alimentazione. Fra i fattori di rischio correlati all'alimentazione vanno considerati anche quelli legati all'ingestione di alimenti contaminati da agenti microbiologici, chimici, fisici, sia all'origine, sia durante i processi di lavorazione che di commercializzazione. Il quadro produttivo regionale rispetto al settore interessato è un'importante componente del settore della produzione alimentare. Il controllo ufficiale su tali attività è necessario per verificare che gli Operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa a garanzia della sicurezza del consumatore.
	Comunitari:
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	 Reg. CE/852/2004; Reg. CE/41/2009; Reg CE/828/2014 (glutine); Reg. CE/609/2013 (ADAP); Reg. CE/1924/2006; Reg. CE/1925/06; Direttiva CE/125/2006 (alimenti a base di cereali ed altri) Reg. CE 1331/2008; Reg. CE 1332/2008; Reg. CE 1333/2008; Reg. CE 1333/2008; Reg CE/1129/2011; Reg CE/ 1334/2008 (additivi, aromi ed enzimi); REG CE/231/2012; Reg CE/210/2013 (semi germogliati); Reg CE/258/97 (novel food); Reg 1169/2011; Reg CE 1829/2003; Direttiva 2009/54/CE (acque minerali); Direttiva 2009/54/CE (acque minerali); Pirettiva 2009/54/CE (radiazioni ionizzanti) Reg. CE/1169/2011 (etichettatura); Reg. CE/1935/2004; Reg. CE/10/2011 (MOCA) Nazionali: L.283/62; DPR327/80; DPR 376 del 14/7/95 (funghi); Divo 111/92 DPR131/1998;
	• DM 23/02/2006 (ADAP);
	• DPR 57/2002 (AFMS);



	 D.M.82/2009; (alimenti per lattanti e proseguimento); DIvo 169/2004 (integratori); DIvo 94/2001 (radiazioni ionizzanti); DL 176/2011; DM 10 febbraio 2015 (acque minerali) Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) Regionali: Determinazione RER 14738/2013; Deliberazione RER 16963/2011 LR 6/96 e LR 15/2011 (funghi) "Ridefinizione del Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Versione dicembre 2016; DGR 921/2017 						
OBIETTIVO GENERALE	Verificare la filiera della trasformazione degli alimenti con controlli programmati attraverso la verifica degli aspetti previsti all'art. 8 del Regolamento CE n. 882/2004.						
OBIETTIVI SPECIFICI	trasformazione registra	Realizzare il controllo con frequenza da annuale a quinquennale degli OSA dei comparti di trasformazione registrati o riconosciuti, garantendo la copertura minima dei controlli come da protocollo tecnico regionale categorizzazione rischio.					
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	di categorizzazione del	A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali.					
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit; inserimento dei dati nel sistema informativo locale.						
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC.						
	Fonte dei dati	Schede regional	i SIAN				
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore anno 2015	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	
Operatori registrati o riconosciuti per la trasformazione di alimenti	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	Dato 2014: 30,8%	20-100%*	20-100%*	20-100%*	20-100%*	

^{*} in funzione della tipologia



5.Piano Specifico CAMPIONAMENTO ALIMENTI

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

- E 4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli
- E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti
- E11- Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti

Normativa comunitaria

- Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (e s.m.i) che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
- Regolamento (CE) 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (e s.m.i) che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 1883 (2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (e s.m.i) che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e PCB diossina simili in alcuni prodotti alimentari
- Regolamento 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari
- REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2008 del Parlamento Europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE)n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97
- Regolamento (CE) n.1331 del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
- Regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
- Regolamento (CE) 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità i alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE;
- Regolamento (CE) 1935/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli
 oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
 89/109/CEE
- Regolamento (CE) 2013/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- Direttiva 1999/2/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
- Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

Normativa nazionale

- L. n. 283 del 30/04/1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande";
- DPR n. 327 del 26/03/80 "Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande";
- D.P.R. n.777 del 23 agosto 1982 "Attuazione della Direttiva (CEE) n.76/893 relativa ai materiali e agli
 oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari"
- D.Lgs. n.108 del 25 gennaio 1992 "Attuazione della Direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli
 oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari"
- D.Lgs. n. 94 del 30/01/2001 "Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti";
- D.Lgs. n. 176 del 8/10/2011 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali";
- DM 10 febbraio 2015 "Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali";
 Circolare Ministero della Sanità n. 17 del 13/09/1991

PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO



	 DL n.29/2017 Circolare Ministero della Sanità n. 19 del 14/05/1993 sulle acque minerali. Piano Nazionale OGM (triennale) Piano Nazionale Additivi(triennale) Piano Nazionale radiazioni Ionizzanti (triennale) Piano Nazionale micotossine Normativa regionale Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti; Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 Linee guida regione Emilia- Romagna per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatossine nel latte e prodotti a base di latte e piano di campionamento anno 2017 DGR n. 1397 del 05/09/2016 "Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all'applicazione del Reg. (CE) 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti " 						
OBIETTIVO GENERALE	Monitorare/sorvegliare i pericoli	Monitorare/sorvegliare i pericoli microbiologici, fisici e chimici degli alimenti prodotti e commercializzati nel territorio regionale a supporto ed orientamento del controllo ufficiale al fine di garantire la sicurezza					
OBIETTIVI SPECIFICI		Effettuare i campioni previsti dai piani di campionamento di alimenti programmati a livello nazionale e regionale secondo le numerosità in funzione degli standard stabiliti.					
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA presso i quali effettuare i campionamenti secondo le indicazioni dei diversi piani. Effettuare i prelievi ufficiali con le modalità indicate dal PRA, normative di riferimento, e procedure.						
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Rilascio all'OSA dei verbali di camp	Registrazione dei campioni ufficiali mediante verbali di campionamento e schede di controllo ministeriali. Rilascio all'OSA dei verbali di campionamento. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale e ministeriale.					
FLUSSI INFORMATIVI	FLUSSO VIG su NSIS: dai laboratori FLUSSO CROGM: specifico per OGI		ia validazione locale /regiona	le			
	Fonte dei dati	Flusso VIG – CRO	OGM _ ARPA _IZSLER				
INDICATORI DI PROCESSO	Formula e standard	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018			
Piano Regionale Alimenti (PRA)	n. campioni effettuati/ n. campioni programmati Standard >95%	n. campioni programmati Dato 2016 95% 95%					
Piano di Controllo sulle acque minerali	n. campioni effettuati da ACL / n. campioni programmati a livello ACL Standard >95% Dato 2016 95% 95%						
Piano Nazionale Radioattività ambientale	n. campioni effettuati / n. campioni programmati Standard >95%	Dato 2016	95%	95%			



6.Piano Specifico SICUREZZA NUTRIZIONALE

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità della sua alimentazione. Fra i fattori di rischio vanno considerati anche gli agenti causa di allergie o intolleranze; in Emilia-Romagna si registra un incremento progressivo dell'incidenza delle patologie correlate ad intolleranza a diverse tipologie di alimenti. Per quanto concerne il numero di casi di celiachia si è passati da 7.177 diagnosi nel 2007 a 13.053 diagnosi nel 2013. La carenza nutrizionale di Iodio è stata inserita dall'OMS tra le prime dieci emergenze del nostro pianeta. Il programma nazionale di iodio profilassi introdotto con la L. 55/2015 ha il fine di ridurre attraverso una serie di azioni la frequenza dei disordini da carenza iodica e i costi sociosanitari connessi. Gli interventi di controllo ai fini della sicurezza nutrizionale si integrano con quelli previsti dal progetto 2.15 "Interventi per promuovere il consumo di alimenti salutari" del Piano Regionale per la Prevenzione 2015-2018.
	Fonte: profilo di salute dell'Emilia Romagna Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Reg. CE/852/2004. Reg. CE 41/2009; Reg CE /828/2014 (glutine); Reg. CE/1169/2011; Nazionali: L.283/62; DPR327/80; L55/2005 (sale iodato); Regionali: Determinazione RER n. 14738/2013; Deliberazione RER 16963/2011; Protocollo tecnico per la categorizzazione del rischio degli OSA in ER ai fini della organizzazione del controllo ufficiale del 27/12/2012.
OBIETTIVO GENERALE	Verificare la filiera della ristorazione, trasformazione e commercio con controlli programmati, anche attraverso la verifica degli aspetti relativi alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine e alla disponibilità di sale iodato.
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo con frequenza annuale degli OSA dei comparti di ristorazione e trasformazione che producono alimenti senza glutine destinati alla somministrazione e vendita diretta; effettuare i controlli sulla disponibilità del sale iodato secondo crono -programma (Progetto 2.15 del Piano Regionale per la Prevenzione 2015-2018).
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali .



REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante SCU/ SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/ Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.					
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC.					
	Fonte dei dati Dati Nutrizione regionali					
INDICATORI DI	Formula	Baseline	Valore	Valore	Valore	Valore
PROCESSO			anno	Anno	Anno	Anno
			2015	2016	2017	2018
Controlli di sicurezza nutrizionale presso Operatori che producono alimenti senza glutine (ristorazione pubblica e collettiva, trasformazione con vendita diretta)	n. controlli	Dato 2014 controlli n. 2286	Mantenime nto	Manteni mento	Mantenime nto	Mantenim ento
Presenza sale iodato ristorazione pubblica e collettiva	n. controlli	controlli n. 3842	Mantenime nto	Incremen to 3%	Incremento 3%	Mantenim ento valore 2017



7. Piano Specifico Fitosanitari

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 5 – Controllo sul ciclo di vita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari, compreso il controllo sui residui.

Già da diversi anni è in atto una strategia volta a realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con l'obiettivo di ridurre l'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente. La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità della sua alimentazione. Fra i fattori di rischio ad essa correlati, vanno considerati anche quelli legati all'ingestione di alimenti contaminati da agenti chimici quali i prodotti fitosanitari, utilizzati in agricoltura per migliorare e salvaguardare la resa dei raccolti.

Negli anni si è osservata una progressiva diminuzione nel loro impiego e le non conformità rilevate sono pochissime, ma è necessario continuare a presidiare il settore attraverso efficaci strumenti di controllo.

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE

Viene elaborato annualmente il Piano regionale per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale (PRF). Tale piano comprende matrici vegetali e prodotti trasformati sia di origine regionale, sia provenienti da altre Regioni o da altri Stati Europei o extra CEE.

Risulta ugualmente importante il controllo sulla produzione, commercializzazione e utilizzazione dei prodotti fitosanitari, finalizzato alla verifica del rispetto della normativa vigente.

Un settore a cui il Piano presta particolare attenzione è quello dei rischi derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari in aree extra agricole frequentate dalla popolazione, quali ad esempio parchi e giardini pubblici, plessi scolastici, piste ciclabili, aree archeologiche ecc) .ll Piano nazionale individua soluzioni migliorative per ridurre l'impatto sulla popolazione anche attraverso l'utilizzo di tecniche meccaniche, fisiche e biologiche. La delibera regionale inoltre fornisce indirizzi operativi che integrano quanto già disposto dal Piano di Azione Nazionale.

Comunitari:

- Reg. 882/2004
- Reg. CE/852/2004;
- Reg. (CE) n.396/2005 e s.m.i.;
- Reg CE 1107/ 2009;
- Reg (UE) 2016/662
- Direttiva 2009/128 /CE

Nazionali:

- D.Lgs.194/1995
- DM 23/12/1992;
- DM 23 /7/2003;
- DPR 290/2001;
- DLgs. 150/12;
- DPR 55/2012;
- DL.gs 69/2014;
- Decreto 22/01/2014 (PAN);
- Rapporto ISTISAN 13/19

Regionali:

- DGR 1722/2014: "Sistema di formazione e rilascio autorizzazioni alla vendita e all'utilizzo della Regione Emilia-Romagna"
- Piano annuale regionale residui fitosanitari. (PRF)
- Determina 8547 del 30/5/2017 "Costituzione di un Tavolo regionale di coordinamento regionale interdisciplinare in materia di prodotti fitosanitari",
- Documento tecnico luglio 2015 "Indicazioni operative relative all'attività di vigilanza e controllo in materia di acquisto utilizzo e vendita di prodotti fitosanitari";
- DGR 541/2016 :" Linee d'indirizzo regionali impiego prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione"

PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO



OBIETTIVO GENERALE	Garantire ai consumatori alimenti di origine vegetale igienicamente sicuri attraverso piani di controllo e campionamento lungo la filiera, dalla verifica anche analitica del formulato a quella dei suoi residui di prodotto fitosanitario nell'alimento .					
OBIETTIVI SPECIFICI	 Effettuare i campionamenti sulle matrici vegetali e sui prodotti trasformati previsti dal Piano Regionale Residui fitosanitari. Realizzare i campionamenti delle matrici vegetali assegnate alla Regione dal Ministero della Salute con DM 23 dicembre 1992, nonché quelle del Piano coordinato comunitario secondo le istruzioni, le indicazioni e le frequenze indicate dallo stesso Ministero Effettuare controlli alla produzione, commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari. 					
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	riferimento e degli ind essi individuate . • selezion • condurro	 selezionare gli operatori del settore alimentare da sottoporre a campionamento condurre i controlli sulle officine di produzione successive alla prima autorizzazione, sulle rivendite, sulle aziende agricole, eseguendo le adeguate 				
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	 Registrazione dei campioni ufficiali mediante verbali di campionamento e schede di controllo ministeriali Rilascio all'Operatore del settore di una copia del verbale di campionamento; Inserimento dei dati nel sistema informativo locale e ministeriale; Implementazione dello specifico portale FITOSAN 					
FLUSSI INFORMATIVI	Flusso VIG/NSIS fitosan ACL .	itari: da ARPAE all	la ACC, previa v	alidazione da	parte regione a	ittraverso le
	Fonte dei dati	Flusso VIG/NSIS	fitosanitari			
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline 2016	Valore anno 2015	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Piano regionale residui fitosanitari (PRF)	n. campioni PRF effettuati / n. campioni PRF programmati 1402/1298 95% 95% 95% 95% 95%					
Rivendite prodotti fitosanitari	n. rivendite controllate / n. rivendite esistenti	170/528	20%	20%	30%	30%
Aziende agricole	n. aziende controllate / n. aziende esistenti	356/ 75000	/	0.1%	0,1%	0,1%



8. Piano Specifico ACQUE POTABILI

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 13 – Sorveglianza sulle acque potabili

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	L'attività di controllo e vigilanza delle acque destinate al consumo umano effettuata dai Servizi d'igiene degli alimenti e nutrizione delle Aziende Usl trova, a livello regionale, specifiche indicazioni nelle circolari che dettano criteri per l'organizzazione dei relativi piani; forniscono inoltre indicazioni sulla corretta gestione delle difformità analitiche riscontrate nell'acqua erogata. I controlli dell'azienda Usl sono tesi a garantire il rispetto dei limiti di parametro fissati dalle norme nazionali e sono effettuati lungo tutta la filiera idrica, dalle fonti di approvvigionamento al rubinetto. Nel caso in cui venga rilevata la presenza di una sostanza non conforme rispetto al valore di legge, l'Azienda Usl interessata comunica il superamento al Gestore del Servizio idrico dell'acquedotto a cui spetta l' individuazione delle cause e la messa in atto di tutte le misure per ripristinare la qualità dell'acqua. La stessa Azienda Usl, a seconda della tipologia di irregolarità riscontrata, effettua una valutazione del rischio e, se del caso, propone l'adozione di provvedimenti cautelativi, a tutela della salute dei consumatori, al Sindaco che, in veste di Autorità sanitaria, può recepire le indicazioni ed emettere ordinanze specifiche sulle modalità di utilizzo dell'acqua. La rete regionale acquedottistica, aggiornata al 2016, conta 1491 acquedotti, così suddivisi per popolazione servita: 489 con potenzialità superiore a 5.000 abitanti, 219 con potenzialità compresa tra 500 e 5.000 abitanti, 783 con potenzialità inferiore a 500 abitanti.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	 D.Lgs. 31/2001 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano; DM 14 giugno 2017 Controlli e analisi delle acque potabili-Recepimento della direttiva 2015/1787/UE -Modifica allegati II e III D.Lgs.31/2001 World Health Organition Water Safety Plan Manual (2009); Linea guida OMS (2009) WSP da "Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello del Water Safety Plan" Rapporti ISTISAN 14/21 DM 174/2004 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. D.Lgs 28/2016:"Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano" Regionale: Circolare 2/1999; Circolare 9/2004.
OBIETTIVO GENERALE	Tutela della salute attraverso il controllo della qualità dell'acqua potabile con campionamenti e ispezioni lungo tutta la filiera idrica .
OBIETTIVI SPECIFICI	 effettuare i campioni previsti sulla base della normativa vigente; realizzare il controllo degli impianti acquedottistici con ispezioni secondo programma locale.



MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL: • selezionare gli acquedotti da sottoporre a controllo (campionamenti sulla base della popolazione servita ed ispezioni); • condurre le ispezioni secondo la normativa di riferimento e gli indirizzi regionali; • effettuare i campioni secondo la documentazione di riferimento.					
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	 registrazione dei controlli ufficiali mediante verbali di campionamento ed ispezione; inserimento dei dati di campionamento nel portale regionale Acque potabili; inserimento dei dati delle ispezioni nel sistema informativo locale. Inserimento esiti controlli nel portale regionale 					
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi triennali dati di attività mediante Portale Acque potabili ACR ad ACC.					
	Fonte dei dati	Portale Acque p	otabili ACR / ard	chivi aziendali	per le ispezion	ni
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore anno 2015	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018
Campionamenti di acqua potabile	n. campioni effettuati/ n. campioni programmati (ACL)	dato 2016	90%	90%	90%	90%
Ispezioni acquedotti	n. ispezioni effettuate/ n. ispezioni programmate	dato 2016	90%	90%	90%	90%



9.Piano Specifico MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI (MTA)

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 14 – Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	In Regione Emilia-Romagna a partire dal 2003 si è assistito ad una consistente diminuzione degli episodi di malattie trasmissibili da alimenti (MTA) segnalati. Tale calo è imputabile soprattutto alla forte riduzione del numero di focolai causati da Salmonellosi (55 focolai nel periodo 2009-2012, pari al 35,2%). Risultano in calo anche i casi sporadici di Salmonellosi, che scendono a 17,1 casi per 100.000 abitanti (20,7 nel quadriennio precedente). Sono invece in aumento le infezioni intestinali che passano a 24,8 casi per 100.000 nel 2009-2012, quando erano 15,8 casi per 100.000 nel periodo 2005-2008.				
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Reg. (CE) n. 852/04. Nazionali: L. n. 283/62 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; DPR n. 327/80 Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; DPR n. 376 del 14/7/95 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Regionali: LR 6/96 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale e s.m.i.; Determina Regione Emilia Romagna 1227/2013; Nota RER Prot.132624 del 30/05/2013 "Botulismo. Circolare Ministero della Salute del 12/10/2012: precisazioni relative alla sorveglianza e individuazione del Laboratorio di riferimento regionale per i casi umani"; Nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della RER prot. 27562 del 1-2-2012 "Introduzione del nuovo sistema informativo regionale delle malattie infettive (Sorveglianza Malattie Infettive – SMI). Piano di formazione e adempimenti delle Aziende sanitarie; Nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della RER prot. 159194 del 28-6-2012 "Avvio del nuovo sistema informativo regionale delle malattie infettive-SMI".				
OBIETTIVO GENERALE	Prevenire le cause di insorgenza delle malattie trasmissibili da alimenti (MTA); Intervenire nelle sospette/accertate MTA, comprese le intossicazioni da funghi.				
OBIETTIVI SPECIFICI	Garantire il controllo degli OSA secondo categorizzazione del rischio secondo quanto previsto dagli altri piani specifici; effettuare controlli mirati nei casi di sospetta/accertata MTA, comprese gli avvelenamenti da funghi, al fine di individuare le cause e prevenire ulteriori casi.				



MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Nelle MTA condurre i controlli secondo la normativa di riferimento e le procedure della ACL Negli avvelenamenti da funghi effettuare il controllo raccogliendo le evidenze contenute nella scheda regionale "Intervento per sospetto avvelenamento da funghi".					
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Scheda controllo ufficiale e scheda non conformità. Compilazione scheda regionale "Intervento per sospetto avvelenamento da funghi".					
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi da ACL a ACR					
	Fonte dei dati	SIAN schede mi	со			
INDICATORI DI PROCESSO	Formula Baseline Valore Valore Valore Valore Anno Anno Anno					Valore Anno 2018
Avvelenamento da funghi	n. episodi da intossicazione da funghi / anno	n. episodi da intossicazione da Dato 2014				
Avvelenamento da funghi	n. persone coinvolte/ anno	Dato 2014				
МТА	n. interventi per MTA / anno	Dato 2014				



10.Piano Specifico ISPETTORATO MICOLOGICO

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 12 – Ispettorato micologico L.352 del 23 Agosto 1993

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità della sua alimentazione. Fra i fattori di rischio correlati all'alimentazione vanno considerati anche quelli legati all'ingestione di alimenti contaminati da agenti microbiologici, chimici, fisici, sia all'origine, sia durante i processi di lavorazione che di commercializzazione. Tra questi rivestono un ruolo importante quelli legati al consumo di funghi tossici.				
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Reg. CE/852/2004; Nazionali: L. 283/62; DPR327/80; DPR 376 del 14/7/95 Legge 352 del 23/08/1993 Regionali: Determinazione RER 14738/2013; LR 6/96 e LR 15/2011; Determina Regione Emilia Romagna 1227/2013.				
OBIETTIVO GENERALE	Verificare la filiera del commercio e della ristorazione con controlli sulla commestibilità dei funghi. Prevenire gli avvelenamenti da funghi.				
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo della commestibilità dei funghi nella trasformazione e nel commercio; garantire il controllo dei funghi epigei spontanei raccolti per autoconsumo.				
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo (ispezioni) secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale, prevedendo anche la verifica di commestibilità dei funghi epigei spontanei. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento.				
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit; inserimento dei dati nel sistema informativo locale.				
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC.				



	Fonte dei dati	Schede SIAN				
INDICATORI DI	Formula	Baseline	Valore	Valore	Valore	Valore
PROCESSO			anno	Anno	Anno	Anno
			2015	2016	2017	2018
Controllo della commestibilità dei funghi nella trasformazione e nel commercio all'ingrosso	n. controlli	Dato 2014	Mantenime nto	Mantenim ento	Mantenime nto	Mantenim ento
Accessi per controllo di funghi epigei spontanei raccolti per autoconsumo	n. accessi	Dato 2014	Mantenime nto	Mantenim ento	Mantenime nto	Mantenim ento



11. Piano Specifico FORMAZIONE ALIMENTARISTI

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Con la LR n. 11 del 2003 la Regione Emilia-Romagna ha abolito il libretto sanitario e ha istituito corsi di formazione obbligatori per chi lavora nel settore alimentare. La stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) ha infatti sottolineato che la visita medica per il rilascio del libretto non era uno strumento adeguato per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti (MTA). La formazione prevista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare conoscenze sul proprio stato di salute e sui pericoli di trasmissione delle MTA. Con la DGR 16963/2011 la Regione Emilia-Romagna ha regolamentato la formazione degli OSA che producono e somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine destinati direttamente al consumatore finale, al fine di rendere disponibile a persone che soffrono d'intolleranza al glutine (in aggiunta ai prodotti confezionati già disponibili sul mercato e rientranti nel campo di applicazione del DLgs 111/92) una gamma di alimenti di produzione locale pronti per il consumo, in grado di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori.		
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari: Reg. CE 852/04 Nazionali: L. n. 283/62 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; DPR n. 327/80 Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n.283 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; L. n. 123/2005 Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia Regionali: DGR 16963/2011; L.R. 11/2003 Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria; DGR 342/2004 Criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio del relativo attestato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 11/2003		
OBIETTIVO GENERALE	Formare gli operatori del settore alimentare.		
OBIETTIVI SPECIFICI	Garantire la formazione degli Operatori prevista dalle normative regionali in relazione alle richieste ricevute.		
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL: predisporre i corsi di formazione in modo che l'operatore possa frequentarli entro un mese dall'assunzione ai sensi della DGR 342/2004 predisporre i corsi di aggiornamento ai sensi della DGR 342/2004 predisporre i corsi di formazione e di aggiornamento ai sensi della DGR 16963/2011 in modo da soddisfare le richieste.		
REGISTRAZIONE	Rilascio attestato a fine corso; inserimento dei dati nel sistema informativo locale.		



ATTIVITÀ						
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi da ACL a ACR					
	Fonte dei dati	Sistemi informativi locali				
INDICATORI DI	Formula	Baseline	Valore	Valore	Valore	Valore
PROCESSO			anno	Anno	Anno	Anno
			2015	2016	2017	2018
Formazione alimentaristi	n. persone formate	Dato 2014				
Formazione alimentaristi per celiachia	n. persone formate	Dato 2014				



12. Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE NEI LABORATORI CHE ESEGUONO LE ANALISI NELL'AMBITO DELL'AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE ALIMENTARI

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori:

E 7 – Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese nell'ambito delle procedure di autocontrollo

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La Regione Emilia-Romagna si caratterizza per una notevole rete di laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari e mangimistiche. I laboratori di analisi censiti sono sia annessi che non annessi alle imprese, la maggior parte di questi risultano essere annessi alle imprese. L'attività di controllo ufficiale mira a valutare la conformità del dato analitico attraverso aspetti come la tracciabilità, la produttività e il controllo qualità interno. Il controllo sui laboratori di analisi completa l'attività di controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare e mangimistico.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	 Normativa comunitaria Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Regolamento(CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Regolamento (CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE Regolamento (CE) n. 1833/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93 Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la Direttiva 2000/13/CE, la Direttiva 200



Normativa nazionale

- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari". Punto 4B — Repertorio Atti n. 93/CSR del 10/05/2007
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore
- L. 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee— Legge comunitaria 2008" (art. 40)
- Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori", Rep. Atti n. 78/CSR del 08/07/2010
- Decreto 22 dicembre 2009 Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato
- Decreto 22 dicembre 2009 Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008

Normativa regionale

- DGR n. 386/2011 di recepimento dell'accordo sancito in data 8 luglio 2010 (Rep. Atti n.78/CSR) concernete "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori";
- DGR 1502/2015 di recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DLgs 281/1997 tra il governo, le regioni e le provincie autono0me di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari"
- DGR n. 1397 del 05/09/2016 RECEPIMENTO D'INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE GUIDA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REG. CE 2073/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AGLI ALIMENTI"

Altri documenti di riferimento

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 "Requisiti generali per competenza dei laboratori di prova e di taratura"
- UNI EN ISO 19011:2012 "Linee guida per audit di sistemi di gestione"



OBIETTIVO GENERALE	Garantire la qualità del dato analitico al fine di tutelare la salute pubblica attraverso la verifica della correttezza dei processi di analisi.				
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo annuale dei laboratori di analisi annessi e non annessi alle imprese. Gestire le istanze di iscrizione, mantenimento e cancellazione dei laboratori dall'elenco regionale. Gestire il censimento dei laboratori annessi alle imprese.				
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Sottoporre a controllo (verifica/ispezione) i laboratori annessi alle imprese. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e il manuale e check list regionale. Implementare la banca dati locali e regionale dei laboratori annessi e non annessi alle imprese.				
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, SCU, SCU/NC Rilascio al laboratorio di SCU e SCU/NC. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.				
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET/ORSA da ACL a ACR.				
	Fonte dei dati	Schede Sisvet/ORSA			
INDICATORI DI PROCESSO	Formula	Baseline	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	
Laboratori annessi alle imprese	n. laboratori controllati / n. laboratori esistenti	Dato 2017	5%	33%	
Laboratori non annessi alle imprese	n. laboratori controllati / n. laboratori esistenti	Dato 2017	5%	33%	